***DIRITTO PENALE***

Possono definirsi ***norme penali*** quelle che disciplinano l'esercizio del potere punitivo da parte dello Stato. Sono, invece, norme penali in senso stretto, o norme penali incriminateci perfette quelle che contengono un comando penalmente sanzionato, cioè quelle che vietano un dato comportamento, minacciando, in caso di trasgressione, la inflizione di una pena. Gli elementi che caratterizzano la struttura della norma penale incriminatrice perfetta sono:

- il ***precetto***, che è il comando o divieto di compiere una data azione od omissione;

- la ***sanzione***, che è la minaccia di una pena ossia la conseguenza giuridica tipica collegata all'infrazione del precetto.

Accanto alle norme penali incriminatrici perfette la dottrina individua varie altre figure di norme penali, e cioè le:

a) norme imperfette: contengono il solo precetto o la sola sanzione;

b) norme in bianco: contengono il precetto formulato genericamente che va integrato con atti normativi di grado inferiore (regolamenti, provv. amministrativi), e la sanzione, invece ben determinata;

c) norme integratrici di disposizioni penali: non contengono né un precetto né una sanzione, ma si limitano a precisare o limitare la portata di altre norme o a disciplinarne l’applicabilità.

***LE FONTI DEL DIRITTO PENALE***

Con il termine fonte solitamente ci si riferisce al soggetto che emana le norme giuridiche. Il produttore del diritto penale è lo Stato attraverso le istituzioni legislative. La norma penale è dunque manifestazione della volontà statuale, se facciamo riferimento all’art.1 del C.P. dove sancisce che *“nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite”*, dunque perché si possa parlare di reato la norma incriminatrice del relativo fatto deve provenire dallo Stato e deve essere una legge. E ancora *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso”*; esso pone il principio della riserva di legge statale in materia penale, attribuendo alla sola legge la forza di prevedere i fatti punibili come reato e le pene per essi applicabili. Da ciò possiamo affermare che sia la costituzione che la legge ordinari sono fonti di cognizioni. Pertanto con il termine fonte vogliamo significare sia chi produce, sia chi porta a conoscenza gli individui sul diritto penale. Possiamo distinguere le fonti in dirette (che manifestano direttamente la volontà statuale) e in indirette (contenute in atti che chiariscono la portata della norma penale o ne stabiliscono i contorni, es. l’atto amministrativo collegato ad una legge).

Per il diritto penale italiano sono fonti dirette:

1. la costituzione;

le leggi costituzionali;

le leggi ordinarie;

le leggi delegate, testi unici delegati e si ricordi che lo tesso codice penale è un testo unico delegato;

i decreti legge;

i provvedimenti presidenziali di concessione di amnistia e di indulto;

i decreti governati in tempo di guerra e i bandi militari;

i regolamenti e le direttive CEE.

Per terminare due parole sulla consuetudine, questa è la costante ed uniforme tenuta di un comportamento cui viene attribuita una obbligatorietà che non trova riscontro nella legge. Nel diritto penale la sua efficacia è limitata: se ne nega in fatti la capacità di creare nuove norme incriminatici. La consuetudine, poi, non ha neppure efficacia abrogativa.

***EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO***

La norma penale soggiace a due limiti principali: temporali e spaziali, a cui vanno ad aggiungersi le ipotesi dei c.d. limiti personali. Esaminiamo i limiti temporali. Anche per le norme penali, si applicano le regole di quando viene dettato dall’art.15 delle preleggi *(le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore)* così avviene anche nel caso in cui venga vietato un atto che in precedenza era lecito. L’art.11 delle preleggi regola la successione delle leggi in *generale (la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo)*, principio della irretroattività, ribadito anche dall’art.25, 2° comma della costituzione (*nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso). N*el codice penale, il problema della successione delle leggi è affrontato dall’art.2 del C.P., ossia i casi in cui una norma si estingue ed un’altra le subentra, disciplinando tre casi:

1. nuove incriminazioni;

abolizioni di incriminazioni precedenti;

nuove disposizioni soltanto modificative.

**Nuove incriminazioni** *(art.2 C.P. 1° comma “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”)*, quando la legge configura come reato un fatto che in precedenza non era previsto come tale, si applica il principio della irretroattività delle leggi penali; qui la *ratio* della norma si ispira al principio della massima tutela della libertà del cittadino *(favor libertatis).*

**Abolizioni di incriminazioni precedenti**: qui la nuova norma non prevede più come reato un fatto che in precedenza era considerato tale, si applica, eccezionalmente, il principio della retroattività della legge nuova, favorevole alla libertà, art.2 c.2 del C.P. *(“nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reati e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”).* Quindi la *ratio* della norma si ispira al principio del favor-rei; esempio: oggi bestemmio in pubblico, realizzando un reato, domani entra in vigore una nuova legge che abroga questo reato oppure offre una diversa descrizione del reato oppure introduce una causa di non punibilità speciale così da escludere l’applicazione della norma incriminatrice, in talune ipotesi cui precedentemente era applicabile, se il procedimento penale è ancora in corso, vengo assolto, se è intervenuta la condanna e debbo ancora espiare la pena, non si darà luogo all’espiazione, se ho già espiata la pena cesseranno gli altri effetti penali della condanna. (Non si terrà conto agli effetti della recidiva).

***Nuove disposizioni soltanto modificative***: il 3° comma dell’art.2 del C.P. prevede *(“se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”)* qui si possono avere due ipotesi: nel caso in cui le nuova leggi apporti modificazioni sfavorevoli al reo, in questo caso si applicherà la legge precedente, oppure, nel caso in cui la nuova legge apporti modificazioni favorevoli al reo, in tal caso si applicherà la nuova legge, la quale avrà quindi efficacia.

Problemi maggiori riguardano la ***determinazione del tempo in cui il reato è commesso***, poiché diventa difficile definire quei reati c.d. a distanza o a condotta frazionata, qualora avvenga una mutazione della legislazione dopo l’inizio della condotta ma prima che si verifichi l’evento che perfeziona il reato stesso (es. **A** sequestra **B** per un mese e poi lo rilascia, supponiamo che, quando a ha agito, il sequestro fosse punito con l’ergastolo e, per assurdo quando rilascia **B** sia intervenuta una legge che punisce il sequestro con la pena di morte, quale pena applicare?; oppure Tizio colloca una mina in un posto poco frequentato, Caio transita dopo 10 anni e innestatasi l’esplosione, viene ucciso, il momento della consumazione assume molta importanza per stabilire l’elemento soggettivo, le circostanze). Esistono a riguardo diverse teorie. **Teoria dell’evento**: si considera il reato commesso in cui si è verificato il risultato esteriore della condotta umana *(nel nostro caso scoppio della mina).* ***Teoria mista o del favor rei***, dove si considera il reato commesso tanto nel momento in cui si è svolta l’attività, quanto nel momento in cui si è verificato l’evento, a seconda degli effetti favorevoli che derivano al reo. Infine **teoria dell’attività**, dove secondo il quale si deve tener conto del tempo in cui fu commessa l’azione o l’omissione *(posa della mina).* ***La giurisprudenza ritiene dominante questa tesi dell’attività.***

Passando al principio della territorialità del diritto, il limite spaziale su cui ha efficacia il diritto penale è il territorio dello Stato. Principio sancito dall’art.3 del C.P. *la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato* 1° comma; *la legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale”* e dal 1° comma del’art.6 del C.P. *“chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”.*art.4 c. 2 del C.P. *“è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie o ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera”.*

Per **territorio** della Repubblica si intende:

1. la terraferma, nei limiti fissati dai confini politici;

il mare territoriale o costiero, la zona di mare dell’estensione di 12 miglia marine lungo le coste continentali e insulari;

lo spazio aereo sovrastante il territorio ed il mare territoriale;

il sottosuolo, fin dove l’uomo può ricavare utilità.

Per le **navi** bisogna distinguerle:

1. navi mercantili private, soggette alla legge italiana solo quando si trovano nel mare territoriale italiano o nel mare aperto, non soggetto alla territorialità di un altro Stato, mentre se si trovano nel mare assoggettato alla sovranità di uno Stato estero, saranno sottoposti alle leggi locali;

navi militari e dello Stato da guerra o nostre, sono sempre da considerarsi territorio italiano, dovunque si trovino; ciò vale, però, solo per i fatti commessi a bordo, mentre per i fatti commessi dai membri dell’equipaggio sceso a terra in territorio straniero si applicherà la legge dello Stato in cui si trovano.

L’art.3 C.P. prevede delle deroghe al principio della territorialità, cioè si verifica quando sono puniti dallo Stato italiano e secondo le leggi italiane i reati commessi all’estero. L’art.7 del C.P., modificato dalla legge 438 del 2001 c.d. decreto antiterrorismo internazionale, elenca 5 categorie di reati commessi all’estero punibili incondizionatamente secondo la legge penale italiana:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;

delitti di contraffazione del sigillo di Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

delitti di falsità in monete aventi corso legale ne territorio dello Stato e in valore di bollo;

delitti commessi da PP. UU a servizio dello Stato abusando dei loro poteri o violando i doveri alle loro funzioni;

ogni reato per cui speciali disposizioni di legge o di convenzioni internazionali stabiliscano l’applicabilità della legge italiana.

L’art.13 del C.P. regola l’istituto dell’estradizione, che consiste nella consegna che uno Stato fa di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, perché ivi venga sottoposto al giudizio penale se imputato o alle sanzioni penali se già condannato.

L’estradizione può essere:

1. attiva, quando è lo Stato italiano che richiede ad uno Stato estero la consegna di un individuo imputato o condannato in Italia;

passiva, quando è lo Stato italiano che riceve da uno Stato estero, la richiesta di consegna.

Per l’estradizione passiva, la legge italiana pone le seguenti condizioni:

1. il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione deve essere preveduto come reato sia dalla legge italiana che da quella straniera (requisito della doppia incriminalità);

non si deve trattare di reato per il quale le convenzioni internazionali facciano espresso divieto di estradizione;

l’estradando deve essere straniero, in caso contrario, l’estradizione deve essere consentita nelle convenzioni internazionali.

In ogni caso, l’estradizione non può essere concessa:

1. per reati politici art.26, 2° comma, della Costituzione, esclusi i reati di genocidio;

per motivi di razza, religione o nazionalità;

reati puniti all’estero con la pena di morte.

Vi sono poi i limiti personali, cosiddetta immunità, che sono delle prerogative riconosciute a determinate persone che adempiono funzioni o ricoprono uffici di particolare importanza.

Vi sono le immunità derivanti dal diritto pubblico interno: il Capo dello Stato ed il Presidente del Senato quando svolge funzioni di supplenza, sappiamo che non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, nessuna immunità è prevista invece, per i reati comuni commessi dal:

1. P.D.R.;

i membri del parlamento ed i consiglieri regionali;

i giudici della corte costituzionali;

i membri del consiglio superiore della magistratura, dove non sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni e concernenti l’oggetto della discussione.

Mentre per quanto riguarda le immunità del diritto internazionale sono:

1. i capi di stato estero e i reggenti;

il sommo pontefice;

i ministri degli affari esteri;

gli agenti diplomatici;

i consoli, vice consoli e gli agenti consolari;

i diplomatici stranieri accreditati presso la santa sede;

i membri del parlamento europeo;

i giudici della corte dell’Aja.

Alcune immunità hanno carattere assoluto perché si estendono a tutti i reati, altre hanno carattere relativo essendo riconosciute solo in costanza di carica.

***IL REATO. ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO***

Il **reato** è propriamente la violazione della legge penale o, per meglio dire, l’infrazione di un comando o divieto posto dalla legge medesima. In generale viene definito come ogni fatto umano al quale l’ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena. La sanzione sotto la cui comminatoria il fatto è vietato, deve essere una pena vera e propria, e cioè quella pena che si dice “criminale”. Il termine “sanzione” indica, infatti, un “*genus*”, la pena è, invece, una “*species*”, e precisamente quella delle sanzioni penale. Questo tipo di sanzione si distingue dalle similari per il mezzo di attuazione: è “criminale” la pena che viene inflitta dall’Autorità giudiziaria mediante processo; può essere prevista soltanto da una legge dello Stato; ha carattere personale e consegue all’inosservanza di un comando che deve essere formulato nel rispetto dei principi di tipicità e determinatezza. Il reato è compreso tra i “fatti giuridici”, e cioè degli avvenimenti che producono conseguenze giuridiche, in quanto da esso deriva di regola quella sanzione, che si dice pena, e possono discendere anche altre sanzioni. Tra i fatti giuridici appartiene agli “atti giuridici”, consistendo in una condotta volontaria, e fa parte, in particolare, della sottoclasse degli “atti illeciti”. A questo punto possiamo fare una breve distinzione tra reato, illecito civile ed illecito amministrativo, affermando che, anche se la dottrina ha cercato una differenza sul piano sostanziale in riferimento alla tipologia della norma violata, o al tipo di interesse offeso o, ancora, al tipo di danno cagionato, tale diversità è riscontrabile esclusivamente nel tipo di sanzione applicata, in quanto per il reato si applica la pena criminale, vale a dire una sanzione penale, per l’illecito civile una sanzione civile, per l’illecito amministrativo una sanzione amministrativa.

***DELITTI E CONTRAVVENZIONI***

*“I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”* (art.39 c.p.). **Delitti** sono, dunque, i reati per i quali sono comminate le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa; **contravvenzioni** sono invece i reati puniti con l’arresto e l’ammenda (art.17 c.p.).

***SOGGETTI DEL REATO***

Essendo violazione di un comando che la legge impone ai suoi destinatari, il reato esige sempre un autore, che viene designato con la parola “reo”, cioè colui che pone in essere il fatto tipico preveduto dalla legge come reato. Pertanto “reo” non significa “condannato” e neppure “imputato”, non indica la qualità di “colpevole riconosciuto o presunto”, ma soltanto il rapporto che intercorre fra il reato e il suo autore. Reo può essere ogni persona fisica in quanto ogni persona ha la cosiddetta capacità penale, vale a dire l’attitudine a porre in essere comportamenti penalmente rilevanti, senza quindi alcuna distinzione di sesso, età ed altre condizioni soggettive. Da ciò si desume che le incapacità psichiche e le immunità non escludono l’illiceità penale del fatto, ma rilevano rispettivamente ai fini dell’imputabilità e della punibilità. Considerando **soggetto attivo** del reato solo l’uomo, il nostro diritto positivo non ammette la responsabilità penale delle persone giuridiche. Peraltro, fermo restando l’art.27 della Cost., che sancisce che “la responsabilità penale è personale”, e l’art.197 del codice penale, laddove si stabilisce che per i reati commessi dagli organi della persona giuridica nell’esercizio delle loro funzioni si pone solo una obbligazione civile di garanzia a carico dell’ente, a seguito del D.lgs. n.231/2001, sono state introdotte nel nostro ordinamento, situazioni di responsabilità diretta per le persone giuridiche. In particolare si stabilisce la **responsabilità amministrativa** degli enti dipendente dalla commissione di reati; con l’espressione “ente”, si fa riferimento agli enti provvisti della personalità giuridica, alle società e alle associazioni prive della stessa, mentre restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Da quanto detto si ricava che per ***responsabilità amministrativa degli enti si intende quella derivante dalla commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente***, ***di taluni specifici reati da parte di soggetti apicali oppure sottoposti all’altrui direzione e controllo***. Quando si parla, invece, di **soggetto passivo** del reato si intende la persona offesa dal reato: in altre parole, la vittima del reato. Il soggetto passivo può altresì definirsi come “il titolare dell’interesse giuridico, tutelato dalla singola norma incriminatrice, la cui offesa costituisce l’essenza del reato”. Soggetto passivo del reato può quindi essere:

qualsiasi persona fisica anche se incapace;

lo Stato, nei casi ad es. dei delitti contro la personalità dello Stato;

una persona giuridica, per es. nei reati societari.

Dal soggetto passivo del reato va infine distinto l’**oggetto materiale** del reato, che è la persona o la cosa su cui cade l’attività fisica del reo. Es: nella sottrazione consensuale di minorenne (art.573 c.p.) oggetto materiale è il minore, mentre soggetto passivo è il genitore o tutore, che è il titolare dell’interesse protetto. Dal soggetto passivo va pure distinto il **danneggiato civilmente**, per quanto il più delle volte le due persone coincidano. Ad es. nell’omicidio il soggetto passivo è l’ucciso, mentre il danneggiato civilmente sono i parenti della vittima.

***DISTINZIONE DEI REATI***

In base alla condotta i reati si distinguono in:

* reati di azione o commissivi, ossia quelli che vengono realizzati mediante una condotta positiva;

reati di omissione, ossia quelli che si pongono in essere con una condotta negativa;

reati di condotta mista, si configurano quando si verificano contemporaneamente un’azione ed una omissione (es. art.641 C.P. “insolvenza fraudolenta”);

reati di mera condotta, che si perfezionano con il semplice compimento di un’azione od una omissione. Qui non c’è bisogno di un evento naturalistico (omissione di atti d’ufficio, art.328 C.P.);

reati di evento o reati materiali, sono quelli che richiedono per la sussistenza del reato, oltre alla condotta, anche il verificarsi di un determinato evento, distinto dall’azione o dall’omissione (la morte nel reato di omicidio); secondo la concezione giuridica sono, invece, quei reati che presentano, oltre all’evento giuridico che non può mai mancare, anche un evento materiale o naturalistico.

In base all’offesa al bene protetto dal diritto si distinguono in:

reati di danno, per il cui perfezionamento è necessario che il bene tutelato sia distrutto o diminuito, sia arrecato cioè nocumento effettivo del bene (l’omicidio, art.575 c.p.);

reati di pericolo, che sono quelli per cui basta che il bene sia minacciato, vale a dire che vi sia un nocumento solo potenziale (attentato contro il Capo dello Stato, art.276 c.p.)

Infine si dicono reati permanenti, quelli nei quali il fatto che li costituisce dà luogo ad una situazione dannosa o pericolosa che si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del soggetto (sequestro di persona), reati istantanei, tutti quelli in cui tale particolarità non si verifica. Dalla definizione del reato permanente si desume che per la sua esistenza occorrono due condizioni:

che lo stato dannoso o pericoloso derivante dalla condotta del reo abbia carattere continuativo, non si esaurisca, perciò, in un solo istante;

che il protrarsi della situazione antigiuridica sia dovuto alla condotta volontaria del soggetto (sequestro di persona, artt.289-bis, 605 e 630 c.p.).

Il reato permanente presenta sempre due fasi:

la realizzazione del fatto prescritto dalla legge;

il mantenimento dello stato dannoso o pericoloso.

***L’ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO***

Gli elementi oggettivi sono:

***1) La condotta.*** Con il termine condotta (o azione) si indica il comportamento umano che costituisce reato.

Per essere penalmente rilevante la condotta deve corrispondere a quella descritta dalla norma incriminatrice speciale, deve essere cioè tipica. La condotta può essere positiva (azione) o negativa (omissione) ed in ogni caso deve essere accompagnata dalla coscienza e volontà di colui che la compie.

- L’azione, secondo l'opinione oggi dominante in dottrina, è un movimento corporeo dell'uomo (anche la parola) che si concretizzi in atti esternamente visibili e manifestati;

- L’omissione, invece, viene definita come il mancato compimento dell’azione che ci si attendeva da una persona. La fonte dell'obbligo di comportamento deve essere una norma giuridica. La dottrina distingue i reati emissivi in due categorie:

 reati omissivi propri: sono quelli per la cui sussistenza è necessaria e sufficiente la semplice condotta negativa del reo, non essendo richiesto anche un ulteriore effetto di tale condotta: ad esempio, il reato di omissione di referto, il reato di omissione di atti di ufficio;

 reati omissivi impropri: perché ricorrano, è necessario che il soggetto abbia causato, con la propria omissione, un dato evento: ad esempio il caso del cantoniere il quale, omettendo di manovrare uno scambio causa un sinistro ferroviario.

2) ***L’evento***, viene definito come qualsiasi accadimento, conseguenza di una data condotta.

3) ***Il nesso di causalità***, è il legame che c’è fra la condotta e l’evento, presupposto necessario ai fini dell’esistenza del reato.

Questo per l’art 40 c.p. il quale afferma che nessuno può essere considerato autore del reato se l’evento dannoso o pericoloso che lo caratterizza non è in relazione causale con il suo comportamento.

***L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO E LE SUE FORME – DOLO E COLPA***

Affinché si abbia il reato non basta il fatto materiale ma occorre altresì il concorso della volontà colpevole, vale a dire un nesso psichico tra l’agente ed il fatto. La partecipazione della volontà al fatto costituisce ciò che tradizionalmente è indicato con l’espressione “elemento soggettivo o psicologico del reato” che, insieme all’ “elemento oggettivo”, forma lo scheletro strutturale del reato. In dottrina l’elemento soggettivo viene molto spesso designato col termine “**colpevolezza**”, definita come la partecipazione psicologica del soggetto attivo al fatto costituente reato, mentre dalle disposizioni contenute nell’ articolo 43 del codice penale si desume che nel nostro diritto l’elemento soggettivo del reato può assumere tre forme: ***il dolo, la colpa e la preterintenzione***. Dalla Costituzione si evince il cd. “principio di colpevolezza” (*nullum crimen sine culpa*), secondo il quale, affinché si possa parlare di reato, occorre che il fatto materiale lesivo del bene tutelato possa essere ricondotto causalmente e psicologicamente al suo autore.

***IL DOLO***

Ciò che caratterizza ***il dolo è la direzione dell’azione verso l’evento***, ***che è previsto e voluto dall’agente***. Quindi l’azione, diretta alla realizzazione dell’evento, legata a quest’ultimo da un nesso di causalità, è cosciente e volontaria.

- **Cosciente** significa che l’evento che scaturisce dall’azione è previsto dall’agente;

- **Volontaria** significa che la volontà dell’agente sia rivolta all’effettiva realizzazione della condotta e dell’evento conseguente ad essa. Ad esempio nel delitto di furto l’agente deve prevedere e volere la sottrazione e l’impossessamento di cosa che sa essere di altri. ***Il reato doloso è commesso con coscienza e volontà***. *L’art 43 c.p. afferma: il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o*

*pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione, e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.*

Sono possibili diverse specie di dolo tra le quali:

 **Dolo diretto o intenzionale**: si configura ogni qualvolta l’evento conseguito è rispondente al quello voluto e rappresentato dall’agente;

 **Dolo indiretto**: si ha quando il risultato conseguente alla propria azione, pur rappresentato, non è stato dall’agente direttamente ed intenzionalmente voluto. L’unica forma di dolo indiretto riconoscibile in concreto è il **dolo eventuale**, che ricorre quando l’agente preveda un certo evento come conseguenza della sua condotta ed agisce accettando il rischio del suo verificarsi.

 **Dolo generico**: si ha quando è richiesta dalla legge la semplice coscienza e volontà del fatto descritto nella norma incriminatrice;

 **Dolo specifico**: ricorre quando la legge dà rilevanza ad un fine particolare che sta oltre il fatto materiale tipico e il cui concreto raggiungimento non è necessario per la consumazione del reato; cosi il fine di trarre profitto dalla cosa sottratta è insito nel furto (art. 624 c.p.)

***LA PREMEDITAZIONE***

consiste in una decisione che si è mantenuta costante per un intervallo di tempo di un certo rilievo. È una circostanza aggravante di taluni delitti accomunati tra loro dall’evento materiale consistente nella lesione fisica o nella morte di un uomo, esempio i delitti di omicidio e di lesioni personale. Nella premeditazione non è essenziale la preordinazione dei mezzi per commettere il delitto: è il caso di chi, avere a lungo meditato su come ammazzare il rivale, lo uccide appena lo incontra con il primo oggetto contundente che trova. La preordinazione dei mezzi è sintomo rivelatore di premeditazione.

***LA COLPA***

Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Da quanto detto risulta che per la sussistenza del reato colposo occorre che:

 la condotta sia attribuibile al volere del soggetto;

 manchi la volontà dell’evento, in quanto tale volontà caratterizza il dolo;

 che il fatto sia dovuto a:

- ***negligenza***, quale mancata adozione delle cautele imposte dalle regole cautelari, è trascuratezza, mancanza di attenzione e sollecitudine;

- ***imprudenza***, che consiste nell’agire là dove le regole cautelari lo sconsigliano, è avventatezza, insufficiente ponderatezza, ed implica una scarsa considerazione degli interessi altrui;

- ***imperizia***, quale inosservanza delle regole (per ignoranza della loro esistenza), si risolve in una negligenza o imprudenza, a seconda che tali regole tecniche prescrivano un “fare” o un “non fare” (tipica è la temerarietà professionale, il chirurgo comune che si avventura in una operazione d’avanguardia)

- ***L’inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini e disciplina:*** e la violazione di norme giuridiche o ordini di polizia o di servizio contenenti prescrizioni di cautela. Ci sono diverse specie di colpa e sono:

 ***Colpa cosciente*** ***o con previsione***: ricorre allorché l’agente non vuole commettere il reato, ma prevede come possibilità la verificazione dell’evento; tale tipo di colpa si distingue dal dolo eventuale in quanto il soggetto agisce con la certezza che l’evento dannoso o pericoloso non si verificherà (Caio spinge la propria auto ad alta velocità confidando nella propria abilità di guida, ma cagiona la morte di un pedone). La previsione rappresenta una circostanza aggravante del delitto colposo.

 ***Colpa incosciente o senza previsione***: si ha quando l’agente agisce con imprudenza o negligenza o imperizia o violando norme cautelari, ma non prevede di causare con il proprio comportamento un evento antigiuridico.

 ***Colpa propria***: in essa rientrano i casi nei quali si risconta la caratteristica tipica della colpa la *mancanza di volontà dell’evento*;

 ***Colpa impropria***: in essa rientrano quei casi eccezionali in cui l’evento è voluto, ma l’agente risponde di reato colposo e sono:

- ***Eccesso colposo nella cause di giustificazione:*** si configura ogni qualvolta esistono i presupposti della causa di giustificazione ma il soggetto ne travalica i limiti;

***- Erronea supposizione di cause giustificative***: si configura quando l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena

***- Errore di fatto determinato da colpa***: si configura quando si ha una errata percezione della realtà.

Quanto alla punibilità a titolo di colpa, essa rappresenta per i delitti, l’eccezione: nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Essa dunque, oltre che eccezionale, deve essere anche espressa, nel senso che va esclusa in mancanza di previsione esplicita.

***LA PRETERINTENZIONE***

Ai sensi del 2° comma dell’art.43 c. p.: *“il delitto è preterintenzionale o oltre l’intenzione quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”.*

Questa forma di colpevolezza, pur essendo prevista come criterio generale di imputazione, trova applicazione soltanto in due casi:

* nell’**art.584 C.P.,** **omicidio preterintenzionale**, che si ha quando con atti diretti a percuotere o a produrre una lesione personale, si cagiona la morte dell’offeso, come conseguenza non voluta;

nell’**aborto preterintenzionale**, introdotto dalla **legge n° 194/78**, che si configura quando con atti diretti a provocare lesioni ad una donna in stato di gravidanza, si produce l’aborto.

***LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA***

Con questo termine ci si riferisce a tutti quei casi in cui il soggetto è chiamato a rispondere di un evento, in virtù della sua mera causazione materiale, indipendentemente dall’accertamento psicologico e, quindi, dalla presenza del dolo o della colpa. Per l’imputazione a titolo di responsabilità oggettiva è, dunque, sufficiente l’esistenza del nesso causale tra condotta ed evento. La **responsabilità oggettiva** trova espressa previsione nell’art.42 comma 3 C.P., laddove si stabilisce che “La legge determina i casi in cui l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione o omissione” e dove, appunto, con l’avverbio “altrimenti” ci si riferisce alle ipotesi di responsabilità oggettiva.

I principali casi di responsabilità oggettiva sono:

* il delitto preterintenzionale (art.43 c.p.);

l’aberratio delicti (art.83);

l’aberratio ictus plurilesiva (art.82 c.p.);

i delitti aggravati dall’evento (artt.368 e 369 c.p.);

i reati commessi a mezzo di stampa (art.57 c.p.);

la variante individuale sul piano comune nel concorso di persone nel reato (art.116 c.p.);

il mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti (art.117 c.p.).

Rimandando ad altra sede per la trattazione dei casi di *aberratio*, possiamo qui descrivere sinteticamente i delitti aggravati dall’evento, vale a dire quei delitti che subiscono un aumento di pena allorquando, oltre all’evento espressamente previsto dall’ordinamento penale, venga posto, a carico dell’agente, un ulteriore evento dannoso, e ciò sulla base del semplice nesso di causalità. Tali delitti sono, ad esempio, la calunnia aggravata (ex art 368 u. c.), la morte o la lesione della donna come conseguenza dell’aborto, la lesione personale derivante dall’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina o da maltrattamenti.

***IL CONCETTO DI IMPUTABILITÀ***

Art.85 CP, “*nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile*”, dichiara: “*È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere*”.

**“Capacità di intendere”** è, semplicemente, la capacità di rendersi conto del valore o disvalore sociale dell’atto che si compie.

**“Capacità di volere”** è, invece, l’attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, resistendo agli impulsi: più precisamente, è la facoltà di volere quel che si giudica doversi fare. Affinché sussista l’imputabilità occorre, ad ogni modo, il concorso dell’una e dell’altra. Secondo il dato normativo, la capacità di intendere e di volere manca in due categorie di individui:

* in quelli che non hanno un sufficiente sviluppo intellettuale (immaturità psichica);

in tutti coloro che sono affetti da gravi anomalie psichiche (patologie mentali).

L’imputabilità è dunque uno “*status*” della persona, e deve esistere “nel momento in cui il soggetto ha commesso il reato”.

***LE CAUSE CHE ESCLUDONO O DIMINUISCONO L’IMPUTABILITÀ***

La legge stabilisce preventivamente i casi in cui l’imputabilità è esclusa o diminuita, le cd. **cause di esclusione o diminuzione** dell’imputabilità disciplinate negli artt. da 88 a 96 C.P. Le cause si distinguono in:

* condizioni di natura psicologica dipendenti dall’età.

condizioni di natura patologica derivanti da infermità di mente o anomalie congenite (sordomutismo).

condizioni di natura tossica dovute all’abuso di alcolici o sostanze stupefacenti.

Si hanno in tal modo 5 cause di esclusione o diminuzione dell’imputabilità:

la minore età;

l’infermità’ di mente;

il sordomutismo;

l’ubriachezza;

l’azione di stupefacenti.

***LA MINORE ETÀ***

Il nostro codice fissa il termine della minore età a 18 anni compiuti. La minore età va distinta in due periodi: il 1° si estende fino ai 14 anni compiuti; il 2° comprende l’età dai 14 ai 18 anni.

* Nel primo periodo vi è una **presunzione assoluta** di **mancanza di capacità di intendere e di volere**.

Nel secondo periodo manca questa presunzione: sarà pertanto il giudice a dover accertare caso per caso se il soggetto era imputabile.

Il minore non imputabile **non è assoggettato a pena** ma, in ogni caso, trattandosi di delitto, si applicano al minore che sia riconosciuto socialmente pericoloso le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario e della libertà vigilata. L’autore del reato che, invece, avendo compiuto i 14 anni e non ancora i 18, sia riconosciuto imputabile, viene **sottoposto a pena, ma questa è diminuita**. Il giudice, inoltre, se ritiene che il soggetto sia pericoloso, ordina che dopo l’esecuzione della pena il medesimo venga ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (art.225 c.p.).

***L’INFERMITÀ DI MENTE***

È uno stato mentale, derivante da infermità, che esclude o diminuisce la capacità di intendere e di volere.

L’infermità è data da uno **stato psicologico (morboso) che turbi l’equilibrio funzionale dell’organismo**, non occorre che sia permanente, basta che abbia le caratteristiche della malattia: l’alterazione mentale dovrà in ogni caso avere una base patologica. Non costituiranno vizi di mente, dunque, semplici anomalie del carattere, o semplice stato di tossicodipendenza o alcoolismo, a meno che non abbiano prodotto una alterazione psichica permanente. Rapporto col fatto*: l’anomalia dello stato mentale deve esistere al momento in cui il soggetto ha commesso il fatto*. Occorre poi anche un nesso causale, per cui il fatto commesso risalga allo stato di mente come l’effetto alla causa.

Gradi di infermità. **L’infermità** può essere:

* **totale**: quando lo stato di mente è tale da escludere la capacità d’intendere e di volere;

**parziale**: allorché questa capacità, senza essere esclusa, è diminuita; occorre poi che questa semi-infermità sia grandemente scemata, deve cioè trattarsi di uno stato patologico veramente serio.

Il vizio totale di mente ha per conseguenza il proscioglimento dell’imputato, al quale però si applica di regola la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art.222 c.p.). Il vizio parziale, non escludendo l’imputabilità, importa soltanto una diminuzione di pena, in aggiunta alla quale si applica normalmente la misura di sicurezza dell’assegnazione ad una casa di cura e di custodia (art.219 c.p.). Si ha in tal modo il cumulo della pena con la misura di sicurezza, come avviene per i minori imputabili, previo accertamento del persistere dello stato di pericolosità. Riguardo, invece, gli stati emotivi e passionali *non escludono né diminuiscono l’imputabilità”*; tali stati psicologici, seppure non influiscono sull’imputabilità, possono tuttavia dar luogo a circostanze attenuanti, ad esempio a quelle contemplate nell’art.62 C.P. ai c.2 (provocazione) e 3 (aver agito per suggestione di una folla in tumulto).

***IL SORDOMUTISMO***

art.96 c.p. è compreso fra le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità, in quanto l’udito o la favella sono ritenute essenziali per lo sviluppo psichico dell’uomo. Il legislatore ha respinto ogni presunzione di inferiorità psichica e ha adottato il criterio di far dipendere il giudizio sull’imputabilità da un esame concreto da effettuarsi caso per caso, che valuterà se, nel momento in cui ha commesso il fatto, il sordomuto aveva la capacità di intendere e di volere, e se tale capacità era piena o diminuita. In tal caso:

* qualora si riconoscesse che la capacità era piena, il sordomuto verrà trattato come una persona normale;

qualora risultasse che la capacità di intendere e di volere, senza essere esclusa, era “grandemente scemata”, il soggetto verrà punito, ma la pena è diminuita;

qualora, infine, si accertasse che la capacità non sussisteva, il sordomuto sarà parificato all’individuo affetto da vizio totale di mente e, perciò, prosciolto e assoggettato alla misura di sicurezza del manicomio giudiziario.

***L’UBRIACHEZZA E L’AZIONE DI STUPEFACENTI***

È fuori di dubbio che l’uso eccessivo dell’alcool determina gravi perturbazioni nello stato della mente, si distingue, anzitutto, l’ubriachezza vera e propria dalla cronica intossicazione da alcool e poi, nell’ambito della prima, si ravvisano quattro specie:

1. **Ubriachezza accidentale o incolpevole**: art.91 C.P., “l’ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore” (errore scusabile o per causa altrui, uno scherzo o la malizia). Verificata l’ubriachezza accidentale bisogna distinguere, se sia o no piena, e cioè se la perturbazione elimini del tutto la capacità di intendere e di volere, nel qual caso l’agente non è imputabile, o la diminuisca grandemente senza escluderla, nel qual caso l’agente fruisce di una diminuzione della pena.

**Ubriachezza volontaria** (art.92 c.p.): si verifica non solo quando l’agente ha voluto ubriacarsi, ma anche quando si è ubriacato per imprudenza o negligenza, e cioè allorché poteva prevedere che ingerendo quella data sostanza in quella data quantità si sarebbe ubriacato. In tal caso l’art.92 C.P. al 1° comma sancisce che l’ubriachezza “non esclude né diminuisce l’imputabilità”.

**Ubriachezza preordinata**: si tratta dell’ubriachezza che è predisposta al fine di commettere il reato e di prepararsi una scusa (art.92 C.P. c. 2°). La responsabilità non è esclusa né diminuita, anzi si fa luogo ad un aumento della pena.

**Ubriachezza abituale**: è regolata dall’art.94 C.P. e comporta un aumento della pena.

L’abitualità dell’ubriachezza richiede due condizioni:

che il soggetto abbia la consuetudine di far uso di sostanze alcoliche;

che in conseguenza di tale costante abitudine si trovi frequentemente in stato di ubriachezza.

**La cronica intossicazione da alcool** rappresenta l’ultimo stadio dell’alcolismo, si ha un vero e proprio sfacelo della psiche con alterazioni mentali profonde e definitive. L’individuo in tali circostanze è un malato di mente e perciò l’art.95 C.P. ha stabilito che si applicano, per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione da alcool, le disposizioni contenute negli artt.88 e 89 C.P. (vizio totale e vizio parziale di mente). Questo tipo di intossicazione costituisce una **alterazione patologica di natura permanente**, cosa che la distingue dall’ubriachezza abituale. **L’azione degli stupefacenti,** secondo quanto sancito dagli artt.93, 94 - 3° comma - e 95 C.P., **è parificata all’ubriachezza**.

***IL CONCETTO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE (ART.203 C.P.)***

La legislazione attuale, ai fini di una più efficace lotta alla criminalità, ha posto l’accento anche sulla personalità del reo, dando un giro di vite nei riguardi dei cd. delinquenti recidivi. In tal senso il reato è considerato sia sotto il suo valore realistico e causale, vale a dire nella sua materialità e nei suoi effetti, sia sotto il suo valore sintomatico, ossia come indice della personalità del delinquente.

Ed è per questo che il nostro ordinamento, fermo restando il principio della responsabilità penale personale, prevede il cd. **sistema del “doppio binario”**, in base al quale le pene vengono comminate ai soggetti imputabili o semi-imputabili, mentre le misure di sicurezza, con funzione preventiva, vengono applicate ai soggetti “socialmente pericolosi”.

Questo sistema sanzionatorio postula due concetti inerenti la personalità del reo:

* quello dell’imputabilità, ossia di uno stato di maturità e sanità mentale che il codice designa come “capacità di intendere e di volere” che, appunto, il soggetto deve avere affinché si possa applicare la pena;

quello della capacità criminale, ossia l’attitudine dell’individuo al delitto, attitudine che deve essere tenuta presente dal giudice al momento della irrogazione della pena. Quando la capacità criminale è così intensa da far ritenere probabile che il soggetto commetterà altri fatti delittuosi, costui è considerato “socialmente pericoloso”, cosa che comporta, di regola, l’applicazione di misure di sicurezza.

Il concetto di **capacità criminale** è stato introdotto nel codice vigente, il quale all’**art.133**, dopo aver disposto che il giudice deve tener conto della gravità del reato, aggiunge: “Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta del reo antecedente al reato;

dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

In conclusione, dunque, la capacità a delinquere è, molto semplicisticamente, “l’attitudine dell’individuo alla violazione delle norme penali”, mentre la pericolosità sociale di un individuo è la probabilità che questi possa divenire autore di un reato. In tal senso l’**art.203 C.P.** dichiara che ai sensi della legge penale è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso un reato o un quasi-reato (reato impossibile art.49 C.P.), quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato. Questo vuol dire, che, per verificare l’esistenza del pericolo, non basta la possibilità di un evento temuto ma occorre la **probabilità**.

Per ciò che concerne la rilevanza giuridica della pericolosità, possiamo affermare che questa rileva poiché:

* è il cardine del sistema delle misure di sicurezza sia perché ne giustifica l’applicazione, sia perché costituisce il criterio per determinarne la durata;

influisce sulla qualità e sulla misura della pena (nei casi di aumenti della pena dovuti alla recidiva);

influisce sull’istituto della sospensione condizionale della pena (infatti la loro concessione è subordinata alla mancanza di pericolosità);

sull’istituto della liberazione condizionale;

sulle circostanze aggravanti del reato in quanto queste esprimono una maggiore pericolosità del soggetto.

La pericolosità deve essere accertata di volta in volta dal giudice. Ad ogni modo il nostro ordinamento ha un’alta considerazione del concetto di pericolosità sociale, e ciò è dimostrato dal fatto che il codice penale ***prevede quattro forme specifiche di pericolosità***:

* ***la recidiva che può comportare un aumento della pena*** e costituisce uno degli effetti penali della condanna. È definita come la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per un delitto non colposo, ne commette un altro e costituisce, dunque, una ricaduta nel reato dopo una precedente condanna.

**l’abitualità criminosa** è definita come la condizione personale di chi, con la sua persistente attività criminosa, dimostra di aver acquistato una notevole attitudine a commettere reati.

**la professionalità nel reato**, è una specie dell’abitualità criminosa, in quanto ne presenta tutti i caratteri, distinguendosi da questa solo riguardo due requisiti, richiesti dalla legge e accertati di volta in volta dal giudice, vale a dire:

che il reo riporti una condanna, trovandosi già nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, ossia che abbia commesso un ulteriore reato oltre quelli già richiesti per l’abitualità a norma degli artt.102 e 104 C.P., e anche se tale dichiarazione non è stata ancora pronunciata;

che, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta ed al genere di vita del colpevole, si debba ritenere che egli viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato. Come per l’abitualità, poi, la dichiarazione di professionalità comporta, previo accertamento della pericolosità, l’applicazione della misura di sicurezza.

la tendenza a delinquere, infine, può essere definita come “la speciale inclinazione al delitto che trovi sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole” (art.108 c.p.).

Pertanto il reo “tendente a delinquere” differisce dal “delinquente abituale” innanzitutto in quanto la particolare inclinazione al delitto non trae origine da cause esterne ed ambientali ma, almeno prevalentemente, da fattori endogeni, innati nell’individuo, e cioè dall’indole particolarmente perversa del soggetto; e poi perché tale inclinazione non deriva, né è aggravata, dalla costante ripetizione di atti criminosi. È per questo, infatti, che per la dichiarazione di tendenza a delinquere non si richiede che l’individuo abbia commesso altri reati, ma può aver luogo anche nei confronti di un delinquente primario, che si trovi, cioè, al suo primo reato. L’art.108 C.P. richiede, però, due condizioni oggettive:

* che il reo abbia comunque commesso un delitto doloso o preterintenzionale;

che non si tratti di un delitto qualsiasi, ma di un delitto che offenda la vita o l’incolumità individuale, e cioè di un cosiddetto “delitto di sangue”.

Per concludere è importante dire che, a differenza dell’abitualità e della professionalità nel reato, la tendenza a delinquere può essere dichiarata soltanto con la sentenza di condanna; mentre, come le precedenti forme di pericolosità, determina solo l’applicazione delle misure di sicurezza e non l’eventuale aumento della pena, come avviene nel caso specifico della recidiva, e si estingue per effetto della riabilitazione.

***LE CAUSE OGGETTIVE E SOGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO***

***Le cause di esclusione del reato*** sono cause che fanno venir meno uno degli elementi essenziali del reato e per questo possono essere distinte in **cause oggettive di esclusione del reato**, più note **come cause di giustificazione**, e **cause soggettive di esclusione del reato**.

***CAUSE OGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO***

Sono determinate situazioni in presenza delle quali un comportamento qualificabile come reato, viene considerato lecito, poiché l’ordinamento con una determinata norma lo autorizza o lo impone. Le cause di giustificazione sono espressamente previste dal CP, e precisamente:

* l’art.50 prevede “il consenso dell’avente diritto”;

l’art.51 prevede “l’esercizio di un diritto e l’adempimento di un dovere”;

l’art.52 prevede “la legittima difesa”;

l’art.53 prevede “l’uso legittimo delle armi”;

l’art.54 prevede “lo stato di necessità”.

***IL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO***

L’art.50 C.P. stabilisce che “*Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne*”.

Per quanto riguarda i *presupposti*, affinché operi questa scriminante, occorre che il consenso:

* abbia per oggetto un diritto disponibile;

sia proprio dell’effettivo titolare del diritto e questi abbia la capacità di intendere e di volere;

sia lecito, ossia non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume;

sia attuale, ossia sussista al momento del fatto;

sia espresso in maniera libera e immune da vizi (violenza, dolo o errore.);

potendo essere espresso o tacito, abbia comunque un significato inequivocabile;

occorre altresì che il consenso o il dissenso non siano elementi costitutivi del reato, perché in questo caso il consenso non farà venire meno soltanto l’antigiuridicità ma la ricorrenza dello stesso fatto tipico (si pensi, al reato di violenza sessuale, dove il dissenso della vittima è un elemento del reato).

***L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO***

L’art.51 C.P., recita: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”, prevede due differenti scriminanti, vale a dire sia ***l’esercizio di un diritto che l’adempimento di un dovere***, stabilendo per entrambi la non punibilità dell’agente. La *ratio* dell’esclusione della punibilità, riguardo all’esercizio di un diritto, sta in un principio di non contraddizione, per il quale è illogico che un ordinamento consenta un’azione e contemporaneamente ne sanzioni penalmente l’esercizio. Per quanto riguarda i *presupposti* affinché sussista tale scriminante, occorre:

* l’esistenza di un diritto che trovi la sua fonte nella legge, in un regolamento, in un atto amministrativo, in un provvedimento giurisdizionale, in un contratto di diritto privato

che il diritto sia esercitato entro i limiti posti dall’ordinamento, limiti che possono essere **intrinseci**, che derivino cioè dal contenuto astratto della norma e che delimitino la portata del diritto, o **estrinseci**, che derivino, invece, dal complesso di norme che tutelano altri diritti che abbiano valore uguale o superiore a quello oggetto dell’esercizio.

Le applicazioni più importanti della scriminante dell’esercizio di un diritto si ritrovano:

nel diritto di cronaca, dove ai sensi dell’art.21 Cost., il suo esercizio scrimina da eventuali reati commessi (diffamazione ex art.595 c.p.), purché vengano rispettati i limiti della verità, pertinenza e continenza;

nel diritto di difesa della proprietà, laddove il nostro ordinamento attribuisce al proprietario la facoltà di predisporre i mezzi idonei alla tutela del diritto medesimo, anche se offensivi, i cd. offendicula (es. vetri sporgenti sui muri di cinta), senza che questi possa rispondere di lesioni nei confronti di chi abbia tentato di introdursi nella sua proprietà. L’ordinamento pone però dei limiti, richiedendo che l’attitudine lesiva degli *offendicela* sia proporzionata al bene da difendere, e che questi siano forniti di apposita segnaletica;

nel diritto dei genitori di correggere i figli minori, in quanto l’ordinamento attribuisce ai genitori il cd. ius corrigendi, vale a dire il potere di porre in essere azioni che di regola costituirebbero reato (es. percosse, limitazione della libertà personale). Il limite è, però, quello di non incorrere nel reato di abuso dei mezzi di correzione ex art.571 C.P. o in quelli di violenza, lesioni ecc.

***L’ADEMPIMENTO DI UN DOVERE***

Per quanto riguarda, poi, l’adempimento di un dovere, art.51 c. p.: “L’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine della pubblica autorità, esclude la punibilità”.

I *presupposti* sono;

* che sia un dovere imposto da una norma giuridica;

che sia un dovere imposto da un ordine di una Autorità;

che tra colui che dà l’ordine e colui che lo riceve vi sia un rapporto di supremazia e subordinazione di diritto pubblico;

che l’ordine dato sia formalmente e sostanzialmente legittimo.

Con l’espressione “norma giuridica” si intende, dunque, qualsiasi precetto giuridico, sia esso emanato dal potere legislativo, sia esso emanato dal potere esecutivo (l’ipotesi più importante è data dall’uso legittimo delle armi art.53 c.p.), escludendo, quindi l’adempimento di un dovere morale. Mentre con l’espressione “ordine di una Autorità” ci si riferisce ad una manifestazione di volontà che un soggetto munito per legge di un potere di diritto pubblico, rivolga al subordinato, imponendogli di tenere una determinata condotta.

Tale ordine, per esser vincolante, deve essere, poi:

* formalmente legittimo, ossia emanato da un soggetto competente ad emetterlo, diretto ad un soggetto competente ad eseguirlo, emanato secondo i requisiti di forma previsti dalla legge;

sostanzialmente legittimo, che vi sia, cioè, il concorso dei presupposti stabiliti dalla legge per l’emanazione dell’ordine.

Se l’ordine è illegittimo, invece, la responsabilità del reato, a norma dell’art.51 C.P., ricade sempre:

* sul pubblico ufficiale che ha dato l’ordine;

su colui che ha eseguito l’ordine tranne i casi in cui

per errore sul fatto, il soggetto abbia creduto di obbedire ad un ordine legittimo (ordine di carcerazione falsificato);

la legge non gli consenta alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine (ordini di natura militare) e l’ordine insindacabile non manifesti criminosità, perché in tal caso, sarà comunque responsabile l’agente, unitamente a colui che ha dato l’ordine (l’ordine militare di sparare su una folla inerme).

Nell’ambito dell’adempimento di un dovere la dottrina fa rientrare la figura dell’**agente provocatore**, ossia il funzionario di P.G. che, su ordine del proprio superiore gerarchico, partecipa come “infiltrato”, ad una attività criminosa altrui, con l’intento di rendere possibile la scoperta di una organizzazione criminale o l’individuazione di un delinquente. L’agente provocatore è esente da responsabilità penale soltanto quando si limiti ad una attività di controllo e di investigazione sull’attività illecita altrui, senza comunque agevolare l’esecuzione del reato. In tal senso sarà esente da pena, proprio in forza del suo operato, espletato nell’adempimento del dovere art.51 c.p., oltre che per l’assenza di dolo.

***LA LEGITTIMA DIFESA***

La legittima difesa è una scriminante prevista dall’art.52 C.P., attualmente modificato dalla L. n.59 del febbraio 2006 che stabilisce: *“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”*. Se taluno presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

la propria o l’altrui incolumità;

i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La *ratio* per cui la legittima difesa esclude l’illiceità del fatto, e quindi la non punibilità del soggetto agente, sta nel riconoscimento, da parte dell’ordinamento, della “necessarietà” dell’offesa rivolta dall’aggredito all’aggressore, per salvaguardare un interesse proprio o altrui.

L’ordinamento, considerando l’interesse dell’aggredito di valore superiore rispetto a quello dell’aggressore, giustifica la reazione del primo ritenendola priva di quel danno sociale che richiederebbe l’intervento dello Stato con la sanzione punitiva. La legittima difesa implica, da un lato una aggressione ingiusta, dall’altro una reazione legittima; entrambe, poi, devono presentare dei requisiti specifici.

Per quanto riguarda i requisiti dell’aggressione:

* deve innanzitutto trattarsi di una condotta umana. Pertanto, anche nel caso in cui provenga da animali o cose, sarà sempre necessario individuare il soggetto negligente per la loro azione;

l’oggetto dell’aggressione deve essere un bene giuridico, potendosi intendere con tale termine sia un diritto personale (la vita), sia un diritto patrimoniale (la proprietà), sia un diritto morale (l’onore);

deve trattarsi di un’aggressione ingiusta, ossia contraria ai precetti dell’ordinamento giuridico, ed è ritenuta tale anche quando l’aggressore venga provocato dall’aggredito;

occorre, infine, che l’aggressione abbia provocato un pericolo attuale di lesione del diritto, pericolo che quindi deve esistere nel momento del fatto.

Riguardo, poi, la reazione sono previsti i seguenti requisiti:

* che sia necessaria per salvaguardare il bene in pericolo, vale a dire che al soggetto aggredito non si prospetti altra scelta se non quella di arrecare a sua volta offesa all’aggressore;

che sia proporzionata all’offesa, ossia che debba necessariamente sussistere una proporzione tra il diritto minacciata e quello leso (diritto alla vita), evitando così di incorrere nell’eccesso colposo ex art.55 C.P.

La reazione difensiva è ammessa, infine, non solo per salvaguardare un diritto proprio, ma anche un diritto altrui; essenziale è che oggetto della reazione sia sempre e comunque il reale aggressore.

***L’USO LEGITTIMO DELLE ARMI***

È questa l’ipotesi più importante di applicazione dell’art.51 C.P. riguardo l’adempimento di un dovere, ed è regolato in particolare dall’art.53 C.P.

I *presupposti* affinché operi tale scriminante sono:

* che il soggetto agente sia un pubblico ufficiale;

che il pubblico ufficiale agisca al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio;

che l’uso delle armi da parte del pubblico ufficiale sia *extrema ratio* per sopraffare gli ostacoli che contrastino con l’adempimento del proprio dovere;

che il ricorso alle armi sia necessario per respingere una violenza, intesa come qualsiasi forza fisica diretta contro il pubblico ufficiale, o contro l’Autorità in senso lato, resistenza che si deve concretare, comunque, in un atteggiamento minaccioso.

L’uso legittimo delle armi risulta essere una facoltà più ampia di quella della legittima difesa e trova la sua ragione solo nella necessità di tutelare l’autorità ed il prestigio delle persone che esercitano una pubblica funzione, anche se deve essere valutata la proporzione tra offesa e reazione, propria della legittima difesa. Tale scriminante si applica anche a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza (art.652 c.p.)

***LO STATO DI NECESSITÀ***

Art.54 C.P. “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. La *ratio* della non punibilità si ritrova nel bilanciamento degli interessi ed in particolare nell’assenza del danno sociale. In tale situazione, infatti, siamo in presenza di più interessi, l’uno dei quali è necessariamente destinato a soccombere, che possono essere o interessi equivalenti, nel qual caso è indifferente, per l’ordinamento, la prevalenza dell’uno o dell’altro, o interessi di diverso valore, nel qual caso l’ordinamento privilegia quello di valore maggiore. Per quanto riguarda i *presupposti* dello stato di necessità, bisogna distinguere quelli riguardanti la situazione di pericolo da quelli riguardanti l’azione lesiva.

Infatti, la **situazione di pericolo** deve essere:

* **attuale**, ossia sussistente al momento del fatto, il che non comporta necessariamente che il danno sia incombente, ma è sufficiente che sia probabile che si verifichi;

**idonea a minacciare un danno grave alla persona,** ossia alla vita, all’integrità fisica, alla libertà personale, alla libertà sessuale;

**non causata volontariamente dall’agente**.

Di contro, l’azione lesiva deve essere:

* **assolutamente necessaria per salvarsi**, vale a dire non altrimenti evitabile;

**proporzionata al pericolo**, in quanto il danno recato potrà essere solo minore o equivalente, ma giammai maggiore.

Occorre, inoltre, che il soggetto non abbia il dovere giuridico di esporsi al pericolo (tale scriminante non può essere invocata da un vigile del fuoco che, in un incendio, sacrifichi la vita di una persona per salvare la propria). Lo stato di necessità presenta, dunque, delle presunte similitudini con la legittima difesa, dalla quale in realtà si differenzia perché:

* nello stato di necessità il male minacciato riguarda solo i diritti personali, mentre nella legittima difesa può riguardare sia diritti personali che patrimoniali;

nello stato di necessità si reagisce contro un terzo estraneo ed incolpevole, mentre nella legittima difesa si reagisce contro chi aggredisce.

Occorre sottolineare ancora che l’art.54 C.P. menziona anche l’ipotesi di **costringimento psichico** che si verifica allorché un individuo è indotto da un altro a compiere o ad omettere una data azione sotto l’impulso di una minaccia. Il minacciato si trova, dunque, nella situazione di dover scegliere se sottostare alla volontà di colui che lo minaccia o subire il male minacciato. Tale minaccia, poi, per escludere la punibilità di chi la subisce, deve creare in lui un vero stato di necessità, nel qual caso sarà responsabile l’autore delle minacce. Questa scriminante si applica, infine, anche a chi salva da un pericolo una terza persona (**soccorso di necessità**).

***CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE NON CODIFICATE***

Oltre alle scriminanti previste espressamente dalla legge nel codice penale dall’art.50 al 54, esistono alcune cause di giustificazione che hanno come effetto quello di rendere lecite alcune condotte, che astrattamente costituirebbero reato, anche se non sono codificate. Queste sono:

* le **informazioni commerciali**, applicazione dell’esercizio di un diritto ex art.51 C.P.;

il **trattamento medico-chirurgico**, tranne i casi in cui possa rimproverarsi un’imprudenza o una negligenza con la conseguente responsabilità per colpa;

l’**attività sportiva**, in particolare l’esercizio degli sport violenti, quali il pugilato, il rugby, la lotta ecc.

***ECCESSO COLPOSO ED ERRORE NELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE***

Nelle situazioni che danno luogo alle cause di giustificazione possono verificarsi le ipotesi di eccesso oppure di errore. Si ha l’**eccesso *quando esistono i presupposti delle cause di giustificazione ma vengono oltrepassati i limiti stabiliti*** (art. 55 CP). Si ha l’**errore**, ***invece, allorché le condizioni o situazioni di fatto che danno luogo alle cause di giustificazione non esistono, ma per equivoco sono ritenute esistenti*** (esimenti putative) art.59 C.P. Si ha **eccesso colposo nelle cause di giustificazione**, a norma dell’art.55 C.P., allorquando si è in presenza di una causa di giustificazione, ma l’agente ne travalica i limiti. Poiché costituisce, dunque, un abuso del diritto determinato da errore, l’eccesso non può che essere una fattispecie colposa, ed i suoi presupposti sono:

* che si sia in presenza di una delle cause di giustificazione previste dagli artt.51, 52, 53, 54 C.P.;

che si siano superati per colpa quei limiti dell’agire consentiti dalle cause di giustificazione.

Così, ad esempio, si avrà eccesso colposo nella legittima difesa quando l’aggredito, nell’agire oltrepassi quei limiti di proporzione tra offesa e difesa imposti dall’art.52 C.P.

***CAUSE SOGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO***

Le cause soggettive di esclusione del reato sono quelle che o escludono il nesso psichico richiesto dal primo comma dell’art.42 C.P., la cosiddetta “suitas”, e sono:

* l’incoscienza indipendente dalla volontà

la forza maggiore

il costringimento fisico;

o escludono l’elemento soggettivo del reato, ossia il dolo o la colpa, e sono:

il caso fortuito

l’errore

* L’**incoscienza indipendente dalla volontà** si ha quando il soggetto pone in essere atti in uno stato di piena incoscienza, come ad esempio il delirio, la paralisi, il sonnambulismo, che, se pur non si traduce in una situazione di infermità di mente, è idoneo ad influire sul processo di formazione della volontà, quindi non si può parlare di infermità di mente. Ed è per questo che all’imputato non verrà applicata la misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico, come nel caso, invece, dell’infermo di mente.

La **forza maggiore** è ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la propria volontà ed in modo inevitabile, al compimento di una azione o di una inazione (l’individuo che travolto da una tromba d’aria viene sbalzato contro un altro soggetto e lo uccide). In tal caso la condotta non sarà attribuibile alla volontà del soggetto, la cui irresponsabilità è, ad ogni modo, sancita nell’art.45 del codice penale.

***Il costringimento fisico*** è invece una forma di forza maggiore determinata dall’uomo e non da un evento naturale. L’art.46 C.P. recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. Del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza”. In questo caso l’autore materiale del reato rappresenta solo il mezzo, una cd. *longa manus*, dell’autore della violenza.

Il **caso fortuito** è un avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce improvvisamente nell’azione del soggetto e che non può farsi risalire all’attività psichica dell’agente, neanche a titolo di colpa. È quindi un fatto causale preesistente, concomitante o sopravvenuto alla condotta dell’agente e indipendente da quest’ultima (l’automobilista che, percorrendo una strada a moderata velocità e nel rispetto delle norme, investa un motociclista proveniente ad alta velocità da una strada contromano). Il caso fortuito si differenzia dalla forza maggiore per l’imprevedibilità di un fattore che renda fatale il determinarsi dell’evento, mentre la caratteristica della forza maggiore è l’irresistibilità di un fattore naturale o umano che non permetta al soggetto di sottrarsi al compimento dell’azione. Caso fortuito e forza maggiore sono però accomunati dal fatto che l’onere della prova della loro sussistenza grava su colui che li invoca.

***L’ERRORE***

L’errore è, in linea generale, la falsa rappresentazione della realtà, sia essa fenomenica o normativa, che implica, quindi, un certo convincimento, errato, che incide sul processo formativo della volontà. Si è soliti classificare l’errore innanzitutto in relazione alle conseguenze che esso produce, distinguendo:

* l’**errore proprio**, che è quello che fa ritenere al soggetto di agire nel rispetto della norma giuridica, mentre in realtà la sta violando,

dall’**errore improprio**, ossia quando l’agente ritiene di commettere un reato mentre in realtà non viola alcuna norma penale.

l’**errore sul fatto**, che ha ad oggetto una situazione di fatto, vale a dire una realtà fenomenica.

dall’**errore sul diritto**, che ha, invece, ad oggetto una norma giuridica.

**errore di fatto**, la cui causa è una falsa rappresentazione, o ignoranza, di una situazione di fatto;

**errore di diritto**, quello causato da una falsa rappresentazione, o ignoranza, di una norma giuridica.

L’ignoranza della legge penale, art.5 C.P., non esclude la responsabilità, ossia l’ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile”, vale a dire di quell’ignoranza insuperabile da chiunque si fosse trovato nella situazione in cui l’agente ha operato, è dunque, un caso di **errore di diritto** per così dire “scusabile”, in quanto derivante da ignoranza inevitabile, che si configura solo in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma, o di un complesso di norme, da cui deriva il precetto penalmente sanzionato.

L’**errore sul fatto** è disciplinato dall’art.47 C.P., ed in particolare “L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente, ma occorre che sia essenziale, ossia cada su uno degli elementi essenziali per la sussistenza del reato (non sarà punibile il soggetto che per errore asporti una cosa altrui credendola invece di sua proprietà, dato che per il configurarsi del reato di furto è richiesta la conoscenza dell’altruità della cosa mobile).

Vi è l’**errore sulla legge extrapenale**, stabilendo che: “L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la responsabilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato”. È dunque un caso di errore di diritto che si configura quando l’errore cade su una legge extrapenale richiamata dalla norma penale (non risponderà di furto colui che, mal interpretando la normativa sui contratti, si appropri della cosa mobile prima della conclusione del contratto di compravendita, ritenendo, invece, di averla già acquistata).

Esiste, poi, anche il caso di **errore che cade sulle cause di giustificazione**, disciplinato dall’art.59, che stabilisce: “Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa (art.43 c.p.), la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.

Ritornando ora sulla fattispecie dell’errore improprio, possiamo dire che questo ricorre in due ipotesi, entrambe disciplinate dall’art.49 C.P., vale a dire nel caso di:

* **reato putativo**, disciplinato nel 1° comma dell’art.49 laddove stabilisce che: “Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato”. Il reato putativo può dipendere da:

un errore di diritto, quando si è convinti di commettere un reato, mentre in realtà la norma penale che lo prevedeva è stata abrogata;

un errore sulle cause di giustificazione, quando l’agente pone in essere un fatto corrispondente ad una norma penale ma in presenza di una causa di giustificazione che egli, però, non si rappresenta come esistente, credo di rubare mentre in realtà sussiste il consenso dell’avente diritto;

un errore di fatto, quando, mancando uno degli elementi essenziali richiesti per la sua sussistenza, il fatto compiuto non può essere inquadrato in una reale norma incriminatrice (ritengo di aver commesso un furto mentre in realtà ho asportato una cosa di mia proprietà).

**reato impossibile**, disciplinato nel 2° comma dell’art.49 che dispone: “La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”. Da ciò si desume che tale reato si configura in due ipotesi:

nel caso di inidoneità dell’azione posta in essere, ad es., quando un soggetto vuole abbattere un aereo in transito mediante un fucile di breve gittata;

nel caso di inesistenza dell’oggetto, ossia quando manca l’oggetto materiale del reato, vale a dire la persona o la cosa su cui cade l’attività fisica del reo (un terrorista spara contro le finestre di una caserma credendo che all’interno vi siano dei militari, mentre in realtà la caserma è disabitata). Poiché, dunque, il reato impossibile è tale proprio perché è impossibile che si verifichi l’evento dannoso o pericoloso, non può costituire reato e pertanto non è punibile.

Come abbiamo visto l’errore di regola incide sul processo di formazione della volontà, che in tal modo nasce viziata da una falsa rappresentazione della realtà. Ma l’errore può cadere anche nella fase successiva di esecuzione del reato, modificando il processo di attuazione pratica del volere. È questa l’ipotesi di *aberratio,* o **reato aberrante**, dove si configura una divergenza tra il “voluto” ed il “realizzato”, ossia tra lo sviluppo dell’avvenimento preveduto e quello effettivamente verificatosi nella realtà.

Il nostro codice penale prevede due ipotesi di ***aberratio***, e precisamente l’*aberratio ictus* e l’*aberratio delicti*. Per quanto riguarda *l’****aberratio ictus***, questa sì ha, in linea generale, quando per errore nei mezzi di esecuzione (il proiettile, deviando, uccide un soggetto diverso da quello cui era destinato) o per altra causa (nel momento in cui l’agente preme il grilletto, la vittima designata inciampa e cade, e il proiettile uccide un’altra persona), si cagiona l’offesa voluta a persona diversa da quella prescelta. Questa norma, dunque, rispondendo ai principi generali sull’elemento psicologico del reato, attribuisce all’agente una responsabilità a titolo di dolo, nel senso che l’agente risponde del fatto come se avesse colpito la persona che effettivamente voleva ledere, infatti è irrilevante l’identità della persona offesa, poiché, nel caso esemplare di omicidio, il bene tutelato è la vita in quanto tale, e la sanzione è semplicemente a carico di colui che lede suddetto bene.

Nel nostro codice sono, poi, previste due ipotesi di *aberratio ictus*:

*aberratio ictus monolesiva*, art.82 c1°, si verifica quando si arreca un’offesa ad una sola persona diversa;

*aberratio ictus plurilesiva*, art.82 c2°, si ha quando si offendono contemporaneamente sia la vittima predestinata, sia una o più persone differenti.

Per quanto riguarda, invece, l’***aberratio delicti***, questa ipotesi si verifica nel caso in cui, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, si realizza un reato diverso da quello voluto. In questo caso il soggetto risponderà a titolo di colpa per il reato non voluto. È il caso di colui che, sparando contro un soggetto, lo manca e colpisce accidentalmente un deposito di bombole a gas provocando un incendio. In tal caso, oltre all’ipotesi eventuale di tentato omicidio, l’agente risponderà anche di incendio colposo.

L’art.83 C.P., poi, come il precedente, prevede due tipi di *aberratio delicti*:

*aberratio delicti monolesiva*, art.83 c1°, viene realizzato un solo evento, diverso da quello voluto;

*aberratio delicti plurilesiva*, art.83 c2°, oltre all’evento non voluto, si realizza anche quello voluto. Intervengono quindi le norme sul concorso di reati, cosicché l’agente risponderà di un reato doloso e di un reato colposo, sempre che quest’ultimo sia previsto dall’ordinamento come tale.

***LE CIRCOSTANZE DEL REATO***

Il **reato circostanziato** si ha quando nella struttura del reato, oltre agli elementi essenziali, richiesti per l’esistenza del reato stesso, si aggiungono altri elementi accidentali e accessori, le circostanze appunto, che, incidendo sulla gravità del reato, determinano una variazione qualitativa e/o quantitativa della pena.

Il sistema delle circostanze prevede:

* le circostanze tipiche, espressamente indicate dalla legge e previste dagli artt.61 e 62 c.p.;

le circostanze indefinite, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice come le circostanze attenuanti generiche previste dall’art.62-bis C.P., modificato dalla legge 251/2005, oppure quelle contenute nella singola norma che dispongano una diminuzione di pena con l’espressione “il fatto sia di lieve entità”, o, con l’espressione “nei casi più gravi”, se si tratta di aggravante.

Per quanto riguarda la **classificazione delle circostanze**, queste sono distinte in:

* aggravanti o attenuanti, a seconda che comportino un aumento o una diminuzione della pena prevista;

oggettive o soggettive, a seconda che, ai sensi dell’art.70 C.P.

* attengano alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo, alle modalità dell’azione, alla gravità del danno o del pericolo derivato dal reato, alle condizioni o alle qualità personali dell’offeso (circostanze oggettive);

riguardino l’intensità del dolo, il grado di colpa, le condizioni o le qualità personali del colpevole, i rapporti tra il colpevole e l’offeso (circostanze soggettive);

antecedenti, concomitanti e susseguenti, a seconda che precedano, che accompagnino o seguano la condotta dell’autore del reato;

intrinseche ed estrinseche, a seconda che riguardino l’esecuzione e la consumazione del fatto criminoso oppure ne siano estranee e quindi consistano in fatti diversi e successivi realizzati dallo stesso agente o da persone diverse;

definite o tipiche e indefinite o generiche, a seconda che le circostanze siano o meno specificatamente individuate dalla legge negli elementi che le compongono;

comuni o speciali, a seconda che siano previste per tutti i reati, con esclusione di quelle con cui risultino incompatibili, o siano previste solo per determinati reati.

ad efficacia comune o speciale, a seconda che determino un aumento o una diminuzione di pena fino ad un terzo di quella prevista per il reato base (artt.63, 64, 65 c.p.) oppure, nel caso di quelle ad efficacia speciale, sia la legge stessa a stabilire una pena di specie diversa da quella ordinaria.

Prendiamo ora in considerazione l’art.61 C.P., in materia di **circostanze aggravanti comuni**, il quale ne richiama **11** ed in particolare stabilisce che: “Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

l’aver agito per motivi abietti o futili;

l’avere commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato;

l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;

l’avere adoperato sevizie, o l’avere agito con crudeltà verso le persone;

l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all’esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;

l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei poteri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’inadempimento delle funzioni o del servizio;

l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità.

Per quanto riguarda le **circostanze attenuanti comuni**, queste hanno una funzione opposta ma speculare alle circostanze aggravanti comuni. Ed in particolare dall’art.62 C.P. si desume che la loro ricorrenza comporta una diminuzione fino ad un terzo della pena edittale prevista per il reato, sono **6**:

1. l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

l’avere agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

l’aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale, o professionale, o delinquente per tendenza;

l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire, o l’aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

l’aver concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o la omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art.56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Per ciò che concerne, infine, le **circostanze attenuanti generiche**, queste sono state introdotte con l’art.62-bis al fine di mitigare la pena quando il caso concreto non rientri nelle ipotesi previste dall’art.62 C.P. Queste circostanze possono rilevarsi:

dai criteri individuati dall’art.133 che attribuisce al giudice il potere discrezionale di stabilire in concreto la pena facendo leva sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo;

anche al di fuori dei canoni dell’art.133, da una analisi completa e concreta del singolo fatto.

Ne sono esempio l’eventuale confessione spontanea dell’imputato, l’assenza di precedenti penali ecc. Occorre sottolineare, comunque, che la concessione di una circostanza attenuante generica è facoltativa, nel senso che il giudice ha la facoltà e non l’obbligo di concederle, dandone ovviamente adeguata motivazione. La recente legge 251/2005 che, come già detto, ha però aggiunto all’art.62-bis: “Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni”

***LE SANZIONI. LE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE***

***LE PENE E LE MISURE DI SICUREZZA***

Possiamo definire la pena come la conseguenza giuridica del reato o, più semplicemente, la punizione che la legge penale stabilisce e che conseguentemente l’Autorità giudiziaria infligge all’autore di un reato, dopo averne accertato la colpevolezza con la conclusione di tutti i gradi di processo penale. La pena ha dunque mantenuto il suo carattere retributivo di “castigo”, ossia di mezzo per riaffermare il principio di giustizia violato dal reo, ma ha altresì acquistato il carattere della “rieducazione” del condannato, ossia tendere al recupero di esso e al suo reinserimento all’interno della società.

La pena, nell’odierno ordinamento, è sottoposta ai seguenti principi costituzionali:

* art.27 Cost. che dichiara *“La responsabilità penale è personale”*, la pena presenta innanzitutto il carattere della “personalità”, nel senso che colpisce esclusivamente l’autore del reato;

in base ai principi generali, l’applicazione della pena è rigorosamente disciplinata dalla legge, che ne sancisce anche la irretroattività ex art.25 Cost. e art.1 C.P.;

per il cd. principio di inderogabilità della pena, deve essere sempre applicata all’autore del reato, una volta che è stata dimostrata la sua colpevolezza;

deve essere sempre “proporzionata” al reato.

Le pene possono essere innanzitutto classificate in

* **principali**, che sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna che conclude un processo penale;

**accessorie**, che conseguono direttamente alla condanna e sono aggiuntive alla pena principale. Riguardano particolari reati, possono essere temporanee o permanenti e tendono ad impedire la reiterazione dello stesso reato.

Le **pene principali** previste dal codice penale sono per i delitti:

* **l’ergastolo**, è la pena più grave e consiste nella privazione della libertà personale per tutta la vita (art.22);

**la** **reclusione**, è la privazione della libertà personale per un periodo di tempo determinato che va da **15 giorni** a **24 anni** (art.23);

**la** **multa**, consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro che non può essere inferiore a **5 euro**, né superiore a **5.164 euro** (art.24 c.p.);

per le contravvenzioni:

**l’arresto**, che è materialmente simile alla reclusione, ma va da **5 giorni** a **3** **anni** (art.25);

**l’ammenda**, che è invece simile alla multa, e consiste nel pagamento di una somma **non inferiore a 2 euro**, **né superiore a 1.032 euro** (art.26).

Le **pene accessorie** sono invece quelle elencate nel libro I° del C.P., al capo terzo del titolo secondo, e precisamente:

* l’interdizione dai pubblici uffici, che priva il condannato del diritto di elettorato o di eleggibilità e di ogni pubblico ufficio o incarico di pubblico servizio, e che può essere perpetua o temporanea. art.29 C.P.

l’interdizione da una professione o da un’arte, che può essere solo temporanea e priva il condannato di esercitare durante l’interdizione professioni o arti per le quali sono richieste particolari autorizzazioni;

l’interdizione legale, che comporta la perdita della capacità di amministrare o di disporre dei propri beni e può avere carattere perpetuo o temporaneo;

l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, che consegue a condanne per delitti commessi con abuso di potere o violazione dei doveri inerenti all’ufficio e può avere solo carattere temporaneo;

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, che può essere solo temporanea e consegue generalmente alla condanna per delitti contro la P.A. o l’economia e per altri reati specificatamente indicati dagli artt.316-bis C.P. e seguenti;

la decadenza o sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, che, oltre alla perdita o alla sospensione della potestà genitoriale, preclude altresì agli stessi di disporre dei beni del figlio;

la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, che è uguale alla relativa interdizione, ma consegue ad ogni condanna x contravvenzioni commesse con abuso di professione, arte ecc. art.35 c.p.;

la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, che è stata introdotta come pena accessoria dall’art.123 L. n.689/81 e consegua alla condanna per le contravvenzioni in violazione dei relativi doveri.

la pubblicazione della sentenza penale di condanna (art.36 c.p.)

Come abbiamo già visto, la determinazione concreta della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice il quale, oltre all’obbligo di motivare la decisione, è tenuto a tener conto della gravità del reato, desunta da alcuni elementi oggettivi, specificatamente elencati dall’art.133 C.P.

Oltre a questo il giudice, in forza del suo potere discrezionale, può sostituire la pena con altre sanzioni che vadano a sostituire delle pene detentive di breve durata. Tale possibilità è stata introdotta dalla già menzionata legge n.689/81, la quale prevede come sanzioni sostitutive:

* la semidetenzione, che si può avere in sostituzione di condanne a pena detentiva non superiore ad un anno, e che comporta l’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in carcere;

la libertà controllata, che si può avere in sostituzione di condanne a una pena detentiva non superiore a sei mesi, e che comporta l’obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza e di presentarsi almeno una volta al giorno presso la locale stazione dei Carabinieri, ed altri specifici divieti;

la pena pecuniaria, che può sostituire l’eventuale condanna a pena detentiva non superiore ai tre mesi, e che consiste nel versamento della somma di 38, 73 euro per ogni giorno dell’effettiva pena detentiva.

La pena ha, dunque, come carattere predominante, quello dell’intimidazione e, per così dire, dell’*“afflittività”*, nel senso che consiste in un castigo necessariamente consequenziale alla violazione di una norma penale. ***Un particolare tipo di sanzione è costituito dalle misure di*** ***sicurezza*** che svolgono una funzione diversa dalle pene, infatti ***tendono ad individuare la pericolosità del soggetto e a rieducarlo***. Le stesse a differenza delle pene sono applicabili oltre che ai soggetti imputabili anche a quelli non imputabili, esse si distinguono in***: detentive, non detentive, patrimoniali***. Le misure di sicurezza possono essere anche revocate, se i soggetti hanno cessato di essere socialmente pericolosi, in ogni caso per la revoca occorre che sia trascorso almeno il periodo minimo della misura di sicurezza stabilita; inoltre l’estinzione del reato impedisce l’applicazione della misura, solo il ministro della giustizia può revocare la misura anche prima che sia decorso il periodo minimo di durata.

Per cui al fine dell’applicazione delle misure di sicurezza occorre: la commissione di un fatto penalmente rilevante (reato o quasi reato) ed inoltre che vi sia la pericolosità del soggetto, accertata di volta in volta dal giudice; non si presume mai. Le misure di sicurezza si applicano a tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato perciò anche agli stranieri. Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento. L’esecuzione delle misure di sicurezza avviene

* immediatamente, se applicate con sentenza di proscioglimento,

dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, se aggiunte a pena detentiva,

dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta, se aggiunte a pena detentiva.

Se la persona si sottrae volontariamente all’esecuzione della misura di sicurezza il periodo minimo di durata della misura medesima ricomincia a decorrere dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione. È d’obbligo dire che, oltre alle sanzioni penali, come conseguenza di un illecito penale si possono avere, di regola, anche **sanzioni civili** quali:

* la restituzione, ossia il ripristino della situazione preesistente al compimento della fattispecie delittuosa;

il risarcimento del danno, ossia il pagamento di una somma di denaro che equivalga al danno arrecato;

le obbligazioni civili del condannato verso lo Stato, ossia il pagamento delle spese processuali, il rimborso delle spese conseguenti il mantenimento in custodia cautelare, il rimborso delle spese di mantenimento negli istituti penitenziari, atti a scontare la pena.

Per quanto riguarda l’azione per il risarcimento del danno, questa può essere esperita sia in un giudizio civile, che in un giudizio penale, con la relativa costituzione di parte civile, ex art.74 e segg. C.P.P.

*Classificazione delle misure di sicurezza*: possono essere personali, detentive, non detentive e patrimoniali.

**Misure di sicurezza personali detentive:**

1. *la colonia agricola o casa di lavoro*, qui sono assegnati i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, la durata minima è di un anno, essa è aumentata a 2 per i delinquenti abituali, a 3 per i delinquenti professionali e a 4 per i delinquenti per tendenza, la scelta infine fra colonia agricola o casa di lavoro è rimessa al giudice che la applica o al giudice di sorveglianza;

*casa di cura e di custodia*, essa è stabilita per i condannati psichicamente infermi o quelli intossicati dall’alcool o dalle sostanze stupefacenti e infine dagli effetti del sordomutismo, per l’applicazione ci deve essere la persistente pericolosità sociale;

*ospedale psichiatrico giudiziario*, è disposto per gli imputati prosciolti per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti per le quali la pena stabilita non può essere inferiore ai 2 anni;

*riformatorio giudiziario*, essa e prevista per i minori degli anni 14 e degli anni 18 riconosciuti non imputabili, dagli anni 18 riconosciuti imputabili e come tali condannati alla pena diminuita, essa è subordinata all’accertamento della pericolosità da verificare di volta in volta; durata minima è di 1 anno.

**Misure di sicurezza personali non detentive:**

1. libertà vigilata, limitazione della libertà personale destinata ad evitare le occasioni di nuovi reati; è fatto obbligo al vigilato di darsi al lavoro stabile, di non ritirarsi la sera dopo una certa ora e di non uscire la mattina prima di una certa ora; la durata minima di essa è di 1 anno, però nel caso fosse inflitta una pena della reclusione superiore a anni 10 essa non può essere inferiore a 3 anni;

il divieto di soggiorno, obbligo di non soggiornare in uno o più comuni o province; è applicabile sia per i delitti contro la personalità dello Stato (devastazione, saccheggio, strage) o contro l’ordine pubblico (istigazione a delinquere, associazione di tipo mafioso); la durata minima è di un anno;

il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, si applica ai condannati per ubriachezza abituale e a quei soggetti che hanno commesso reati a seguito della ubriachezza abituale; la durata minima è di un anno;

espulsione dello straniero dallo stato, quando ha riportato una condanna alla reclusione per un periodo non inferiore a 10 anni o in genere ad una pena detentiva per un delitto contro la personalità dello Stato.

**Misure sicurezza patrimoniali:**

1. la cauzione di buona condotta consiste nel deposito presso la cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore a 103 euro né superiore 2065 euro, oppure nella prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale. Si applica ai liberati dalla casa di lavoro o colonia agricola se il giudice non ordina la libertà vigilata – ai trasgressori degli obblighi di libertà vigilata - ai trasgressori del divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcoliche;

confisca, consiste nell’espropriazione da parte dello Stato di cose che servirono a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto.

***LE MISURE DI PREVENZIONE***

costituiscono uno strumento predisposto dallo Stato per tutelare la società da quei soggetti che, per le loro abitudini di vita, costituiscono un grave pericolo per la sicurezza pubblica. Esse sono disposte, a differenza delle misure di sicurezza, indipendentemente dalla commissione di un delitto: di qui anche il nome di misure ***“praeter delictum”*** o ***“ante delictum”*.**

I destinatari delle misure di sicurezza di cui alla L.1423/56 sono (art.1):

* coloro nei confronti dei quali debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;

coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose;

coloro nei confronti dei quali debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano abitualmente dediti alla commissione di reati che offendono omettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Presupposto per la loro applicabilità è la attuale pericolosità sociale del destinatario, da desumersi “sulla base di elementi di fatto” (precedenti penali e giudiziari, denunce per gravi reati, tenore di vita, frequentazioni, ecc.).

Le misure di sicurezza sono:

* il foglio di via obbligatorio;

la sorveglianza speciale;

l’obbligo e il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o abituale dimora, o una o più province.

Qualora queste persone indicate siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con **foglio di via obbligatorio**, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a 3 anni, nel comune dal quale sono allontanate. Alle persone che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale del questore (finalizzato ad informare il destinatario che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge), e quando tali persone siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata la misura di prevenzione della **sorveglianza speciale**, secondo le modalità di legge. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il **divieto dì soggiorno** in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province. Infine, nel caso in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto **l'obbligo del soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.** L'ambito di applicazione delle misure di prevenzione è stato ampliato dalla legislazione antimafia e da quella antiterrorismo.

***LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA***

Le cause di estinzione del reato e della pena estinguono la punibilità. La punibilità non è altro che l’applicabilità della pena, cioè la possibilità giuridica di irrogare la sanzione.

a***) cause di estinzione del reato***: estinguono la punibilità in astratto la quale ricorre quando sussistono tutti gli elementi richiesti dalla legge per infliggere la pena, ma non vi è stato ancora il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ossia lo Stato non applica la sanzione penale prevista dalla norma.

1) Morte del reo prima della condanna. Permangono tuttavia le obbligazioni civili nascenti dal reato.

2) Amnistia (art. 151 c.p.): è la rinuncia da parte dello Stato a far valere la propria potestà punitiva per determinati reati commessi in un certo lasso di tempo. Per cui l’amnistia può definirsi come un provvedimento generale e astratto che estingue la punibilità di soggetti che hanno commesso reati in un determinato periodo, comunque, anteriore all’entrata in vigore della stessa legge che concede il beneficio.

3) Prescrizione del reato: costituisce una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso e presuppone che non sia intervenuto nessun giudicato. Prevede diversi lassi di tempo a seconda della gravità del reato e l’ergastolo non si prescrive mai.

4) Oblazione: consiste nel pagamento di una somma di denaro che ha come effetto, quello di degradare il reato in illecito amministrativo, quindi di estinguerlo. Questa può essere richiesta nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda e nelle contravvenzioni punite con arresto o ammenda. Nel primo caso l’interessato ne può fare richiesta e ha un vero e proprio diritto di esservi ammesso. Nel secondo caso è facoltà del giudice ammettervi o meno l’interessato.

5) Sospensione condizionale della pena: sono quei casi in cui l’autorità giudiziaria inflitta una certa pena ne sospende l’esecuzione a condizione che, entro un certo periodo di tempo, il colpevole non commetta un nuovo reato. In tali ipotesi, se l’illecito viene commesso, il reo sconterà insieme la vecchia e la nuova pena; se invece nel tempo stabilito non verrà commesso altro reato, quello vecchio sarà estinto. La sospensione della esecuzione della pena è ordinata per 5 anni per i delitti e per 2 anni per le contravvenzioni; il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio.

6) Perdono per i minori degli anni 18: consiste nella rinuncia dello Stato a condannare il colpevole di un reato in considerazione della sua età e per consentirgli un più rapido recupero sociale. Ai fini della concessione del beneficio occorre che il colpevole all’epoca della commissione del reato non abbia superato gli anni 18, non deve mai essere stato condannato per delitto i che il reato commesso non sia grave. La concessione del beneficio è rimessa al giudizio del giudice il quale perdona il minore quando presume che si asterrà da commettere ulteriori reati.

b) ***cause di estinzione della pena***: estinguono la punibilità in concreto la quale ricorre con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Non è eseguita la pena inflitta dal giudice.

1) Morte del reo dopo la condanna, estinzione delle pene accessorie e principale ma non obbligazioni civili” risarcimento danni”.

2) Amnistia impropria (art. 151): riguarda reati per i quali è già stata pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna e impedisce l’esecuzione della pena o ne paralizza la prosecuzione.

3) Indulto: è un atto di clemenza generale che non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena principale: quest’ultima è in tutto o in parte condonata o commutata in altra specie di pena. L’indulto estingue la pena principale ma non le pene accessorie e permangono gli effetti della condanna.

4) Grazia: è un atto di clemenza del Presidente della Repubblica essenzialmente individuale cioè che va a beneficio di una sola persona il quale presuppone una sentenza di condanna irrevocabile. È un atto rimesso al potere discrezionale del Presidente della Repubblica e opera solo sulla pena principale condonandola in tutto o in parte.

5) Prescrizione della pena: è una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva e può verificarsi dopo una sentenza di condanna non eseguita. L’ergastolo non si prescrive mai.

6) Liberazione condizionale: la concessione di tale liberazione rappresenta un premio per il condannato che durante il periodo di detenzione abbia dato prova costante di buona condotta.

7) Riabilitazione: tale istituto estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.

***DIRITTO PROCESSUALE PENALE E PENALE TRIBUTARIO E COMPUTISTERIA***

***LA P.G: ORGANI, FUNZIONI, DIPENDENZA. NOZIONE E FUNZIONI DELLA P.G.***

La P.G., come soggetto del procedimento penale, ha la titolarità di poteri investigativi autonomi fino a quando il P.M., cui essa deve riferire la notizia di reato senza ritardo, non abbia assunto la direzione delle indagini ed impartito le direttive necessarie (art.348). In particolare il 2° comma dell’art.50 stabilisce che la PG svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Tuttavia, anche dopo l’assunzione della direzione delle indagini da parte del PM, la PG può svolgere atti di propria iniziativa ("indagini parallele"), che comunque dovranno essere coordinate con le indagini disposte dal P.M. Da tutto ciò consegue che la P.G. è centro propulsivo del procedimento, ma non del processo, perché tutta l’attività svolta davanti al giudice è affidata al solo P.M. La polizia giudiziaria è un soggetto procedimentale ma *non* una parte processuale, perché davanti al GUP o al giudice dibattimentale, non può iniziare né proseguire l’azione penale, di cui unico ed esclusivo titolare è il PM.

Il codice di rito la colloca la PG tra i soggetti del procedimento, dedicandole un autonomo titolo e cioè il Titolo III del Libro I (artt.55-59). A seconda delle funzioni esercitate, le FF.PP. si distinguono in:

* POLIZIA DI SICUREZZA, cura tutte le attività *ante delictum*, ossia la prevenzione dei reati nonché il mantenimento dell’ordine pubblico;

POLIZIA GIUDIZIARIA, invece cura tutte le attività *post delictum* e cioè la repressione dei reati già commessi. In particolare l’art.50 individua le funzioni della P.G., stabilendo che essa svolge, anche di propria iniziativa:

l’attività informativa, consistente nell’acquisizione della notizia di reato e nel riferire la medesima al PM; gli atti con cui la polizia giudiziaria viene a conoscenza della consumazione di reati sono tipici (denuncia, referto, querela, istanza) e atipici (quelli che scaturiscono da fonti anonime o confidenziali);

l’attività investigativa, consistente nel ricercare l’autore del reato;

l’attività repressiva, consistente nell’impedire che i reati siano portati a conseguenze ulteriori;

l’attività assicurativa consistente nel compimento degli atti necessari per assicurarsi le fonti di prova. L’attività assicurativa si distingue in *personale* (l’arresto in flagranza, il fermo di indiziato di delitto), ed in *reale* ossia il sequestro, che può essere preventivo art.321, diretto ad impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; probatorio (art.354, diretto a conservare le tracce e le fonti di prova pertinenti il reato; conservativo(artt.316 e ss., diretto ad assicurare, attraverso il congelamento dei beni dell’indagato, le spese del procedimento ed eventuali risarcimenti.

Esemplificando, le funzioni della P.G. ex art.55 possono riassumersi nelle seguenti:

* prendere notizia dei reati;

impedire che questi vengano portati a conseguenze ulteriori;

identificare gli autori dei reati;

compiere gli atti ritenuti necessari per assicurare le fonti di prova;

raccogliere quanto possa servire per l’applicazione della legge penale (artt.347 e 357).

Art.109 Cost.:*“l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.* Tale disponibilità però implica una dipendenza funzionale della PG al Procuratore della Repubblica e in alcuni casi anche una dipendenza organica, così come avviene per le sezioni di PG istituite presso ogni Procura della Repubblica. Va infine precisato che la distinzione tra polizia di sicurezza e polizia giudiziaria è, ovviamente, una distinzione di funzioni più che di organi, perché non è raro che la stessa unità operativa svolga funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

***LA STRUTTURAZIONE DELLA P.G.***

La polizia giudiziaria dipende dall’A.G. dipende solo funzionalmente e a seconda del diverso grado di dipendenza funzionale e della diversa incidenza del potere direttivo del P.M., è strutturata secondo lo schema seguente:

***Sezioni di P.G***.: composte da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza; esse rappresentano il livello più intenso di dipendenza funzionale, in quanto sono adibite in via esclusiva e continuativa all’attività di P.G.; sono istituite presso gli uffici della Procura della Repubblica e risultano costituite da personale in numero non inferiore al doppio rispetto a quello dei magistrati addetti; dipendono dai magistrati dell’ufficio presso il quale sono istituite ed il relativo personale non può essere distolto dall’attività di P.G. cui è assegnato, se non per disposizione del magistrato da cui dipende.

***Servizi di P.G***.: realizzano il livello intermedio di dipendenza funzionale. Svolgono attività di P.G. in via esclusiva e continuativa al pari delle Sezioni, ma si distinguono da queste ultime per la diversità di ubicazione e per il diverso rapporto con la A.G.; sono istituiti presso le Questure, i comandi dell’Arma e della G.d.F., adibiti con continuità al compimento delle indagini, ma conservano la dipendenza originaria, essendo prevista solo una funzione di sorveglianza e controllo sull’efficienza di tali servizi da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

***Organi di P.G.***: rappresentano il livello più blando di dipendenza funzionale, poiché essi sono normalmente investiti di funzioni amministrative, ma sono tenuti per legge ad espletare indagini a seguito dell’apprensione di una notizia di reato (ispettore del lavoro, vigili urbani, etc.).

Occorre tuttavia ricordare che, accanto a questa dipendenza di tipo funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero, permane una dipendenza di tipo strutturale degli organi di polizia dal ministero in cui è incardinato il corpo di appartenenza.

***GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI P.G.***

Gli Ufficiali ed Agenti di P.G. possono essere:

* a competenza generale, che comprende quei soggetti che possono compiere attività di P.G. in relazione a tutti i tipi di reati;

a competenza speciale o limitata, cioè quei soggetti cui è attribuita tale qualifica da leggi speciali solo per la ricerca e l’accertamento di determinate specie di reati nei limiti del servizio cui sono destinati.

Non fanno parte del personale della PG, tutti quei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che, pur avendo l’obbligo di denuncia, non hanno né il potere, né il dovere di compiere l’attività investigativa che il CPP assegna alla polizia giudiziaria.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria a competenza generale vengono individuati nei seguenti soggetti:

* militari: ufficiali superiori, inferiori, ispettori e sovrintendenti dei CC. e della G.d.F.;

civili: dirigenti, funzionari o ispettori e sovrintendenti della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale; dirigenti, commissari, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato;

Sindaci nei comuni ove non abbia sede un ufficio di P.S., un Comando dei CC. o della G.d.F...

Gli agenti di polizia giudiziaria a competenza generale sono suddivisi in:

militari: appuntati e carabinieri dell’Arma, appuntati e finanzieri della G.d.F.;

civili: agenti ed assistenti della Polizia di Stato, agenti ed assistenti della Polizia Penitenziaria ed appuntati e guardie del Corpo Forestale dello Stato.

Gli ufficiali di P.G. a competenza limitata comprendono una categoria numerosa si soggetti:

* funzionari ed agenti del Ministero delle Attività produttive;

i comandanti di Corpo, di Distaccamento o di posto delle Forze Armate;

gli ispettori del lavoro;

gli ufficiali e sottufficiali dei vigili del Fuoco;

i responsabili del servizio e gli addetti al coordinamento e al controllo della polizia municipale.

Gli agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata comprendono:

* le guardie giurate;

gli agenti giurati dello Stato, delle Province e dei Comuni;

i guardiapesca e guardiacaccia.

Si definiscono ausiliari di polizia giudiziaria, tutte quelle persone “idonee” a compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche a favore e su specifica richiesta degli ufficiali di P.G. in base all’art.348, ultimo comma. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria gli ufficiali di P.G. possono trovarsi nella necessità urgente di avvalersi di persone “idonee” a svolgere accertamenti che richiedono una specifica competenza tecnica, le quali, per obbligo di legge, non possono rifiutare la loro opera. Dette persone, che durante lo svolgimento del mandato acquistano la qualifica di pubblici ufficiali, sono tenuti a svolgere l’accertamento sotto la direzione e con la collaborazione degli ufficiali di P.G. ed a rispettare il segreto istruttorio.

***CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA***

Sono schematicamente le seguenti:

* *ausiliarietà e collateralità* all’attività dell’autorità giudiziaria, che deve essere esercitata non appena si verifica un reato in quanto diritto-dovere dello Stato di agire per far valere la sua pretesa punitiva;

*preliminarietà*, l'attività di P.G. precede l’intervento del P.M. e della sua direzione delle indagini;

*concretezza*, perché l'attività riguarda sempre situazioni concrete;

*immediatezza*, in quanto si manifesta in atti e provvedimenti che devono essere eseguiti senza ritardo;

*coercizione*, poiché non deve incontrare ostacoli nel suo svolgersi e le sue finalità devono essere realizzate anche impiegando, ove occorra, l’uso della forza.

***GLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA***

*"La PG deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che siano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale"* (art.55 C.p.p.).

Tutta l'attività di PG è infatti finalizzata, come quella del pubblico ministero, verso lo scopo specifico di consentire a quest'ultimo di avvalorare le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale (art.326 C.p.p.). Si va cioè alla ricerca ed alla acquisizione di tutte le fonti di prova, e si procede al compimento di ogni attività e accertamento che consenta al PM di rendere fondata la notizia di reato e la sua convinzione circa la sussistenza dei presupposti per dare inizio al processo penale.

Le funzioni di polizia giudiziaria possono essere ripartite in:

1. **attività di informazione**, che attiene l'acquisizione e la comunicazione della notizia di reato;

**attività di investigazione**, che attiene la ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati;

**attività di assicurazione**, che consiste nel mantenere la disponibilità dei risultati delle investigazioni, evitando in tal modo il rischio di dispersione di quanto è stato appreso;

**attività esecutiva e strumentale**: la prima attinente lo svolgimento di compiti esecutivi volti ad assicurare l'effettiva attuazione dei provvedimenti dell'AG; la seconda attinente il compimento di atti volti a consentire ai soggetti interessati di esercitare diritti e facoltà;

**attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria**, che consiste in tutte quelle attività, che la PG è legittimata a compiere su delega o provvedimento del PM, dopo che ha assunto la direzione delle indagini.

***IL PROCESSO VERBALE***

Ai sensi dell’art.135, il processo verbale è l’atto compilato dal PU per fare fede delle operazioni compiute o delle dichiarazioni ricevute da lui o da un altro PU che egli assiste.

***ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE***

L'attività di informazione si divide in due fasi:

1. l'acquisizione della notizia di reato (art.330 C.p.p.) da parte della polizia giudiziaria;

la comunicazione della notizia di reato dalla stessa PG al pubblico ministero (art.347 C.p.p.).

***LA NOTITIA CRIMINIS***

Le indagini preliminari vengono avviate a seguito di una notizia di reato, che può pervenire alla PG o al P.M.. Quest'ultimo, ricevuta la segnalazione, assume la direzione delle indagini, dando alla P.G. le direttive ritenute opportune (art.327). La *notitia criminis* va iscritta nell'apposito registro (art.335); tale iscrizione fa decorrere il termine per le indagini preliminari (art.405) e può comportare l'attribuzione di competenza territoriale in particolari ipotesi. Di seguito sono illustrate le fonti da cui la P.G. o il P.M. attingono le notizie di reato.

***L'INFORMATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA***

È la prima fonte da cui il P.M. attinge la *notitia criminis*. Rappresenta uno strumento di comunicazione, rappresentazione e conoscenza dell’inizio di una attività investigativa. L’informativa della PG rappresenta una specie qualificata di denuncia proveniente dai pubblici ufficiali qualificati come agenti o ufficiali di PG (art.347). La natura di segnalazione di reato dell’atto in esame implica che con esso debbono essere riferiti gli elementi essenziali del fatto, le risultanze raccolte e le attività compiute, con indicazione delle fonti di prova e dei soggetti utili ai fini delle indagini (indagato, persona offesa, persona informata dei fatti).

In ordine ai termini di trasmissione della *notitia criminis* la regola prevede:

* l’inoltro “senza ritardo” (art.347, comma 1), in via generale;

il termine di 48 ore, nel caso in cui siano state compiute dalla P.G. attività c.d. *garantite*, per le quali sussistono esigenze di immediata tutela dei diritti di difesa dell’indagato (art.347, comma 2 bis);

la comunicazione *immediata*, anche orale, della notizia di reato per particolari delitti di CO.

La *forma* dell’informativa è sempre *scritta*; tuttavia, la pre-informativa può essere anche verbale, telefonica, consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica (art.108-bis disp. att.).

***LA DENUNCIA***

è l’atto con cui una persona (priva della qualifica di ufficiale o agente di PG), anche se diversa dalla persona offesa dal reato, informa il PM o un ufficiale di PG di un fatto che può costituire reato perseguibile d’ufficio. Può provenire da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ed è destinata al P.M. in quanto organo di indagine, che va informato di fatti suscettibili a determinare l’esercizio dell’azione penale. La denuncia, che di norma va integrata da accertamenti di P.G., può essere presentata al P.M. o ad un ufficiale di P.G. La sua presentazione è:

facoltativa per i privati, i quali non hanno limiti di tempo e possono presentarla oralmente; in tal caso il P.M. o l’ufficiale di P.G. che la ricevono ne redigono verbale, che è sottoscritto dal denunciante

obbligatoria per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, negli stessi termini dell’informativa di reato (senza ritardo) ed in forma scritta, quando la notitia criminis sia stata appresa nell’esercizio o a causa della loro funzione o servizio. Oggetto della denuncia sono gli elementi essenziali del fatto, le risultanze raccolte e le attività compiute con l’indicazione delle fonti di prova e dei soggetti in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’indagine.

***IL REFERTO***

È una delle fonti da cui il P.M. attinge la *notitia criminis*. In particolare il referto è la segnalazione di reato proveniente dagli esercenti una professione sanitaria che abbiano prestato la loro assistenza o opera a casi patologici nei quali si può configurare un delitto perseguibile d’ufficio. L’obbligo non sussiste quando trattasi di contravvenzione e quando, pur trattandosi di delitto, il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Il referto ha forma scritta ed il suo contenuto è focalizzato sulla persona assistita e sull’intervento prestato. In esso, infatti, devono essere indicate le generalità della persona o gli elementi utili per identificarla, il suo domicilio e le circostanze dell’intervento professionale. Con riferimento al fatto reato vanno riferite le notizie sulle sue circostanze, sui mezzi col quale il fatto è stato commesso e sugli effetti già derivati o derivabili. Il referto può essere, a scelta, presentato al P.M. od a un ufficiale di PG del luogo dell’intervento prestato o a quello più vicino. L’obbligo deve essere adempiuto al massimo entro 48 ore e, “*quando vi sia pericolo nel ritardo, immediatamente*”. È consentita la presentazione di un unico referto cumulativo ad opera di tutti i soggetti che hanno prestato assistenza.

***LA QUERELA***

È la dichiarazione, contenuta in un atto o resa oralmente, con la quale - personalmente o a mezzo di procuratore speciale - la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante manifestano la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. La querela rappresenta una condizione di procedibilità, ma contiene contestualmente l'informazione sul fatto-reato. Il diritto di querela (art.120 c.p.) spetta alla persona offesa da un reato per il quale non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. In taluni casi, il titolare lo esercita attraverso un rappresentante volontario (procuratore speciale) o legale. La querela va fatta - oralmente o per iscritto - al PM, a un ufficiale di PG (non anche ad un agente) o, all'estero, ad un agente consolare. Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenere l'attestazione della sua ricezione. Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l'arresto, la querela può essere proposta - anche oralmente - anche ad un agente di PG presente nel luogo. Il diritto di querela deve essere esercitato entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. La querela può avere la forma orale o scritta. Nel primo caso verrà redatto verbale a cura dell'autorità che la riceve che sarà sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale. Nel secondo caso l'atto di querela dovrà invece essere sottoscritto dall'uno e dall'altro. E’ necessario che la querela contenga, oltre all'indicazione del fatto-reato - ed eventuali notizie in merito al suo autore e relative fonti di prova - la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine allo stesso e venga così punito il colpevole. Al diritto di proporre querela si può rinunciare. La rinuncia implica la perdita del diritto di proporre querela, e può essere:

* espressa, quando l'atto è redatto in forma scritta;

tacita, quando chi ha facoltà di proporla ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia presuppone che la querela non sia stata ancora presentata, perché se così fosse, si dovrebbe parlare allora di remissione che rappresenta l'atto con il quale la persona offesa o chi la rappresenta propone la revoca della querela. La remissione può essere espressa o tacita, e comporta che le spese del procedimento siano a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto. Non è però consentita per i reati sessuali in quanto essa è irrevocabile. La remissione, per essere efficace e produrre di conseguenza l'estinzione del reato deve però essere accettata. La remissione non produce effetto se il querelato l'ha, espressamente o tacitamente, ricusata. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

***NOTIZIE ATIPICHE***

Tra le fonti atipiche troviamo le comunicazioni anonime (quelle che provengono da persone non identificate o non identificabili), le delazioni confidenziali (ossia notizie di reato provenienti dai c.d. *confidenti di polizia*), le fonti aperte (notizie di stampa e dei *mass*-*media* in genere).

**LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ**

L’azione penale è per sua natura obbligatoria, sia nel momento del suo inizio, sia in quello della prosecuzione. Tuttavia, in talune ipotesi il corso dell'azione è condizionato da manifestazioni di volontà promananti da soggetti diversi dal P.M., titolare dell'azione stessa: sono queste le *condizioni di procedibilità*, in mancanza delle quali il P.M. non può iniziare né proseguire l'azione penale.

Va però osservato che l'art. 346, dopo aver richiamato quanto disposto per l'autorizzazione a procedere dall'art. 343, consente il compimento di atti di indagine preliminare in mancanza di una condizione di procedibilità purché la condizione possa ancora sopravvenire e si tratti di attività urgente.

Gli istituti rientranti nelle condizioni di procedibilità sono quelli della *querela*, *istanza*, *richiesta* ed *autorizzazione a procedere*.

**L’ISTANZA DI PROCEDIMENTO**

Consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chiede che si proceda contro i responsabili di taluni delitti commessi all’estero da stranieri o da cittadini italiani, delitti che, se fossero stati compiuti nel territorio dello Stato,sarebbero perseguibili di ufficio (artt. 9 e 10 cp).

L’istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela (art. 341).

A differenza della querela, essa è irrevocabile e può essere proposta entro tre mesi dalla ricezione della notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza del colpevole sul territorio dello Stato; al pari della querela, inoltre, si estende di diritto a tutti gli autori del reato e vale anche se proviene da uno solo degli offesi.

**LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO**

Consiste in una manifestazione di volontà punitiva spettante al Ministro della giustizia (art. 342) ed é irrevocabile.

La necessità della richiesta scaturisce dalla natura del reato ovvero da ragioni di opportunità politica.

E’ prevista per:

􀁸 i delitti in danno al Presidente della Repubblica (sostituisce la querela);

􀁸 alcuni delitti politici o comuni commessi all’estero da stranieri o da cittadini italiani (artt. 8, 9, 10, 127 c.p.); a volte, però, per l’esercizio dell’azione penale è necessaria anche la presenza dell’imputato nel territorio dello Stato e, se il reato è punibile a querela di parte, anche la querela della persona offesa.

**L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

L’autorizzazione a procedere è l'atto con cui l'autorità competente (Camera o Senato, Corte Costituzionale, Ministro della giustizia) consente l'esercizio dell'azione penale rimuovendo l'ostacolo frapposto da particolari disposizioni di legge (art. 343). Una volta concessa è irrevocabile.

La competenza delle suddette autorità è così suddivisa:

􀁸 Camera o Senato, per i reati commessi dal presidente del consiglio e dai ministri (cfr. art. 96 Cost.);

􀁸 Corte Costituzionale, per i procedimenti a carico dei membri della Corte stessa;

􀁸 Ministro della Giustizia, per la procedibilità di determinati reati (ad es. artt. 8, 9, 10, 313 c.p.)

La necessità di autorizzazione può dunque essere determinata dalla qualità personale dell’imputato (ministro, membro corte costituzionale) o dalla natura del reato.

La richiesta di autorizzazione a procedere va formulata dal P.M. all’autorità competente entro 30 gg. dalla iscrizione della notizia di reato (art. 344).

A seguito della riforma dell'art. 68 Cost. sull’immunità parlamentare, è stata abolita l’autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del parlamento nazionale ed europeo: per tali soggetti, quindi, attualmente l’autorizzazione necessita solo per operare nei loro confronti perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, sequestri di corrispondenza, fermo, misure cautelari personali (salvo la flagranza di delitto che imponga l'arresto.

In pendenza del procedimento di autorizzazione, possono essere compiuti atti investigativi diversi da quelli indicati (es.: perizie, consulenze tecniche). Gli atti compiuti in violazione di tale divieto sono inutilizzabili.

***Classificazione delle misure cautelari e caratteristiche generali***

Le misure cautelari si distinguono in:

􀁸 misure cautelari personali (limitano la libertà personale);

􀁸 misure cautelari reali (incidono sul patrimonio)

Le *misure cautelari personali* costituiscono limitazioni di libertà personali assistite dalla garanzia giurisdizionale sin dal momento iniziale, venendo esse disposte da un giudice sia se richieste nella fase delle indagini preliminari, sia in quella processuale. Tali misure investono l’intera personalità dell’accusato e si distinguono in:

􀁸 misure *coercitive*, quelle che sopprimono o limitano la libertà personale;

􀁸 misure *interdittive*, quelle che pongono limiti a taluni diritti e facoltà personali.

Le misure cautelari personali coercitive sono suddivise in:

􀁸 *misure custodiali*, che comportano la soppressione della libertà fisica. Il periodo di sottoposizione a tali misure è detratto dalla eventuale pena da espiare con la sentenza definitiva.

Esse sono denominate:

*- custodia cautelare in carcere* (art. 285);

*- arresti domiciliari* (art. 284);

*- custodia cautelare in luogo di cura* (art. 286).

􀁸 *misure non custodiali*, che implicano la limitazione, ma non la soppressione della libertà di locomozione. Esse sono:

*- divieto di espatrio* (art. 281);

*- divieto di dimora* (art. 283);

*- obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria* (art. 282);

*- allontanamento dalla casa familiare* (art. 282*bis*);

*- obbligo di dimora in un dato comune* (art. 283).

Le misure cautelari interdittive limitano temporaneamente l’esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto ovvero in parte, ed hanno durata massima di mesi due. Vanno detratte dalla durata della pena accessoria di contenuto equivalente inflitta con sentenza definitiva. Si distinguono in tre tipologie:

􀁸 *sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori*; (art. 288);

􀁸 *sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio* (art. 289);

􀁸 *divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali* (art. 290).

Le misure cautelari reali sono:

􀁸 il sequestro conservativo (art. 316);

􀁸 il sequestro preventivo (art. 321).

Quando il P.M. chiede l'applicazione di una misura cautelare, quale che essa sia, il giudice deve operare una valutazione complessa, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalla legge: ove riscontri la sussistenza di un'esigenza cautelare, è obbligato all'applicazione di una misura, che dovrà essere scelta

seguendo altri parametri (anch'essi previsti dalla legge: sono i c.d. “criteri di scelta”, che costituiscono veri e propri parametri di «discrezionalità tecnica»).

Le misure cautelari personali coercitive ed interdittive

Per poter esercitare il potere cautelare è necessario che ricorrano alcuni *presupposti*, quali:

􀁸 delitto (e non contravvenzione: artt. 280-287);

􀁸 pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni per le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere (art. 280, comma 1) e per le misure interdittive (art. 287); pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni per la custodia cautelare in carcere (art. 280, comma 2), salvo che si sia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (art. 280, comma 3);

􀁸 gravi indizi di colpevolezza (art. 273), ovvero la presenza di elementi idonei a condurre in un futuro processo ad una probabile condanna;

􀁸 sussistenza di almeno una delle seguenti esigenze cautelari (art. 274):

(a) *specifiche ed inderogabili* esigenze probatorie relative a situazioni di *pericolo di inquinamento probatorio concreto ed attuale*

(b) *fuga o pericolo di fuga* (quando la pena applicabile in concreto superi i due anni di reclusione: anche in tale caso le esigenze cautelari devono fondarsi su circostanze espressamente indicate - art. 274, comma 1, lett. *B);*

(c) *reiterazione del reato* (soggetto pericoloso che, se lasciato libero, potrebbe commettere nuovamente reati della stessa indole).

Per la scelta delle misure cautelari personali da adottare, il giudice deve far riferimento ai seguenti criteri (art. 275):

􀁸 *adeguatezza* rispetto alle esigenze cautelari da soddisfare in concreto (art. 275, comma 1), da verificarsi anche successivamente (art. 299);

􀁸 *proporzionalità* rispetto all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (art. 275, comma 2

􀁸 non può essere disposta la misura della custodia cautelare cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma *2 bis*);

􀁸 gradualità nella scelta (art. 275, comma 3: la custodia cautelare è *extrema ratio)*;

􀁸 *obbligatorietà,* nel caso in cui si proceda per i delitti di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) o per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 41*6 bis c.p.* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (art. 275, comma 3).

Vi sono anche specifiche norme che riguardano particolari condizioni soggettive (art. 275, commi 4 e 4 bis).

Non può disporsi la custodia in carcere, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti di:

􀁸 donna incinta;

􀁸 madre di prole inferiore a 3 anni con lei convivente;

􀁸 padre, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare

assistenza alla prole;

􀁸 ultrasettantenne;

􀁸 malati affetti da AIDS conclamata;

􀁸 malati terminali o gravi.

In tali casi il giudice, a determinate condizioni, potrà optare per l’applicazione di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere (art. 275, commi 4 ter, quater e quinques).

Dopo essere state applicate, le misure coercitive od interdittive, attesa la loro finalità cautelare ed il carattere contingente, *possono essere* revocate, modificate o sostituite *dal giudice quando vengano meno o mutino le esigenze* *che le hanno determinate* (art. 299).

In particolare:

􀁸 *la revoca* è un fenomeno estintivo che si verifica quando vengono a cessare i presupposti che avevano giustificata l’adozione della misura, ossia i gravi indizi e/o le esigenze cautelari;

􀁸 *la sostituzione* è la conversione di una misura in altra misura, appartenente o meno alla stessa categoria (coercitivo o interdittiva) e di maggiore o minore gravità;

􀁸 *la modificazione* è la variazione delle modalità applicative della misura, in modo che questa risulti più o meno gravosa.

L*’applicazione* della misura avviene con *provvedimento del giudice, su richiesta del P.M.* (non *ex officio*)*.*

Competente a decidere nel corso delle indagini preliminari è il G.I.P.; nel corso dell’udienza preliminare è il G.U.P.; nel corso del processo il giudice innanzi al quale esso pende.

La nuova formulazione del primo comma dell'art. 291 prevede che il P.M. debba trasmettere al giudice, unitamente alla richiesta di applicazione di una misura cautelare, non soltanto gli *elementi* che sono a fondamento di essa, ma anche quelli *«a favore dell’imputato* e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate». La legge consente al giudice di applicare una misura meno grave, quando egli, pur riconoscendo la sussistenza delle esigenze cautelari prospettate dal P.M., ritenga che la misura cautelare da questi proposta sia eccessiva. Si sottrae cosi il giudice all'alternativa secca (che avrebbe dovuto garantire la sua terzietà) di applicare la misura richiesta o di non applicarne alcuna, anche quando il P.M. attribuisca carattere vincolante alla sua richiesta.

Il provvedimento applicativo assume la forma di *ordinanza motivata* che dovrà contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi indicati nell'art. 292.

All'esecuzione dell'ordinanza dovrà seguire l'interrogatorio della persona che vi è assoggettata: tale *interrogatorio,* c.d. di *garanzia,* è stato notevolmente modificato dalla riforma che lo ha, innanzitutto, reso *necessario* a seguito di qualsivoglia misura cautelare e non più della sola custodia cautelare. Esso deve intervenire nel termine di dieci giorni (ex art. 294, comma 1 *bis, se si tratta di* *altro tipo di misura*); se, al contrario, si tratta di custodia cautelare in carcere resta fermo il più breve termine di 5 giorni (salvo che il P.M. non richieda che esso avvenga nel termine di 48 ore per evitare pregiudizio alle esigenze investigative *ex* art. 294, comma *1 ter)* (art. 294, comma 1). L'obbligo dell'interrogatorio sussiste non solo nella fase delle indagini preliminari (fase durante la quale, com'è ovvio, sarà il G.I.P. a procedere all'interrogatorio), ma anche allorché la misura venga eseguita dopo l'esercizio dell'azione penale fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

***IL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO***

Ricevuta una notizia di reato, il primo adempimento dovuto dal PM è dato dall’iscrizione della medesima nell’apposito registro delle notizie di reato ex art.335, unitamente al nominativo della persona alla quale è attribuito il reato (se è noto o comunque quando risulterà tale). Il PM, inoltre, ha l’obbligo di aggiornare l’iscrizione se risulta modificata la qualificazione giuridica o le circostanze del fatto. Se a carico della stessa persona sono addebitati reati concorrenti oppure se lo stesso fatto viene addebitato anche ad altre persone, si dovrà procede ad una nuova iscrizione. Dal giorno dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, decorre il termine di durata massima delle IP che di regola è di 6 mesi (prorogabile dal GIP): entro tale termine il PM deve decidere se esercitare l’azione penale, chiedere l’archiviazione oppure chiedere la proroga delle indagini. Una volta iscritto il nome dell’indagato nel registro, le indagini, di regola, continuano a svolgersi in segreto: se non viene compiuto un atto conoscibile o non viene disposta una misura cautelare, l’indagato non acquisisce una conoscenza ufficiale del PP a suo carico.

Tuttavia, oggi, anche prima del compimento di un atto conoscibile (ad esempio l’interrogatorio, previa notifica dell’informazione di garanzia), lo stesso indagato, la persona, offesa e i rispettivi difensori possono acquisire formale conoscenza del procedimento, qualora richiedano alla segreteria del PM di avere conoscenza delle iscrizioni che li riguardano. A tal proposito, l’ultimo comma dell’art.335 stabilisce che se sussistono specifiche esigenze relative all’attività di indagine (se c’è il pericolo di inquinamento delle prove), il PM, nel decidere sulla richiesta, può disporre con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per *un periodo non superiore a 3 mesi e non rinnovabile*. L’art.335, infine, precisa che quando si procede per delitti di CO, criminalità mafiosa ed altri gravi reati, l’iscrizione non è mai suscettibile di comunicazione.

***ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE***

L'attività di investigazione consegue all'acquisizione della notizia di reato e consiste, principalmente, nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati. L’attività investigativa è quella diretta e finalizzata:

* alla raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole;

alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato e alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

al compimento di altri atti specificamente indicati (artt.349-354 C.p.p.).

Dopo l'intervento del PM, la PG compie gli atti ad essa specificamente delegati, esegue le direttive del PM ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il PM, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. L'attività di investigazione comprende sia il compimento di atti tipici (rilievi, perquisizioni, accertamenti urgenti, ecc.), sia il compimento di **atti atipici** (pedinamenti, appostamenti, ecc.), sia il compimento di **atti delegati** (ispezioni delegate, perquisizioni delegate, ecc.).

**LE PROVE, I MEZZI DI PROVA E I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA: GENERALITÀ**

II libro III del codice è dedicato alle prove e contiene tre titoli: il primo detta principi generali sulla prova; il secondo tratta dei mezzi di prova; il terzo dei mezzi di ricerca della prova.

Per «prova» si intende l'insieme *degli elementi sui quali si basa il convincimento del giudice.* Nel sistema accusatorio la prova è soltanto quella che si forma nelcontraddittorio fra le parti in dibattimento e davanti al giudice terzo.

Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, Infatti, costituiscono mere *fonti di prova,* di regola inutilizzabili in dibattimento per formare il convincimento delgiudice.

**Classificazioni:**

􀁸 *prove dirette:* si riferiscono *direttamente* all'oggetto da provare;

􀁸 *prove indirette:* si riferiscono ad altro oggetto, al quale si ricollega a sua volta l'oggetto da provare. Ne sono un esempio gli indizi: questi sono *prove indirette* in quanto permettono di risalire all'accertamento di un fatto ignoto partendo da un fatto noto (es. scoperta del sangue della vittima sulla giacca del presunto assassino). Il nuovo codice richiede che gli indizi siano *«gravi, precisi e* *concordanti»* (art. 192). L'uso del plurale e la necessità della concordanza lasciano intendere che vi debba essere una *pluralità di indizi,* che siano *in* *armonia fra loro.* Essi inoltre devono essere «gravi», cioè di portata significativa e «precisi», cioè non costituiti da circostanze generiche che potrebbero indurre in equivoco.

􀁸 *prove generiche:* sono le prove relative all’accertamento dell’esistenza del reato (es. tracce, impronte, etc.);

􀁸 *prove specifiche:* sono quelle dirette a stabilire chi e con quali mezzi ha commesso il reato.

􀁸 *Fonti di prova* sono le cose, i documenti, le persone da cui può scaturire la prova: esse preesistono al giudizio, tanto che devono essere assicurate dalla P.G. e dal P.M. nel corso delle indagini preliminari (art. 55). Dunque, la fonte rappresenta la scaturigine potenziale della prova: solo innanzi al giudice la fonte si trasformerà in *prova*.

􀁸 *Mezzi di prova* sono i mezzi attraverso i quali le fonti di prova producono la prova nel dibattimento (testimonianza, ad esempio).

􀁸 *Mezzi di ricerca della prova* sono gli strumenti (ispezioni, perquisizioni, etc.) volti all'acquisizione delle fonti di prova.

**Alcuni esempi**, per rendere ancora più chiaro il concetto:

􀁸 se si ha notizia che in un certo luogo possa trovarsi sostanza stupefacente, la stessa potrà considerarsi come fonte di prova; il mezzo di prova potrà considerarsi la perizia, attraverso la quale si accerta la natura della sostanza; la perquisizione ed il sequestro saranno il mezzo di ricerca ed assicurazione della prova (della fonte di prova).

􀁸 la persona-teste (fonte soggettiva di prova) attraverso lo strumento della testimonianza (mezzo di prova o modalità di creazione della prova), pone in essere la sua dichiarazione, di affermazione o di negazione di un fatto (prova positiva o negativa);

􀁸 nel confronto, le persone già esaminate o interrogate (fonti di prova) attraverso tale strumento o mezzo probatorio (mezzo di prova), formano la prova del fatto che interessa al processo.

A differenza che nel processo civile, nel processo penale la prova non subisce limitazioni, se non conseguenti alla sua illegittima acquisizione (come conseguenza l'art. 191 sancisce l'inutilizzabilità). Ogni prova viene apprezzata *dal giudice* *liberamente* senza alcun vincolo di prove legali o di valutazioni precostituite.

Tuttavia libero convincimento non significa arbitrio: è quindi legittimo che si chieda al giudice di illustrare, insieme con i risultati acquisiti dal vaglio del materiale probatorio, anche i criteri adottati per giungere a tali risultati (art.192).

**I MEZZI DI PROVA**

Essi trovano la loro naturale sede di realizzazione nell'istruzione *dibattimentale* nonché anticipatamente nell'incidente probatorio che si effettua durante le indagini preliminari.

**(1) La testimonianza**

E’ la narrazione che un soggetto rende, sotto giuramento, davanti al giudice, su fatti e circostanze rilevanti per il giudizio in corso.

La capacità processuale di testimoniare appartiene a qualsiasi persona. Altra cosa è la capacità fisica e mentale di testimoniare (non posseduta dai minori di anni 14, dagli incapaci di intendere e di volere, dai i malati di mente), che vale ad attribuire maggiore o minore credibilità e attendibilità, sicchè tale capacità può nessere assoggettata ad accertamenti, anche d’ufficio, da parte del giudice (art. 196).

Hanno la facoltà di astenersi dal deporre:

􀁸 i prossimi congiunti dell'imputato, quando però non abbiano presentato denuncia;

􀁸 le persone legate all'obbligo del segreto (sacerdoti, avvocati, medici, consulenti di parte, e tutti gli altri soggetti tenuti al segreto professionale, d’ufficio o di Stato ex artt. 200, 201 e 202);

􀁸 i giornalisti professionisti.

**(2) L’esame delle parti**

Si tratta di un mezzo di prova tendente ad assumere *informazioni da soggetti qualificati come «parti»* (art. 208).

Tali sono *l’imputato,* la parte *civile* (purché non sia testimone), il *responsabile civile e civilmente obbligato,* che possono essere variamente sentiti nella fasedelle indagini preliminari, ma la cui dichiarazione costituente «prova» vienedefinita «esame» perché *svincolata dagli obblighi che incombono ai testimoni.* Infatti, a differenza del testimone, nessuna parte ha il dovere di sottoporsiall'esame (e al conseguente contro-esame), perché l'art. 208 prevede che siaesaminata se *ne fa richiesta o se vi consente* (le parti hanno un interesseproprio nel processo e quindi sono legittimate ad esercitare il diritto di difesa ditale interesse - art. 24 Cost. - anche mediante il rifiuto dell’esame)*:* del suoeventuale rifiuto non possono trarsi deduzioni sfavorevoli.

L’esame si distingue dalla testimonianza anche perché esso non comporta l’impegno a dire la verità, né le conseguenze di indole penale (art. 372) in caso di reticenza o falsità nelle dichiarazioni o in caso di rifiuto dell’esame stesso, proprio perché il testimone è, per definizione, un soggetto imparziale, obbligato a deporre secondo verità, mentre la parte non lo è.

La parte che accetta l'esame deve rispondere alle domande che le vengono rivolte, essendo autorizzata a non farlo solo quando potrebbe emergere una sua responsabilità penale; tuttavia, se non risponde in casi diversi da questo, se ne da atto nel verbale perché la circostanza è comunque valutabile dal giudice. Se la parte esaminata è diversa dall'imputato, vale il principio dell'inutizzabilità delle dichiarazioni *de relato* prive della possibilità di riscontro (art. 209, che richiama l'art. 195).

Nella fase delle indagini preliminari, quando viene ascoltato l'indagato, tale atto assume la denominazione di *interrogatorio* (es. artt. 294, 375, comma 3; 391, comma 3).

**(3) L'esame di persona imputata in procedimento connesso**

La disciplina relativa all’esame delle persone imputate in procedimento connesso è stata recentemente innovata dalla legge 63/2001, creando un’inedita figura di imputato-testimone e riducendo considerevolmente l’area del diritto al silenzio in relazione alle dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui.

L’art. 197 bis si riferisce a due ipotesi principali:

􀁸 esame delle persone imputate in un procedimento connesso, *ex* art. 1243, o per un reato collegato a quello per cui si procede, purché si tratti di collegamento probatorio *ex* art. 371, comma 2, lettera *b)* : questi soggetti possono essere sempre sentiti come testimoni quando nei loro confronti sia

stata applicata sentenza irrevocabile di condanna, proscioglimento o applicazione di pena patteggiata.

􀁸 possono altresì essere sentiti, quali testimoni, l’imputato in un procedimento connesso , ex art. 12, comma 1, lettera c) o per un reato collegato ex art. 371, comma 2, lettera b) nel caso previsto dall’art. 64, comma 3, lettera c (laddove il legislatore ha stabilito che l’indagato, nel momento in cui acconsente a sottoporsi ad interrogatorio, assume, previo avvertimento, l’ufficio di testimone in relazione alle dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri: è questo il caso delle c.d. “chiamate di correo” e anche, dunque, quando nei suoi confronti non sia stata ancora applicata sentenza irrevocabile di condanna, proscioglimento o applicazione di pena patteggiata. In tutti i suddetti casi, i testimoni indagati/imputati/condannati dovranno essere assistiti da un difensore.

In ossequio al principio *nemo tenetur se detegere,* i testimoni di cui alla prima ipotesi, che siano stati condannati nel procedimento connesso o per reato collegato, non possono essere obbligati a deporre se nel precedente giudizio avevano negato la propria responsabilità o non avevano reso alcuna dichiarazione. I testimoni di cui alla seconda ipotesi, invece, non potranno essere obbligati a deporre sui fatti che concernono la propria responsabilità, in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei loro confronti.

In ogni precedente caso, poi, le dichiarazioni rese dai testimoni indagati/ imputati/condannati non possono essere utilizzate contro di loro nel procedimento a proprio carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto

dei procedimenti e delle sentenze suddette.

Le dichiarazioni rese dai medesimi, inoltre, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità (art. 197 bis, u.c.).

**(4) La c.d. "chiamata di correo"**

Consiste nella dichiarazione confessoria resa da coimputato del medesimo reato o da imputato di reato

connesso (cfr. art. 192, comma 3) o collegato (art. 192, comma 4) a quello per cui si procede (c.d. *pentito*), con la quale egli ammette la responsabilità sia propria, sia di altri. Il codice esclude che tali dichiarazioni abbiano valenza probatoria esclusiva; esse, infatti, devono essere valutate “*unitamente agli altri* *elementi di prova che ne confermano l’attendibilità*” (art. 197 bis, u.c. che richiama l’art. 192, comma 3), il che vuol dire che la chiamata in correità deve essere corroborata da riscontri obiettivi, di tipo indiziario, che ne rafforzino la credibilità, anche a causa della diffidenza che suscita il fenomeno dei c.d. *pentiti*.

**(5) Il confronto**

Il confronto (art. 211) é un atto a partecipazione necessariamentepluripersonale, in quanto trae origine da un contrasto fra le dichiarazioni rese dapiù parti (persone informate sui fatti), o più testimoni, ovvero da una parte(imputato) e da un testimone: esso consiste nell'esame dei soggetti medesimieseguito congiuntamente e nel loro contraddittorio, allorché vi sia disaccordo sufatti e circostanze.

**(6) La ricognizione**

La ricognizione (art. 213 e segg.) mira alla individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali (voci, suoni, profumi ecc.) ad opera di un soggetto chiamato in sede processuale a riconoscere persone ed oggetti già caduti sotto i suoi sensi (vista, udito, tatto, olfatto, gusto). Tale soggetto, se è un testimone, prima della ricognizione deve prestare giuramento e le modalità di svolgimento dell’atto sono previste in modo dettagliato dalla norma processuale.

La ricognizione può essere:

􀁸 personale (art. 213), se riguarda le persone;

􀁸 reale (art. 215), se riguarda oggetti;

􀁸 di altro tipo (art. 216), se si riferisce a voci, suoni o quant'altro sia oggetto di percezione sensoriale.

L’esigenza probatoria della ricognizione, prima del dibattimento, può essere perseguita in sede di incidente probatorio, sempreché particolari ragioni di urgenza non consentano di rinviare l’atto al dibattimento (art. 392).

Tale atto, se compiuto nel corso delle indagini preliminari, ha la denominazione di “*individuazione di persone o di cose”* ex art. 361 e può coincidere dal punto di vista contenutistico, in tutto o in parte, con l’identificazione di persone e l’assunzione di informazioni innanzi alla P.G. (artt. 349 e 351), sempre per finalità investigative.

**(7) L'esperimento giudiziale**

Esso ricorre ogni qual volta si debba accertare se un fatto possa essere avvenuto in un determinato modo (art. 218). A tal fine si sperimenta la ripetizione dell'accaduto cercando di riprodurre, per quanto possibile, la situazione in cui esso sarebbe avvenuto, con le medesime modalità di tempo, luogo ed ora (esempio: la ricostruzione scenografica sul luogo del delitto della posizione dell’omicida rispetto alla vittima).

L’esigenza probatoria dell’esperimento giudiziale, prima del dibattimento, può essere perseguita in sede di incidente probatorio, semprechè la persona, la cosa o il luogo, passivamente interessati dall’esperimento, siano soggetti a modificazione non evitabile (art. 392).

Nella fase delle indagini preliminari, le medesime esigenze sostanziali possono essere altresì assicurate, ad esempio, mediante “accertamenti tecnici” da parte del P.M. (artt. 359 e 360) o mediante “atti o operazioni tecniche” da parte della P.G. (art. 348 , comma 4), sempre, però, nell’ottica di finalità investigative, e mai probatorie.

**(8) La perizia e la consulenza tecnica**

Nel corso delle indagini preliminari, il PM (e/o la P.G.) e i difensori delle parti private possono avere l’esigenza di svolgere *accertamenti che comportano* *specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche*.

Di fronte a tale esigenza, il PM e l’indagato hanno due possibilità:

􀁸 richiedere al giudice la nomina di un perito mediante l’incidente probatorio, ma si tratta di uno strumento che richiede tempi lunghi di attivazione nonché un vaglio di ammissibilità da parte del giudice;

􀁸 far ricorso ad uno strumento più semplice, che è la consulenza tecnica di parte.

Oggetto di perizia sono sia lo svolgimento di indagini che richiedono specifiche competenze di ordine tecnico, scientifico o anche artistico, sia la formulazione di giudizi o valutazioni che implichino siffatte competenze, sia la acquisizione di dati che per essere rilevati presuppongono analoghe soggettive capacità. Essa può essere disposta anche d’ufficio dal giudice.

A questo mezzo di prova deve farsi *obbligatoriamente* ricorso quando si tratti di acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220). A differenza del testimone, che non può esprimere giudizi, il compito del perito è proprio quello di fornire un giudizio tecnico qualificato.

Il perito è nominato dal giudice, che lo sceglie nell'apposito albo, mentre il consulente é nominato dalle parti processuali. Questi ultimi possono partecipare alle operazioni compiute dal perito e presentare al giudice o direttamente al perito, osservazioni e riserve, nonché procedere direttamente all'esame della persona, della cosa o del luogo, oggetto di perizia.

Al riguardo il codice prevede varie categorie di accertamenti tecnici:

􀁸 quelli urgenti su luoghi, cose o persone, che sono di competenza della polizia giudiziaria quando vi sia pericolo di alterazione, o modificazioni (art. 354);.

􀁸 quelli che, per analoghi motivi può effettuare il P.M., seguendo la particolare procedura descritta dall’articolo 359;

􀁸 quelli che rientrano nel naturale svolgimento dell’indagine e sono suscettibili di reiterazione.

Il consulente non può rifiutare la sua opera e può essere autorizzato dal PM ad assistere ai singoli atti di indagine.

La consulenza tecnica viene regolamentata diversamente a seconda che l’accertamento da eseguire sia ripetibile o meno in dibattimento.

Nel caso in cui l’accertamento tecnico sia ripetibile, il verbale dell’atto viene inserito nel fascicolo del PM ex art. 433, quando a seguito dell’udienza preliminare viene disposto il rinvio a giudizio.

Se l’accertamento non è ripetibile in dibattimento, il codice, all’art. 360, detta un’apposita disciplina. Infatti si stabilisce che se gli accertamenti tecnici riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il PM avvisa senza ritardo l’indagato, la persona offesa e i rispettivi difensori dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici di parte. I difensori e i consulenti tecnici eventualmente designati, hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

Va sottolineato, però, che il 4° comma dell’art. 360 attribuisce all’indagato il potere di opporsi a tale procedura manifestando la c.d. *riserva di incidente* *probatorio*.

Di fronte a tale opposizione il PM ha due possibilità e cioè:

􀁸 aderire alla riserva formulata dall’indagato ed attivarsi per dar luogo all’incidente probatorio;

􀁸 ritenere che i tempi necessari per l’incidente probatorio siano eccessivi rispetto all’esigenza di procedere con urgenza ad assicurare la prova. In questo secondo caso il PM, nonostante la riserva, sceglierà di procedere ugualmente all’accertamento tecnico. Tuttavia in questo caso l’accertamento tecnico oltre che irripetibile, dovrà risultare non differibile al momento dell’incidente probatorio (si pensi, ad esempio, all’accertamento volto a stabilire la presenza di alcool nel sangue della persona, accertamento che, dopo alcune ore, non potrà più essere utilmente compiuto). Se successivamente, compiuto l’accertamento, risulta che lo stesso poteva essere utilmente compiuto nell’incidente probatorio, il verbale contenente i risultati, non potrà essere utilizzato nel dibattimento, con la conseguenza che se si tratta di atti non ripetibili, la prova sarà irrimediabilmente perduta. Se invece l’accertamento risulta irripetibile ed indifferibile, il relativo verbale, ex art. 431, 1° comma lettera c, sarà destinato ad entrare nel fascicolo del dibattimento e sarà pienamente utilizzabile ai fini della decisione.

**(9) I documenti**

A mente dell'art. 234, sono tali tutti gli scritti o gli altri documenti che con qualsiasi mezzo (fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo) rappresentino fatti, persone o cose.

Il nuovo codice recepisce una nozione limitativa di «documento», intendendo per tali *tutti quelli formati fuori del procedimento nel quale si chiede o si dispone* *che vi facciano ingresso.* Non saranno, perciò, «documenti» i verbali, ancorché acquisibili nel fascicolo del dibattimento, relativi ad operazioni o ad atti compiuti nella fase delle indagini preliminari.

Le condizioni di ammissibilità dei documenti sono le seguenti:

􀁸 accertata “paternità” degli stessi (è vietata l'acquisizione di documenti anonimi a meno che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato - cfr. art. 240);

􀁸 assenza in essi di voci correnti nel pubblico, ovvero di informazioni sulla moralità dell’imputato, dei testimoni, ecc. (art. 234).

Non sono acquisibili neanche i documenti che contengono informazioni apprese da fonte non identificata o da confidenti di polizia non palesati.

Per i documenti che costituiscono corpo del reato in quanto oggetto diretto ed immediato del processo, essendo essi un mezzo per provare la sussistenza del reato e la paternità dello stesso, è ovvia l’acquisibilità presso chiunque (art. 235).

Una particolare disciplina è dettata nell’art. 238 per quei documenti costituiti daiverbali di prove assunte in altri procedimenti.

Tale norma ammette l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale (ma soltanto se si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento) e di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata. In tali casi, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l’imputato soltanto se il suo

difensore ha partecipato all’assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.

E’ comunque ammessa l’acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell’atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l’acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.

Al di fuori dei casi precedenti, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell’imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni di cui agli articoli 500 e 503.

***Sono mezzi di ricerca della prova quegli strumenti attraverso i quali le fonti producono la prova. Volti alla ricerca di cose materiali, tracce o dichiarazioni da cui si possa ricavare la prova. Si dividono in:***

***L' ISPEZIONE***

L’ispezione è un mezzo di ricerca della prova (artt.244-246) a cui si ricorre quando si deve esaminare una persona, una cosa o un luogo, al fine di accertare le tracce e gli effetti materiali del reato. Può essere di tre specie:

*personale:* l’oggetto dell’attività perlustrativa è il corpo di una persona – l’indagato, la persona offesa o un terzo - sul quale possono essere visibili gli effetti del reato; tale ispezione può essere:

corporale, se riguarda una persona viva (una ferita);

cadaverica, se riguarda un cadavere (l'autopsia);

*locale:* sisvolge sul luogo ove esistono tracce del reato, per rilevarle;

*reale:* si rivolge alle cose che consentono di rilevare tracce del reato.

L'ispezione può essere effettuata sia durante le indagini preliminari, ad opera della P.G. (art.354 c3, che esclude la sola ispezione personale) o del P.M. (art.364), sia durante il dibattimento ad opera del giudice.

L'AG provvede con decreto (art.244) motivato, la cui copia va consegnata all'interessato solo quando l'ispezione è relativa a luoghi o cose (art.246).

L'intervento della P.G. è legittimato dall'urgenza (art.354) e può comportare l'assunzione di rilievi, accertamenti o altre operazioni tecniche. Va in proposito osservato che se la P.G. non è facoltizzata all'ispezione personale, non le è però precluso di procedere agli accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale (art.354, ultimo comma). Per qualsiasi tipo di ispezione, il diritto di difesa dell'inquisito o imputato contempla per il suo *difensore* la facoltà di assistere allo svolgimento dell'atto: ciò sia se all’atto procede d’urgenza la P.G. d’iniziativa o il PM, sia nel caso in cui il P.M. o l'ufficiale di P.G. delegato (art.370) vi procedano senza urgenza (in tale ultimo caso, il difensore dovrà essere formalmente invitato a partecipare all’atto). L’ispezione personale, in quanto determina una restrizione della libertà personale costituzionalmente tutelata dall’art.13, può essere effettuata soltanto con il rispetto di alcune garanzie. In particolare, prima di procedere all’ispezione l’interessato deve essere avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, sempre che questa sia prontamente reperibile e che sia idonea ai sensi dell’art.120. Inoltre, l’ispezione personale deve essere eseguita nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto e può essere eseguita anche mediante un medico. In quest’ultimo caso l’AG può astenersi dall’assistere alle operazioni. L’ispezione personale, infine, deve essere preceduta dalla consegna di copia del relativo decreto all’interessato. L’ispezione, locale o reale, viene effettuata su un luogo o su un oggetto. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’ispezione locale, prima di iniziare le operazioni l’art.246 stabilisce che venga consegnata copia del provvedimento che la dispone all’imputato o a chi ha la disponibilità attuale del luogo o della cosa. Inoltre, nell’ispezione locale l’AG può disporre, con un provvedimento motivato che deve essere menzionato nel verbale delle operazioni, il divieto di allontanamento dal luogo dell’ispezione.

Particolari cautele sono previste per *le ispezioni negli uffici dei difensori*. In particolare queste sono consentite, ex art.103, solo in due casi e cioè:

quando i difensori o i propri collaboratori sono imputati (e comunque limitatamente all’accertamento del reato che viene loro attribuito);

per rilevare le tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare persone o cose predeterminate.

Se l'ispezione deve essere *eseguita negli uffici dei difensori,* a tutela delle loro prerogative di libertà, è escluso che possa procedervi la P.G. di sua iniziativa o per delega dal P.M. Il decreto di autorizzazione, motivato, dovrà essere adottato dal giudice, che durante le indagini preliminari potrà autorizzare a procedervi il P.M.. L’AG, inoltre, prima di procedere deve, a pena di nullità dell’atto, avvisare il consiglio dell’ordine forense del luogo affinché il Presidente o un suo delegato possa assistere alle operazioni. Se le ispezioni vengono eseguite in violazione dell’art.103, esse saranno inutilizzabili.

***LA PERQUISIZIONE***

La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova disciplinato *negli artt.247 e ss*. del CPP. Può essere:

PERSONALE quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona, il corpo del reato o le cose pertinenti al reato.

LOCALE quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo o in questo possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso.

La perquisizione, sia essa personale o locale, deve essere disposta dall’AG con decreto motivato (art.247) e può essere eseguita personalmente dal giudice o dal PM (art.365) oppure delegata agli ufficiali di PG (art.352). Quando la perquisizione è diretta a ricercare una cosa determinata, l’AG può invitare a consegnarla: in tal caso la perquisizione non verrà effettuata, salvo che non si ritenga comunque utile eseguirla per la completezza delle indagini. Per quanto riguarda la perquisizione personale e locale, queste, ex art.249 e 250, deve essere preceduta dalla consegna di copia del decreto all’interessato. Questi può farsi quindi assistere da una persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile ed idonea. Nel corso della perquisizione locale, l’AG può disporre, con decreto motivato, la perquisizione delle persone presenti o sopraggiunte, qualora ritenga che le stesse possano occultare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciandone i motivi nel provvedimento, il divieto ai presenti di allontanarsi prima che siano concluse le operazioni.

Presso le banche, per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro, l’A.G. può delegare la P.G. con apposito decreto di esibizione e sequestro, ma se la banca rifiuta l'esibizione degli atti richiesti, deve procedere direttamente l'AG, eventualmente attraverso attività di perquisizione.

Una forma speciale di perquisizione locale è prevista nell’art.251 ed è la c.d. PERQUISIZIONE NEL DOMICILIO, ossia in un’abitazione o in luoghi chiusi ad esso adiacenti. Questa è soggetta a determinati limiti temporali: *non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20*. Tuttavia, tali limiti possono essere derogati in casi urgenti e su disposizione scritta dell’AG. Per quanto riguarda le perquisizioni negli uffici dei difensori, ad essi si applica, come per le ispezioni, l’art.103. In base all’art.252, le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a sequestro osservando. Per quanto riguarda i presupposti della perquisizione (personale o locale) su iniziativa della PG, l’art.352 richiede espressamente:

che la perquisizione abbia per oggetto solo le cose o le tracce pertinenti al reato, oppure la persona indagata o l’evaso;

che sia eseguita solo nella flagranza del reato; nei casi di evasione o di fermo di indiziato di delitto; in esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare oppure la carcerazione per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

che l’eventuale ritardo nello svolgimento della perquisizione possa determinare un pericolo per l’acquisizione degli elementi di prova;

che vi sia il fondato motivo di ritenere che sulla persona, o nel luogo, vi siano le cose ricercate (costituisce “fondato motivo”, l’evidenza di un pedinamento o una dichiarazione di una persona informata sui fatti);

che vi possano procedere solo gli ufficiali di PG, salvo i casi di eccezionale urgenza, nei quali è legittimato alla perquisizione anche il semplice agente.

Della perquisizione la PG redige verbale integrale, che entro 48 ore deve essere trasmesso al PM del luogo in cui avvenuta la perquisizione il quale entro le 48 ore successive, convalida l’atto se riconosce la sussistenza dei presupposti richiesti ex art.352. La perquisizione è un atto a sorpresa: il difensore ha dunque la facoltà di assistere ma non il diritto ad essere preavvisato. Anche per questo motivo, il codice prevede che il perquisito ha diritto di farsi assistere da una persona di fiducia, purché, anche in questo caso, prontamente reperibile. La perquisizione personale ad iniziativa della PG non è consentita su persone che rivestono particolari cariche. La perquisizione locale, invece, non è consentita in particolari luoghi, come ad esempio le sedi di rappresentanze estere, gli uffici dei difensori, i luoghi di culto, ecc., senza una preventiva comunicazione o senza il rispetto di particolari formalità.

***IL SEQUESTRO***

Consiste nell’imposizione di un vincolo di indisponibilità sulle cose che ne sono oggetto o nel loro spossessamento. Esso può essere effettuato a vari fini:

*Probatorio* (artt.253-265): tende ad assicurare le fonti di prova, ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti ad esso necessarie per l’accertamento dei fatti.

*Conservativo* (art.316 e segg.): preordinato ad evitare che vengano a mancare o si disperdano le garanzie reali (beni mobili ed immobili) per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili nascenti da reato;

*Preventivo* (art.321 e segg.): mira ad una finalità di coercizione reale, volta ad interrompere l’iter criminoso o ad impedire la commissione di nuovi reati.

Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova (consente di individuare e assicurare al processo le fonti di prova), a differenza di quello preventivo/conservativo, che è una misura cautelare reale.

Il sequestro probatorio ha per oggetto:

*il corpo del reato* ossia le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto;

*le cose pertinenti al reato* necessarie per l’accertamento dei fatti.

Viene disposto dall’AG con decreto motivato e vi procede personalmente la stessa AG o un ufficiale di PG delegato con lo stesso decreto. Solitamente è conseguenza di un’ispezione o di una perquisizione.

Nella fase delle indagini preliminari, il sequestro probatorio può essere compiuto dalla P.G. di propria iniziativa, in caso di urgenza (art.354) ed anche su delega del P.M. (art.370). Nel primo caso l’urgenza va motivata nel verbale di sequestro, che deve essere trasmesso entro 48 ore al P.M., il quale provvederà alla convalida dell’atto (art.355). Il sequestro può essere compiuto anche dal P.M. (art.365) e, in dibattimento, dal giudice, con facoltà di delegare la P.G. Le cose sequestrate vengono materialmente acquisite ed affidate in custodia alla segreteria del P.M. o alla cancelleria del giudice, a seconda della fase procedimentale. Se la natura delle cose non lo consente, esse sono affidate ad un custode giudiziario. Anche per il sequestro, durante la fase investigativa, sono salvaguardati i diritti di difesa, essendo contemplata la facoltà del difensore di assistere al compimento dell'atto, ma trattandosi di atto a sorpresa, non è previsto il preavviso, né occorre attendere l’effettiva presenza all’atto del difensore. Il sequestro, infine, può eventualmente formare oggetto di riesame da parte del Tribunale (artt.355 e 324).

***Casi particolari di sequestro***

La legge processuale disciplina varie ipotesi particolari di sequestri:

***Il sequestro di corrispondenza***ex art.254. Negli uffici postali è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, quando l’AG abbia fondato motivo di ritenere che gli stessi siano spediti all’imputato o a lui diretti sotto un nome diverso o che comunque possano avere relazione con il reato. Se al sequestro di corrispondenza procede un ufficiale di PG, a questi *è vietato* aprire gli oggetti di corrispondenza sequestrati e di prendere conoscenza del loro contenuto. L’ufficiale è obbligato a consegnarli all’AG. Carte e documenti che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono restituiti all’avente diritto e in ogni caso non possono essere utilizzati.

***Il sequestro presso le banche***ex art.255. In particolare l’AG può procedere al sequestro di documenti, titoli, valori e di somme depositate presso conti correnti e di ogni altra cosa anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato anche non appartengono all’imputato o non sono iscritti a suo nome.

***Il sequestro degli atti coperti da segreto, l’art.256*** prevede che le persone soggette a segreto d’ufficio o professionale debbano consegnare immediatamente all’AG, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’AG, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti e i documenti in oggetto, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’AG dispone il sequestro. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’AG ne informa il PCM, chiedendone conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato. Qualora invece, entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta, il PCM non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.

***Il sequestro di giornali e stampati***, non si può procedere in alcun caso a sequestro di stampa ad iniziativa della P.G., salvo che si tratti di stampati osceni o lesivi della pubblica decenza o che contengano apologia e ricostruzione del partito fascista. Il sequestro potrà essere eseguito su iniziativa degli ufficiali di P.G. quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'A.G., che dovrà comunque essere avvertita immediatamente, non oltre le 48 ore, e che potrà convalidare il sequestro nelle successive 48 ore, ove ne ricorressero i presupposti. È sempre ammesso il sequestro della stampa clandestina.

***LE INTERCETTAZIONI***

L’intercettazione è un mezzo di ricerca della prova disciplinato dagli artt.266- 271, attraverso il quale si prende conoscenza di una conversazione o di una comunicazione riservata intercorrente tra altri soggetti. Si tratta quindi di una *limitazione del diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato dall’art.15* e sottoposto sia ad una riserva di legge che ad una riserva di giurisdizione. Infatti tale diritto è inviolabile e può essere limitato soltanto con un atto motivato dell’AG e con le garanzie stabilite dalla legge. Solo «nei casi di *urgenza,* quando vi è *fondato motivo* di ritenere che dal ritardo possa derivare *grave pregiudizio* alle indagini» il P.M. è eccezionalmente autorizzato a disporre l'intercettazione, ma il provvedimento deve essere convalidato dal G.I.P. entro le successive 48 ore, altrimenti perde ogni efficacia *ex nunc:* l'eventuale convalida tardiva non sanerà l'illegittima acquisizione iniziale per cui varrà *ex tunc,* rendendo inutilizzabile il materiale già raccolto. *Le proroghe* (15 gg) andranno concesse dal G.I.P., purché permangano le condizioni già indicate.

Per quanto riguarda l’oggetto, l’intercettazione può riguardare:

colloqui tra persone presenti (intercettazioni ambientali);

comunicazioni telefoniche o alte forme di comunicazioni (fax);

flussi di comunicazioni tra uno o più di sistemi informatici o telematici.

Per quanto riguarda i limiti di ammissibilità, l’intercettazione è consentita soltanto per alcune categorie di reati tassativamente indicate nell’art.266, come ad esempio:

i delitti non colposi puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;

i delitti contro la PA puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;

i delitti riguardanti sostanze stupefacenti o psicotrope, le armi, gli esplosivi, ed il contrabbando;

i delitti di pedofilia art.600 ter, divulgazione di materiale pedo/pornografico, anche a mezzo internet e anche utilizzando immagini virtuali;

i reati di ingiuria, minaccia, usura, attività finanziaria abusiva, molestia o disturbo di persone a mezzo telefono, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato.

Ulteriore limite alle intercettazioni si ritrova nell’art.103, secondo cui esse non sono consentite se hanno per oggetto conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati del procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, né tra questi soggetti e i loro assistiti e l’inosservanza comporta, ex art.271, l’inutilizzabilità dei risultati eventualmente conseguiti.

Per quanto riguarda i presupposti per l’ammissibilità delle intercettazioni, l’art.267 stabilisce che essi sono integrati quando sussistono:

gravi indizi di reato;

quando le intercettazioni risultino indispensabili per la prosecuzione delle indagini.

La valutazione circa l’esistenza di tali presupposti è rimessa al GIP, che in caso di riscontro positivo autorizzerà l’intercettazione con decreto motivato. Va sottolineato che la legge n° 203/91, detta condizioni meno rigorose per le intercettazioni relative ai delitti di criminalità organizzata e di minaccia a mezzo del telefono, di terrorismo, di prostituzione dove, per procedere ad una intercettazione è richiesto che sussistano indizi di reato *“sufficienti”* e non gravi e che l’intercettazione appaia *“necessaria*” anziché assolutamente indispensabile. Essa dura 40 giorni, con possibilità di proroghe di 20 giorni. Alle operazioni procede o personalmente il PM o la PG su incarico dello stesso. Il codice prevede che:

le comunicazioni intercettate siano registrate;

che delle operazioni venga redatto un verbale di trascrizione, anche sommaria, del contenuto delle comunicazioni.

In un apposito registro riservato tenuto presso l’ufficio del PM, devono essere annotati secondo un ordine cronologico i decreti che autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e deve essere annotato l’inizio e il termine delle operazioni. Al termine delle intercettazioni, ed entro 5 giorni da esso, il P.M. deve depositare i verbali, le registrazioni e i decreti (di autorizzazione, convalida e proroga emessi dal GIP e di intercettazione emesso dal P.M.), a meno che non ottenga dal G.I.P. l'autorizzazione al differimento non oltre la chiusura delle indagini preliminari, concesso qualora dal deposito possa derivare un grave pregiudizio alle indagini. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine sopra citato, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il PM e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni apprese, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Le trascrizioni vanno inserite nel fascicolo per il dibattimento, mentre i verbali e le registrazioni saranno conservati presso l'ufficio del P.M.. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. In tale ultima ipotesi, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento.

Sono altresì inutilizzabili le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone tenute al segreto d’ufficio o professionale indicate nell’art.200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni inutilizzabili ai sensi delle suddette disposizioni sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato. Le intercettazioni ritualmente assunte, invece, sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione: gli interessati, tuttavia, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione.

Recentemente, il D. L.22 settembre 2006 n.259, convertito, con modifiche, nella legge 20 Novembre 2006 n.281, oltre a prevedere che i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati (salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato), ha previsto che il PM dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

Il PM, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui sopra, entro 48 ore, chiede al GIP di disporne la distruzione, Quest’ultimo entro le successive 48 ore fissa l'udienza da tenersi entro 10 giorni, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Sentite le parti comparse, il GIP legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di illegale formazione o acquisizione, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti in argomento e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del PM e dei difensori delle parti. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti, nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.

La stessa legge 281/2006, infine, ha previsto apposite norme incriminatici per chiunque consapevolmente detenga gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240, nonché obblighi di versamento di somme di denaro, a titolo di riparazione, a carico dell'autore dell’eventuale pubblicazione degli atti o dei documenti illegali di cui all’articolo 240, del direttore responsabile e dell'editore, in solido fra loro: in tale ultimo caso, l'azione civile per la riparazione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento (senza pregiudizio per un’ulteriore eventuale azione anche per il risarcimento del danno) e si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della pubblicazione.

***L'IDENTIFICAZIONE (ART.349 C.P.P.)***

È l'atto con il quale la polizia giudiziaria procede, attraverso una serie di operazioni, all’identificazione dell'indagato e all’identificazione dei soggetti che possono essere dei potenziali testimoni se sono in grado di riferire in ordine a circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Gli ufficiali e gli agenti di PG, invitano la persona a dichiarare le proprie generalità e quant'altro valga ad identificarla. Non sono previste garanzie difensive; l'indagato è però invitato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni ai sensi dell'alt.161 C.P.P.. L'identificazione avviene mediante l'esibizione di mezzi di identificazione o anche tramite rilievi - fotografici, dattiloscopici, antropometrici - e altri accertamenti. Quando tali persone rifiutano di farsi identificare ovvero vi è il dubbio che abbiano fornito false generalità, possono essere accompagnati negli uffici di polizia (per l’identificazione), ove possono essere trattenuti per massimo 12 ore. In questo caso specifico ne va data comunicazione anche al PM che ne può disporre l'immediato rilascio.

***LE SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DALL'INDAGATO (ART.350 C.P.P.)***

È un atto mediante il quale gli ufficiali di PG assumono, dalla persona sottoposta alle indagini, delle informazioni utili per le investigazioni. L'indagato non deve però trovarsi in stato di arresto o fermo. Prima di procedere, l'indagato deve essere invitato a nominare un difensore di fiducia e a dichiarare o eleggere domicilio (art.161); in difetto, verrà designato un difensore d'ufficio (art.350, c2). Il difensore nominato deve essere avvisato tempestivamente e deve presenziare al compimento dell'atto (art.350, c3). Prima che siano assunte le informazioni, la persona deve essere avvertita che:

le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone. L'atto è documentato mediante verbale riassuntivo complesso. Generalmente viene compilato durante il compimento delle operazioni, ma può essere compilato immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze che ne impediscono la documentazione contestuale. La documentazione dell'atto è posta a disposizione del PM ed a questi trasmessa - previa conservazione di una copia non oltre il terzo giorno dal compimento dell'atto; verrà poi inserita nel fascicolo delle indagini. Il verbale di sommarie informazioni ha piena utilizzabilità fuori del dibattimento, e un'utilizzabilità limitata nel dibattimento. Esso non verrà mai inserito nel fascicolo del dibattimento, a meno che l'atto non sia divenuto irripetibile per morte o infermità mentale dell'indagato.

***LE DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DALL'INDAGATO (ART.350, COMMA 7 C.P.P.)***

Atto mediante il quale la PG acquisisce dichiarazioni sul fatto dalla persona indagata, la quale ha deciso di renderle sulla base di una propria determinazione volitiva non determinata da fattori esterni, quali, in particolare, le richieste provenienti dagli stessi organi di indagine. Vi possono procedere sia gli ufficiali che gli agenti di PG. Le dichiarazioni possono essere rese anche dall'indagato in stato di arresto o di fermo. Non è richiesta l'assistenza del difensore. Le dichiarazioni vengono documentate mediante verbale, le cui regole di trasmissione ricalcano quanto detto a proposito delle sommarie informazioni. L'atto ha un'utilizzabilità piena fuori del dibattimento, ma limitata ai soli fini della contestazione nel dibattimento. Non passa nel fascicolo del dibattimento, salvi i casi di una sua sopravvenuta irripetibilità per morte o infermità mentale dell'indagato: in tal caso ne è consentita la lettura, ex art.512 C.P.P. .

***LE NOTIZIE ED INDICAZIONI UTILI ASSUNTE DALL’INDAGATO (ART.350 C 5 E 6 C.P.P.)***

Atto mediante il quale gli ufficiali di PG – e non anche gli agenti - nell'immediatezza o sul luogo del fatto, assumono notizie e indicazioni utili ai fini di una immediata prosecuzione delle indagini dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata. L'atto è legittimamente compiuto anche senza l'assistenza di un difensore, ma in questo caso non può essere né documentato né utilizzato, poiché l'utilizzazione dell'atto stesso è solo investigativa. La PG non può testimoniare sulle dichiarazioni ricevute.

***LE SOMMARIE INF.ZIONI ASSUNTE DALLE PERSONE INFORMATE SUI FATTI (351 C1 C.P.P.)***

Atto con il quale la polizia giudiziaria riceve dalla persona offesa, dalla persona danneggiata dal reato, o da qualunque persona informata sui fatti per cui si procede (testimone potenziale) indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini di cui quei soggetti sono a conoscenza. Vi possono procedere sia gli ufficiali che gli agenti di PG. Non ne deve essere dato avviso al difensore dell'indagato e non è consentito l'intervento del difensore. La persona ha l'obbligo di rispondere secondo verità in ordine alle proprie generalità. Le persone sentite hanno l'obbligo di rispondere e perciò di riferire su quanto è a loro conoscenza. Sono tuttavia previste delle disposizioni che introducono per taluni soggetti delle eccezioni all'obbligo di rendere informazioni: ad esempio i prossimi congiunti, i soggetti che devono attenersi al segreto professionale, al segreto d'ufficio, o in caso di fatti coperti dal segreto di Stato. L'atto è documentato mediante verbale riassuntivo complesso e, previa conservazione di una copia, è trasmesso al pubblico ministero e da questi conservato nel fascicolo delle indagini. Ha un'utilizzabilità:

* piena fuori del dibattimento;

piena anche in dibattimento per effetto delle contestazioni e allegazioni;

piena sopravvenuta conseguente alle letture nelle ipotesi di: dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale; dichiarazioni rese in altri procedimenti se sono divenute irripetibili ovvero se le parti consentono alla loro lettura.

***LE INFORMAZIONI DA PERSONA IMPUTATA IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO***

***(art.351, comma 1-bis C.P.P. aggiunto dal d. l.306/92 conv. l.356/92)***

Atto mediante il quale gli ufficiali di PG - e non anche gli agenti - ricevono indicazioni e notizie utili alle indagini da parte di persone imputate di un reato collegato o in un procedimento connesso, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente. La persona è invitata dalla PG ed ha l'obbligo di presentarsi, ma non può essere disposto il suo accompagnamento coattivo. Prima che abbia inizio l'atto, la persona è avvisata della facoltà di non rispondere. La persona è assistita da un difensore - di fiducia o d'ufficio - il quale deve essere tempestivamente avvisato, e che ha la facoltà, ma non l'obbligo, di assistere all'atto. L'atto è documentato mediante verbale riassuntivo complesso durante il suo compimento, o immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze che ne impediscono la documentazione contestuale. L'atto è posto a disposizione del PM ed a questi trasmesso - previa conservazione di una copia - non oltre il terzo giorno dal suo compimento. Il PM provvede poi ad inserirla nel fascicolo delle indagini. Il verbale è dotato di una utilizzabilità piena fuori del dibattimento, e di una utilizzabilità limitata nel dibattimento, in quanto non passa nel fascicolo del dibattimento, a meno che sia sopravvenuta una irripetibilità dell'atto per morte o infermità mentale della persona che ha reso le dichiarazioni. Questo specifico atto di investigazione indiretta assume una particolare importanza in quei procedimenti, soprattutto in materia di criminalità organizzata, nei quali assumono un'importanza fondamentale le informazioni portate dai c.d. "pentiti" (collaboratori di giustizia), che sono coloro che rendono affermazioni e spiegazioni sui fatti che sono attribuibili ai componenti dell'associazione criminosa cui essi stessi appartengono.

***DIVIETO DI ASSUMERE INFORMAZIONI (ART.430-BIS C.P.P.)***

"È vietato al PM, alla PG e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

***ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE***

È l'attività diretta ad acquisire in disponibilità i risultati delle investigazioni precedentemente o contestualmente compiute, affinché possano servire ai futuri sviluppi dell'accertamento penale.

Può riguardare:

* **l'autore del reato**, mediante la sua precisa individuazione, o, in casi più gravi, mediante l'adozione nei suoi confronti delle misure coercitive dell'arresto in flagranza o del fermo;

**le cose o le tracce pertinenti al reato**, mediante la loro generica conservazione o il loro sequestro.

***MISURE -PRECAUTELARI***

L'assicurazione dell'autore del reato è effettuata, nei casi più semplici, attraverso l'acquisizione degli elementi necessari per poterne avere la disponibilità (precisa individuazione e conoscenza delle generalità e della residenza del soggetto), e, nei casi più gravi, anche attraverso la limitazione della sua libertà personale mediante l'adozione di misure pre-cautelari o provvisorie di coercizione personale quali l'arresto in flagranza o il fermo di indiziato di delitto.

***L’ARRESTO IN FLAGRANZA***

L’*arresto*, consistente in una privazione di libertà di un soggetto, è un istituto che rientra nei poteri attribuiti agli ufficiali ed agenti di P.G. (art.380), e si distingue in *obbligatorio* e *facoltativo*, a seconda che la sua effettuazione costituisca atto dovuto od atto discrezionale della P.G.

Presupposto comune alle due tipologie è la *flagranza* del reato, identificabile nel fatto di sorprendere il soggetto nell’atto di commettere il reato, ovvero dell’inseguimento dello stesso soggetto ad opera della P.G., della persona offesa o di altre persone, effettuato subito dopo il reato, o nel fatto di sorprendere il reo con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima ( *quasi flagranza*: art.382).

Arresto obbligatorio in flagranza (art.380)

Gli ufficiali ed agenti di P.G. procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza dei seguenti delitti:

delitto non colposo, consumato o tentato, punito con l'ergastolo, ovvero con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni;

uno dei delitti non colposi, anche solo tentati, elencati nell'art.380, comma 2.

Arresto facoltativo in flagranza (art.381)

Gli ufficiali e agenti di P.G. hanno la facoltà di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza:

delitto non colposo, anche tentato, punito con la reclusione superiore nel massimo a 3 anni;

delitto colposo punito con pena non inferiore nel massimo a 5 anni;

uno dei delitti indicati nell'art.381 comma 2, purché ricorra la necessità di interrompere l'attività criminosa e si tratti di ipotesi consumata.

L'arresto deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

Arresto in flagranza da parte di privati (art.383)

Il privato cittadino può arrestare in flagranza l'autore del reato purché:

deve trattarsi di delitti perseguibili d'ufficio per i quali, a norma dell’art.380, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

deve essere immediatamente avvisata la P.G., a cui va consegnato l’arrestato.

***IL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO***

Anche fuori dai casi di flagranza, il P.M. o gli ufficiali ed agenti di P.G. (nel caso in cui il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini), possono sottoporre a fermo le persone (art.384) nei cui confronti esistono gravi indizi di colpevolezza circa la commissione di un delitto punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e nel massimo superiore a 6, o di un delitto concernente armi da guerra ed esplosivi, o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. Il fermo può essere altresì effettuato quando specifici elementi, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato, facciano ritenere fondato il pericolo di fuga. È importante sottolineare che, affinché il fermo sia legittimo, devono sussistere entrambi i suddetti requisiti. A seguito del fermo di iniziativa ad opera della P.G., così come dopo l’arresto in flagranza, si attiva un procedimento di convalida.

***Gli adempimenti in caso di arresto o fermo***

Gli ufficiali e gli agenti di PG che hanno eseguito il fermo o l'arresto ovvero hanno ricevuto in consegna l'arrestato, devono provvedere a:

informare immediatamente il P.M. del luogo in cui è stato eseguito l'arresto o il fermo e, nella sola ipotesi di fermo, anche il P.M. che lo ha disposto, se diverso da quello del luogo in cui è stato eseguito;

avvisare immediatamente l'arrestato o il fermato della sua facoltà di nominare un difensore di fiducia;

dare immediata notizia dell'avvenuto arresto o fermo al difensore di fiducia;

nel caso in cui l'arrestato o il fermato sia sprovvisto di difensore di fiducia, procedere alla nomina del difensore d'ufficio, che andrà ugualmente avvisato in via immediata dell'avvenuto arresto o fermo;

notiziare senza ritardo e con il consenso dell'arrestato o del fermato i familiari di questi dell'avvenuto arresto o fermo (art.387);

procedere all'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato prima dell'intervento del P.M. nelle ipotesi previste dall’art.389 (“errore di persona”);

mettere a disposizione del P.M., al più presto e comunque non oltre le 24 ore dall'arresto o dal fermo, il soggetto arrestato;

consentire che l'arrestato o il fermato possa conferire con il proprio difensore subito dopo l'arresto o il fermo, a meno che il P.M. non abbia richiesto al G.I.P. la dilazione di tale diritto, che comunque non può essere limitato per non più di 5 giorni (art.104);

tradurre l'arrestato o il fermato al più presto e comunque non oltre le 24 ore nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove, il fatto criminoso è stato accertato, con attribuzione al P.M. del potere di disporre che il soggetto sia custodito presso la propria abitazione od in luogo di cura ovvero, quando ne possa derivare pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale;

trasmettere il relativo verbale al P.M. entro il termine di 24 ore dall’avvenuto arresto/fermo.

Il P.M., ricevuta la notizia dell'arresto o del fermo, nelle 48 ore successive alla esecuzione dei medesimi deve:

ordinare l’immediata liberazione dell’arrestato/fermato, ove ne ricorrano le condizioni (art.389);

richiedere al G.I.P. la convalida dell’atto restrittivo;

se ritiene di non comparire all’udienza di convalida, trasmettere al giudice competente per l’udienza le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.

Il GIP del luogo dove l'arresto o il fermo sono stati eseguiti, deve:

fissare l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive (alle 48 ore sopra citate, utilizzate dal P.M. per la richiesta di convalida);

dare avviso dell'udienza senza ritardo al difensore e al P.M. nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito;

celebrare l'udienza, ascoltando il P.M. (se compare), l'arrestato o fermato (se compare e vuole rispondere) e il difensore (la cui presenza è necessaria);

verificare la legittimità dell'arresto o del fermo ed il rispetto dei termini sopra indicati e, in caso positivo, convalidare con ordinanza l'arresto o il fermo;

adottare una misura coercitiva, sempre che vi sia la richiesta del P.M. e sussistano le condizioni di applicabilità delle esigenze cautelari;

disporre l'immediata liberazione dell’arrestato/fermato, se dopo la convalida non ritiene di applicare alcuna misura coercitiva.

Si sottolinea il fatto che l’intera procedura sopra descritta (dal momento dell’arresto/fermo alla celebrazione dell’udienza di convalida può durare al massimo 96 ore. Infatti:

il P.M., entro 48 ore dall’esecuzione della misura, deve richiedere al G.I.P. la convalida;

il G. I. P., nelle successive 48 ore, deve celebrare l’udienza e decidere sulla convalida, a pena di cessazione di efficacia del fermo o dell’arresto.

***ASSICURAZIONE DELLE COSE E TRACCE PERTINENTI AL REATO***

L'assicurazione delle cose e tracce pertinenti al reato è attuata, se possibile, attraverso il loro impossessamento e la loro custodia. Si tratta sostanzialmente di misure coercitive reali, che, come quelle personali (arresto in flagranza e fermo), hanno carattere provvisorio o precario e consistono in una generica attività di conservazione dello stato delle cose ovvero nel loro sequestro. In alcuni casi specifici può non essere possibile procedere ad un impossessamento materiale e ad una custodia della cosa (per le tracce di frenata sull'asfalto), si potrà allora procedere ad una documentazione della stessa che può essere descrittiva (verbali, annotazioni) oppure riproduttiva (rilievi, calchi, disegni, ecc.).

***ATTIVITÀ ESECUTIVA E STRUMENTALE***

L'attività esecutiva consiste nello svolgimento di compiti strettamente esecutivi, finalizzati ad assicurare l'effettiva attuazione dei provvedimenti dell'AG. L'attività strumentale consiste invece nel compimento di atti finalizzati a consentire ai protagonisti del processo di esercitare diritti e facoltà.

Rientrano tra queste attività:

il dovere di eseguire gli ordini del giudice e del pubblico ministero;

i doveri in relazione al giudizio direttissimo;

il controllo sull'osservanza delle norme tributarie;

l'assistenza alla documentazione degli atti;

alcuni poteri-doveri di carattere esecutivo e strumentale in tema di libertà personale;

le attività in tema di notificazioni.

***ATTIVITÀ DISPOSTA O DELEGATA DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA***

Essa consiste nelle attività (anche atipiche) e negli atti tipici che la PG è legittimata a compiere su investitura del PM dopo che questi ha assunto la direzione delle indagini. Differisce dalla attività esecutiva perché quest'ultima è attività propria della PG che non può essere compiuta direttamente e personalmente dall'AG, mentre l'attività disposta o delegata è attività che il PM avrebbe il potere di compiere direttamente e personalmente, ma di cui ritiene invece opportuno investire un altro organo delle indagini. La delegabilità di un atto alla PG è sempre consentita, salvi i casi di espresso divieto o di divieto desumibile dalla natura dell'atto.

Ad esempio, non sono delegabili:

l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini che non si trova in stato di libertà;

l'interrogatorio dell'arrestato in flagranza e del fermato;

il confronto con la persona sottoposta alle indagini che non si trova in stato di libertà;

le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori;

l'apertura (e comunque la presa conoscenza del contenuto) degli oggetti di corrispondenza sequestrati;

la perquisizione presso banche quando è disposta dopo il rifiuto di queste di consentire il preventivo esame degli atti, documenti e corrispondenza;

le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte nei casi di urgenza ovvero su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari;

gli accertamenti tecnici non ripetibili (art.360 C.p.p.);

le ispezioni personali.

Quando compie attività delegata, la PG è tenuta ad osservare specifiche disposizioni attinenti:

1. le garanzie difensive previste per gli atti del PM, salvo che si tratti di interrogatori o di confronti con l'indagato per i quali l'assistenza del difensore è necessaria anziché facoltativa;

le modalità stabilite per la loro documentazione.

Anche il regime di utilizzazione degli atti delegati è tendenzialmente analogo a quello previsto per gli atti compiuti personalmente dal PM.

I principali atti delegabili sono:

1. le perquisizioni;

le ispezioni;

l'interrogatorio;

il confronto;

le informazioni;

le individuazioni;

le intercettazioni;

il sequestro.

***Diritto TRIBUTARIO E PUNITIVO E PROCESSUALE TRIBUTARIO***

**I CONTROLLI IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE E DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA**

Il sistema tributario italiano è costruito su molteplici forme di imposizione.   
La pluralità di imposte è dovuta all'esigenza di realizzare la giustizia tributaria, che richiede di poter fare riferimento a differenti manifestazioni della capacità contributiva, e all'articolazione delle attività di governo tra diversi livelli: centrale, regionale e locale.   
Nell'insieme dei tributi spiccano, per importanza, sia qualitativa che quantitativa, le imposte erariali, le quali, insieme, forniscono quasi la metà del gettito tributario del nostro Paese:   
–irpef – imposta sul reddito delle persone fisiche;   
–iva – imposta sul valore aggiunto;   
–ires – imposta sul reddito delle società.   
I modi che permettono di pervenire alla realizzazione del prelievo fiscale sono quindi molteplici, fortemente differenziati da tributo a tributo, in ragione dei diversi criteri di determinazione di quando dovuto e della sua riscossione.   
Nel nostro ordinamente la determinazione e la riscossione del tributo, che relativamente alle imposte erariali, era di competenza dell'ente impositore, sono state demandate all'iniziativa degli stessi contribuenti e si è quindi ridotta l'aera di intervento dell'ente impositore, limitata a compiti di controllo e di verifica della regolarità e correttezza del comportamento dei contribuenti in ordine, anche, all'effettivo versamento del dovuto.1   
Le imposte sopraconsiderate vengono quindi oggi versate direttamente o dai sostituti di imposta, mediante l'applicazione di ritenute alla fonte, o dal contribuente stesso mediante autoliquidazione dell'imposta.   
A tal fine spetta al contribuente raccogliere tutti i dati necessari alla determinazione dell'imponibile fiscale, applicare le relative aliquote e calcolare l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta e quella da versare a titolo di conguaglio di acconti eventualmente versati in precedenza.   
Il secondo passo che il contribuente deve compiere consiste nel versamento diretto dell'ammontare dei tributi dovuti, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, indipendentemente dall'effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi.   
La presentazione di una dichiarazione, contenente tutti gli elementi che hanno portato alla determinazione dell'imponibile e alla liquidazione dell'imposta, indirizzata all'ente pubblico impositore o all'amministrazione finanziaria, con cadenza annuale, costituisce il terzo passo.   
L'operato dei singoli contribuenti in tema di imposte sui redditi e di IVA viene sistematicamente verificato attraverso diverse tipologie di controlli distinti in:   
–liquidazione (controllo cartolare) delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, artt. 36Bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54bis D.P.R. 633/1972;   
–controllo formale della sola dichiarazione dei redditi, art. 36ter D.P.R 600/1973;   
–controllo sostanziale della complessiva posizione del contribuente, artt. 31 ss. D.P.R. 600/1973 e artt. 51 ss. D.P.R. 633/1972.2

La disciplina dell’accertamento si esplica in una serie di controlli sulle dichiarazioni dei redditi e su altri atti a valenza tributaria, effettuati dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate. Le regole sull’accertamento delle imposte sui redditi sono contenute nel D.P.R. 600/1973 (e nell’[art. 54 D.P.R. 633/72](http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/17-accertamenti-e-controlli-fiscali/17_01-come-il-fisco-accerta-il-reddito-di-impresa.aspx#norma-2307) per quanto concerne l’IVA) e risultano applicabili anche ai fini IRAP.

In linea generale le dichiarazioni presentate dai contribuenti possono essere oggetto di un triplice intervento di controllo:

* controllo automatizzato;
* controllo formale o documentale;
* controllo sostanziale o di merito (nelle due modalità di accertamento sintetico ed analitico).

Vi è poi una particolare categoria di contribuenti, di rilevanti dimensioni, detti “grandi contribuenti”, per i quali, in considerazione del rilevante impatto per l'Amministrazione Finanziaria in caso di violazioni tributarie, il [D.L. 185/2008 - art. 27 c. 9 e 10](http://media.directio.it/portale/norme/20081129-DL_185_art_27.pdf) – si è prevista la necessità di ricorrere a più stringenti controlli, sia formali sia sostanziali, già entro l'anno successivo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione IVA. Il parametro di riferimento per l'individuazione delle imprese di più rilevanti dimensioni è stato ridotto ([Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. 2010/181850 del 20/12/2010](http://media.directio.it/portale/norme/20101220-Provv_181850-ade.pdf)), a decorrere dall’1/01/2011, ad euro 150milioni di ricavi o volume d'affari. Il limite dimensionale precedente era invece pari a 300milioni di euro.

E’ stato così introdotto il tutoraggio fiscale, quale strumento di analisi del rischio che consente una diversificazione delle forme di controllo, mediante monitoraggio del comportamento delle grandi imprese, del settore in cui esse operano, delle operazioni effettuate, della verifica del profilo di rischio non solo per l’impresa ma anche dei soci e di società partecipate.

Il **controllo automatico**, effettuato ai sensi dell’[**art. 36-bis DPR 600/73**](http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/17-accertamenti-e-controlli-fiscali/17_01-come-il-fisco-accerta-il-reddito-di-impresa.aspx#norma-2764), si estende a tutte le dichiarazioni presentate e consiste nella verifica, tramite procedure automatizzate, dell'eventuale incongruenza dei dati dichiarati, perché, ad esempio, non risultano effettuati i versamenti tramite i modelli F24, o per l’inesattezza dei calcoli o la non correttezza di eventuali riporti delle eccedenze delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei periodi precedenti, o, ancora, per inesattezza delle deduzioni o detrazioni indicate rispetto a quelle previste dalla legge. Sulla base di tale tipologia di controllo l’Amministrazione Finanziaria giunge alla “liquidazione” dell’imposta dovuta o del maggiore o minore credito risultante, che va comunicata al contribuente (es. comunicazioni di regolarità o di irregolarità) entro il termine di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.

Si ritiene comunque che i termini di scadenza indicati siano di carattere ordinatorio e non perentorio e pertanto non di decadenza (Cassazione, sentenza n. 21498/2004).

Il **controllo formale**, ex [art. 36-ter DPR 600/73](http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/17-accertamenti-e-controlli-fiscali/17_01-come-il-fisco-accerta-il-reddito-di-impresa.aspx#norma-2751), viene effettuato su un determinato numero di contribuenti selezionati e comporta la richiesta di documenti che attestino gli importi dichiarati (ad esempio la richiesta delle contabili bancarie comprovanti l’addebito delle ritenute d’acconto subìte sugli interessi attivi maturati sui conti correnti di corrispondenza). Il controllo viene effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e non preclude tuttavia ulteriori azioni accertatrici degli Uffici.

Come per i controlli automatici, anche l’esito dei controlli formali dai quali risulti la liquidazione di una maggiore imposta, determina la rettifica della dichiarazione e l’emissione di un avviso di pagamento per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione mediante pagamento entro 30 giorni, con applicazione di sanzioni ridotte. Decorsi inutilmente i 30 giorni, le somme sono oggetto di iscrizione a ruolo con emissione di cartella di pagamento. Il contribuente, tuttavia, può ritenere non fondate le motivazioni dell’Amministrazione Finanziaria e richiedere in via di autotutela la modificazione o l’annullamento dell’atto ricevuto.

Il controllo sostanziale (o di merito), previsto dagli [artt. 37 e ss. DPR 600/73](http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/17-accertamenti-e-controlli-fiscali/17_01-come-il-fisco-accerta-il-reddito-di-impresa.aspx#norma-2756), viene attuato solo nei confronti delle dichiarazioni dei contribuenti individuati in base a criteri selettivi predeterminati, che tengono conto anche dei dati raccolti tramite i controlli effettuati con le precedenti modalità o tramite i dati indicati negli studi di settore, o ancora, dei dati raccolti tramite l’Anagrafe Tributaria.

A seguito del controllo gli uffici procedono:

* all’accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate;
* all’accertamento d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

I controlli di merito, con conseguente accertamento delle dichiarazioni dei redditi o dell’IVA, devono essere notificati, a pena di decadenza:

* entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
* entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di dichiarazione omessa o nulla.

Detti termini sono tuttavia aumentati in specifici casi, ad esempio, nel caso di violazioni tributarie che si connettono al compimento di reati tributari, o nel caso di indebita compensazione su modello F24 di crediti inesistenti ([art. 27 c. 16 D.L. 185/2008](http://media.directio.it/portal/norme/20081129_DL_n185_art27.pdf)).

La legge di stabilità 2015, inoltre, ha stabilito che le dichiarazioni integrative riaprono i termini per l'accertamento. La nuova regola vale anche in caso di regolarizzazione spontanea di errori o omissioni relativa ad imposta di registro, di successione o donazione ([art. 1 commi 637-640 della Legge 190/2014](http://media.directio.it/portale/norme/20141223-Legge_190_art_1_commi_601_700.pdf)).

C'è da precisare, inoltre, che la Cassazione ha ritenuto che l'estinzione della società, ai fini dell'accertamento tributario e contributivo, ha effetto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione, se presentata dopo il 13 dicembre 2014.

Il controllo di merito non comporta la liquidazione di una diversa imposta dovuta, ma è volto alla rettifica del reddito complessivo del contribuente. L’accertamento può essere:

* **parziale**, se volto ad accertare distintamente alcuni redditi o determinate operazioni, fatta salva la possibilità di emettere avvisi di accertamento per ulteriori redditi dello stesso contribuente;
* **generale**, se volto a rettificare il reddito complessivo o il volume d'affari del contribuente in un determinato periodo.

    La finalità dell’accertamento parziale ([art. 41-bis DPR 600/73](http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/17-accertamenti-e-controlli-fiscali/17_01-come-il-fisco-accerta-il-reddito-di-impresa.aspx#norma-2761)) è quella di rettificare solo determinati redditi del contribuente, in modo che vi sia un più agevole ed immediato recupero dell’imposta a favore dell’Erario, evitando di effettuare un’analisi sull’intera posizione reddituale del contribuente, senza tuttavia precludere ulteriori accertamenti.  Esso si basa su elementi figurativi di maggior reddito non dichiarato o di deduzioni, esenzioni o agevolazioni non spettanti, che possano essere acquisiti tramite accessi, ispezioni, verifiche o segnalazioni degli Uffici finanziari, della Guardia di Finanza, o di enti pubblici o dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria.

Con la legge di stabilità per il 2011 è stata ampliata la portata della norma contenuta nell’[art. 41-bis DPR 600/73](http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/17-accertamenti-e-controlli-fiscali/17_01-come-il-fisco-accerta-il-reddito-di-impresa.aspx#norma-2761), consentendo agli organi verificatori di procedere ad accertamenti parziali anche a seguito di nuovi elementi, anche in fase di attività di controllo già avviata, emersi da:

* inviti a comparire rivolti ai contribuenti per ottenere dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
* inviti ad esibire atti e documenti rilevanti come bilanci, registri obbligatori, ecc.;
* questionari diretti ad ottenere informazioni specifiche da restituire debitamente compilati e firmati.

Nelle ipotesi di accertamento ordinario o generale, invece, gli uffici possono rilevare ulteriori rettifiche solo in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi prima non conoscibili, ad esempio perché derivanti da un controllo incrociato presso un terzo.

L'accertamento generale è considerato come la regola ordinaria per poter effettuare una rettifica del reddito e può essere condotto mediante diversi metodi:

* per tutti i contribuenti:

-          analitico o contabile

-          d'ufficio

* per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

-          induttivo o extra-contabile

* per le persone fisiche

-          sintetico.

L’**accertamento di tipo analitico** è effettuato nei confronti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, obbligate alla tenuta delle scritture contabili, mediante verifica delle stesse se ritenute complessivamente attendibili. Nello specifico, potrà esserci la rettifica del reddito dichiarato se questo risulta diverso rispetto alle indicazioni di bilancio, oppure se non sono state applicate correttamente le norme fiscali sul reddito di impresa, o se risultano incongruenze rispetto alle informazioni fornite da terzi soggetti (banche, notai, altre aziende). L’esistenza di attività non dichiarate o di passività inesistenti può essere dimostrata anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. In quest’ultimo caso l’accertamento assume caratteri non dissimili dall’accertamento induttivo.

Per i soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, come le società semplici o gli enti non commerciali, gli elementi di accertamento si basano su informazioni derivanti dall’attività istruttoria, da dati raccolti da terzi soggetti, da dati dell’anagrafe tributaria, ecc...

L’accertamento analitico è unitario sia ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) sia dell’IRAP, ma viene condotto su singole categorie di reddito.

L’**accertamento induttivo o extra-contabile** si realizza mediante assunzione di dati derivanti da qualsiasi notizia a disposizione (si rileva anche la possibilità per il fisco di ricorrere a fonti di informazione atipica quali possono essere i social network, tra cui "Facebook") dell’Amministrazione, al ricorrere di determinati presupposti stabiliti dall'[art.39 c.2 DPR 600/73](600/1973), anche senza tener conto delle scritture contabili e dei bilanci delle imprese, o sulla base anche di presunzioni semplici (ossia per presunzioni che non siano gravi, precise e concordanti). Si perviene così alla ricostruzione del reddito di impresa da elementi extra-contabili.

Infine l’**accertamento d’ufficio** si ha nei casi di dichiarazione dei redditi omessa o considerata nulla, per cui l’Ufficio provvede ad attribuire al contribuente un reddito determinato sulla base di qualsiasi notizia a disposizione, anche in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Occorre rilevare che l’Agenzia delle Entrate non può tuttavia prescindere completamente dai dati contabili, se le scritture contabili risultano essere ordinate ed attendibili, in quanto l’avviso di accertamento deve comunque essere sempre ragionevole e motivato.

Nonostante la notifica dell’avviso di accertamento, gli Uffici finanziari possono procedere all’emissione di un accertamento integrativo, entro i termini di decadenza legali, ossia di un atto integrativo che basa il suo presupposto sulla presenza di nuovi elementi non noti all’Ufficio al momento della notifica del primo accertamento.

Le dichiarazioni integrative riaprono i termini per l'accertamento. La nuova regola vale anche in caso di regolarizzazione spontanea di errori o omissioni relativa ad imposta di registro, di successione o donazione (art. 1 commi 637-640 della Legge 190/2014)

Le dichiarazioni dei redditi e IVA sono sottoposte ad un esame che ha per oggetto la liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti, che si interpone tra la fase di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e quella di accertamento dell’Amministrazione. Successivamente, in base ai criteri determinati dagli organi ministeriali, vi può essere il controllo formale, implicante una minima attività valutativa.

Il procedimento che scaturisce dalla liquidazione automatica (art. 36-bis) e, con alcune differenze, dal controllo formale (art. 36-ter), può essere in tal modo schematizzato:

* controllo automatico o formale ad opera degli uffici;
* comunicazione del c.d. “avviso bonario”;
* in caso di mancata definizione dell’avviso bonario, iscrizione a ruolo delle somme e notifica della cartella di pagamento ad opera dell’Agente della Riscossione;
* ricorso o reclamo in Commissione tributaria provinciale.

Nelle ipotesi illustrate, la violazione dà luogo ad un omesso versamento dell’imposta o ad un’indebita compensazione di credito “non spettante. Il DLgs. 24.9.2015 n. 159 ha modificato vari aspetti relativi alla dilazione delle somme derivanti da avvisi bonari, introducendo anche una specifica disciplina sui lievi inadempimenti.

**LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLA DICHIARAZIONE (ART. 36-BIS DPR 600/73)**

L’Amministrazione finanziaria procede “alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta”. Il controllo, effettuato esclusivamente “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria”, consiste nel:

* correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
* correggere gli errori materiali nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi/ premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
* ridurre le detrazioni d’imposta, le deduzioni dal reddito ed i crediti d’imposta indicati in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
* controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Il controllo, ai fini IVA (art. 54-bis del DPR 633/72), si attua nel:

* correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;
* correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
* controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, a titolo di acconto e di conguaglio, nonché dalle liquidazioni periodiche.

È ammesso un controllo ante dichiarazione, relativo alla tempestività dei versamenti in acconto e a saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta nonché dei versamenti IVA; a tal fine, deve sussistere un concreto pericolo per la riscossione, ovvero la previsione di perdere il credito fiscale in considerazione della particolare situazione debitoria del contribuente.

**Avviso Bonario**

Quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione il contribuente può fornire chiarimenti; è possibile contattare l’ufficio telefonicamente, in modo da fornire i chiarimenti necessari agli operatori, che, se ricorrono i presupposti, possono regolarizzare subito la dichiarazione. Ove dalla comunicazione emergano problematiche complesse, il contribuente presenta una domanda di riesame che viene vagliata dall’ufficio, il cui esito va comunicato allo stesso contribuente. La modalità di comunicazione dell’avviso bonario varia a seconda che il contribuente abbia o meno inviato la dichiarazione tramite un intermediario abilitato. L’art. 2-bis del DL 203/2005 stabilisce che la comunicazione dell’avviso bonario, nei confronti degli intermediari e se previsto nell’incarico di trasmissione, avviene con mezzi telematici; gli intermediari devono informare i contribuenti degli esiti della procedura entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, segnalando se del caso all’Agenzia delle Entrate situazioni oggettive che impediscono di informare il contribuente degli esiti della liquidazione. Nel caso in cui il contribuente decida di non avvalersi di intermediari abilitati o questi non abbiano accettato l’incarico, la comunicazione avviene presso il domicilio fiscale del contribuente, tramite raccomandata. Anche in tal caso, se il contribuente è abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è possibile instaurare il contraddittorio tramite i canali “PEC” e “CIVIS”. Individuare la data in cui l’avviso bonario è ricevuto dal contribuente è di fondamentale importanza, in quanto da detto momento è precluso il ravvedimento operoso e, come si vedrà, decorrono i 30 giorni per la definizione agevolata (art. 2 DLgs. 462/97) ovvero per la dilazione delle somme dovute (art. 3-bis). Auspicando una modifica legislativa, gli esperti della materia ritengono che la notifica dell’avviso bonario avvenga nelle forme contemplate per gli atti impositivi. Lo Statuto del Contribuente (art. 6 comma 5 della L. 212/2000) prevede la nullità degli atti emanati senza la previa notifica dell’“avviso bonario”, solo, però, se sussistono “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; in giurisprudenza è costante il principio secondo cui la nullità del ruolo sussiste, solo quando vengono dimostrate le menzionate incertezze, e non, ad esempio, nel caso degli omessi versamenti. Tanto premesso, qualora la comunicazione bonaria sia stata omessa oppure ove la notifica sia stata irregolare o ne difetti la prova, il contribuente, da un lato, deve essere ammesso alla definizione agevolata nonché alla dilazione, dall’altro, non deve corrispondere nessuna delle poste aggiuntive che possono essere richieste con la cartella di pagamento, si pensi agli aggi di riscossione e ai vari interessi previsti dalla legge fiscale.

La giurisprudenza ritiene che l’avviso bonario non debba essere inoltrato quando non vi sono “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”: il caso tipico, ma non unico, riguarda il mancato tempestivo pagamento di imposte dichiarate; in base a quanto sancito da Cass. 10.6.2015 n. 12023, nelle fattispecie menzionate, siccome l’avviso bonario non va comunicato, il contribuente non ha diritto ad accedere alla definizione agevolata, siccome essa ha come condizione proprio la necessità dell’avviso bonario. Tale soluzione non può andare esente da critiche in quanto a livello operativo può avere l’effetto di “incoraggiare” una condotta negligente degli uffici, consistente nel non notiziare il contribuente di alcunché ogniqualvolta non siano presenti le “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione””.

**Definizione agevolata (art. 2 DLgs 462/97)**

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 e 5 del DLgs. 471/97, la sanzione sulle somme dovute a seguito di controllo automatizzato è pari al 30% di quelle non versate o versate in ritardo. La norma prevede che, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme in sede di autotutela, l’ammontare delle sanzioni è ridotto ad un terzo, ovvero al 10% della maggiore imposta o del minor credito. Una volta perfezionata la definizione dell’avviso bonario, le somme corrisposte non possono più essere contestate, ad esempio mediante rimborso. Gli importi derivanti dall’avviso bonario rientrano nella disciplina dei versamenti unificati, quindi devono essere pagati tramite modello F24 che di norma è già allegato alla comunicazione; è ammessa la compensazione con crediti disponibili. La definizione a 1/3 delle sanzioni derivanti dall’avviso bonario postula che il versamento degli importi o della prima rata avvenga entro 30 giorni dallo stesso.

L’Agenzia delle Entrate, con un’affermazione invero non del tutto chiara, ha specificato che “se la comunicazione contiene l’espresso e specifico invito, da parte dell’Ufficio, alla presentazione di documenti e chiarimenti, il contribuente aderendo tempestivamente alla richiesta, acquisisce il diritto a ricevere la comunicazione definitiva e, effettuando il pagamento entro trenta giorni, usufruisce della riduzione a un terzo della sanzione”. Qualora il contribuente abbia presentato autonoma istanza di autotutela, è previsto che il termine decorra dal giorno in cui è comunicata la rideterminazione delle somme. Quando l’avviso bonario è comunicato all’intermediario abilitato, ai fini della definizione il contribuente dispone di un tempo maggiore, siccome il termine dei 30 giorni “decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica” della comunicazione; quindi, secondo il combinato disposto degli articoli, il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso. Il DLgs. 159/2015 ha introdotto uno speciale regime per i c.d. “lievi inadempimenti”, strumentale ad evitare che si contesti la decadenza dalla dilazione nonché dalla definizione per irregolarità poco consistenti.

Per effetto di ciò, alcuna decadenza si verifica per inadempimenti dovuti a:

* insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000,00 euro;
* tardivo versamento non superiore a sette giorni.

In caso di inadempienze nella definizione dell’avviso bonario, si procede all’iscrizione a ruolo della somma non pagata nonché della sanzione del 30% commisurata all’importo non versato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. Il contribuente potrebbe essere indotto a versare, entro 30 giorni dalla c.d. “comunicazione bonaria”, le sole sanzioni ridotte, riservandosi di proporre ricorso contro l’imposta nel momento in cui riceverà la notifica della cartella di pagamento. Tale condotta non pare ammessa, siccome la legge sembra legare il beneficio delle sanzioni ridotte al versamento delle somme entro il termine prescritto; nelle procedure di liquidazione automatica e di controllo formale, il legislatore ha ritenuto di non introdurre un meccanismo simile a quello contemplato negli accertamenti, ove è consentito di definire le sole sanzioni potendo notificare il ricorso per l’imposta.

**Dilazione degli importi (art. 3-bis DLgs 462/97)**

Il DLgs. 159/2015 ha apportato importanti innovazioni sia in merito alla dilazione vera e propria sia in relazione alle sanzioni irrogabili come conseguenza degli inadempimenti nei versamenti rateali. Le somme dovute a seguito delle attività di liquidazione automatica e di controllo formale possono essere versate:

* in un massimo di 8 rate trimestrali (in precedenza, 6);
* in un massimo di 20 rate trimestrali, se superiori a 5.000,00 euro.

Non è richiesta la dimostrazione della difficoltà economica, per cui ogni contribuente, se ritiene, può fruire della dilazione degli importi. Si conferma che sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, “calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione”, senza più alcun riferimento al tasso del 3,5% annuo. Il contribuente non deve mai prestare idonea garanzia, quale che sia l’importo. Le disposizioni sulla “nuova” dilazione degli avvisi bonari operano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:

* al 31.12.2014, per le somme dovute in caso di liquidazione automatica;
* al 31.12.2013, per le somme dovute in caso di controllo formale.

Tanto nel “nuovo” quanto nel “vecchio” sistema, il pagamento tardivo di una rata “sanato” entro il termine previsto per quella successiva non comporta la decadenza dalla dilazione, ma solo conseguenze sanzionatorie. La notifica della cartella di pagamento susseguente al disconoscimento della dilazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre “del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione; la decadenza dalla dilazione dell’avviso bonario non comporta l’impossibilità, all’atto di ricezione della cartella di pagamento, di beneficiare della dilazione dei ruoli esattoriali.

**Ravvedimento operoso (art. 13, lett. a e b-ter, DLgs 472/97)**

Nel caso degli omessi versamenti, il ravvedimento operoso è di norma possibile con riduzione della sanzione da 1/10 a 1/6; l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione può essere evitata solo se il ravvedimento avviene entro il termine per il pagamento della rata successiva, quindi entro il trimestre o entro 90 giorni se si tratta di ultima rata. Pertanto, il ravvedimento avverrebbe con riduzione della sanzione del 15%:

* a 1/10 ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, per i ritardi sino a 14 giorni;
* a 1/10, per i ritardi da 15 a 30 giorni;
* a 1/9, per i ritardi da 31 a 90 giorni;
* a 1/8, per i ritardi da 91 giorni al termine per il pagamento della rata successiva.

La ris. Agenzia delle Entrate 29.12.2011 n. 132 ha istituito i codici tributo da indicare nel modello F24 per il versamento della sanzione di cui sopra in applicazione del ravvedimento, e degli interessi. I codici tributo relativi all’imposta, invece, sono generalmente presenti nel modello F24 allegato alla comunicazione bonaria; nel modello F24 devono altresì essere indicati l’anno di riferimento e il codice atto, dati reperibili nella “comunicazione bonaria”.

**CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE (ART. 36-TER DPR 600/73)**

Gli uffici procedono ad un’attività, distinta dall’accertamento, denominata “controllo formale” delle dichiarazioni, che implica una ridotta attività amministrativa in cui può essere richiesta l’esibizione di documenti giustificanti determinate “voci” della dichiarazione. Il procedimento può essere in tal modo schematizzato:

* controllo formale della dichiarazione;
* invito ad esibire la documentazione relativa, ad esempio, a deduzioni, detrazioni d’imposta e allo scomputo di ritenute;
* eventuale contraddittorio tra Agenzia delle Entrate e contribuente;
* invio della “comunicazione bonaria”;
* iscrizione a ruolo delle somme;
* notifica della cartella di pagamento ad opera di Equitalia.

La norma prevede che l’Agenzia delle Entrate può, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice:

* escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
* escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti o agli elenchi di cui all’art. 78 co. 25 della L. 413/91;
* escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
* determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
* liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni;
* correggere gli errori materiali/di calcolo nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

**Avviso Bonario**

Nel controllo formale il contraddittorio assume notevole rilevanza siccome in questa fase l’ufficio può constatare la correttezza di alcuni dati indicati in dichiarazione. L’esito del controllo formale sia comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che han no dato luogo alla rettifica dell’imponibile, per consentire la segnalazione di dati non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. A differenza di quanto affermato in merito alla liquidazione automatica, la Cassazione, valorizzando la natura dell’avviso bonario nel controllo formale, ha sancito che l’omessa notifica comporta la nullità del ruolo.

**Ravvedimento operoso (art. 13, comma 1-ter DLgs 472/97)**

Nel momento in cui il contribuente riceve la comunicazione bonaria ex art. 36-ter, non può più ravvedersi. Nel procedimento di controllo formale, l’inibizione al ravvedimento operoso si verifica non quando il contribuente riceve la prima comunicazione (con cui l’Agenzia delle Entrate domanda l’esibizione dei documenti giustificanti le “voci” della dichiarazione), ma nel momento in cui, a seguito del contraddittorio, sono richieste le maggiori somme, in ragione del fatto che i documenti non sono stati presentati, o lo sono stati ma, per le più varie ragioni, non sono ritenuti idonei dal funzionario. L’aspetto da tenere in considerazione consiste nel fatto che, in caso di ravvedimento operoso, è il contribuente che, in maniera autonoma, decide quante e quali violazioni regolarizzare, mentre se aderisce all’avviso bonario occorre farlo integralmente. Si ravvisa l’opportunità che il contribuente notizi l’Agenzia delle Entrate, con memoria, delle censure ravvedute allegando magari la dichiarazione integrativa e il modello F24, in modo che il controllo formale continui solo per le restanti.

**Definizione agevolata (art. 2 DLgs 462/97)**

Se gli importi vengono corrisposti entro 30 giorni dalla comunicazione bonaria, le sanzioni da tardivo versamento del 30% sono ridotte a 2/3; la definizione dell’avviso bonario, a parte la riduzione della sanzione, minore rispetto alla liquidazione automatica (1/3), è simile a quella esaminata in precedenza, ivi comprese le problematiche caratterizzanti la dilazione. Occorre precisare che se il contribuente esprime rilievi sull’esito del controllo, l’ufficio, a fronte della verifica della fondatezza delle sue affermazioni, deve esercitare il proprio potere di autotutela, al fine di consentirgli di effettuare i versamenti delle somme dovute in tempo utile per fruire del beneficio della dilazione. Alla luce dei principi dello Statuto del Contribuente, si potrebbe sostenere che il termine decorra dall’eventuale seconda comunicazione inoltrata dall’ufficio al contribuente; invece, secondo le indicazioni contenute nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il termine decorre sempre dalla prima comunicazione.

Il contribuente ha le seguenti possibilità:

1.      **Acquiescenza:** se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o a presentare istanza di accertamento con adesione e paga le somme complessivamente dovute entro 60 gg. le sanzioni sono ridotte ad ¼ del minimo;

2.      **Concordato:** l'accertamento con adesione (o "concordato") può essere proposto sia dal contribuente che dal Fisco e consente di patteggiare l'imponibile:

-         quando si è ricevuto un accertamento o anche prima di averlo ricevuto;

-         quando si è subito un controllo da parte dell'Amministrazione.

E’ una sorta di trattativa con l’ufficio finanziario: se non va a buon fine si può fare ricorso perché l’accertamento in adesione sospende per 90 gg. i termini per il ricorso (60gg.); se va a buon fine **si chiude totalmente la controversia** con l'Amministrazione finanziaria, che non potrà fare altri accertamenti sull'imponibile concordato; a tal fine viene redatto un atto in cui sono indicate la motivazioni dell’adesione, le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti..  
Con l'accertamento con adesione, inoltre, **le pene previste per i reati tributari sono ridotte** fino alla metà e non si applicano le sanzioni accessorie; le sanzioni sono ridotte ad un quarto del minimo previsto dalla legge. Il pagamento va fatto in F24 entro 10 gg. Riguarda tutte le imposte dirette ed indirette, essendo uno strumento deflativo del contenzioso tributario. L’accertamento con adesione NON dà assoluta sicurezza al contribuente; se, infatti, l’Amministrazione viene a conoscenza di elementi che portano ad un aumento dell’imponibile superiore al 50% può nuovamente emanare un avviso di accertamento;

3.      **Contenzioso:** qualora il contribuente non intenda utilizzare uno degli strumenti di riduzione del contenzioso, in quanto convinto della legittimità del proprio comportamento, può rivolgersi alle Commissioni Tributarie per chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto con cui gli uffici hanno manifestato l’accertamento di maggiori imposte e sanzioni. Il processo tributario prevede 2 gradi di giudizio:

-               la **Commissione Tributaria Provinciale** presso la quale si può proporre ricorso avverso gli atti emessi dagli uffici delle entrate o del territorio, degli enti locali o dei concessionari dei servizi di riscossione;

-               la **Commissione Tributaria Regionale** dinnanzi alla quale si può proporre impugnazione per le decisioni delle Commissione Tributaria Provinciale.

Il termine per ricorrere è di 60 gg. dalla notifica dell’atto. Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a € 2.582,28 è necessaria l’assistenza di un professionista abilitato (compresi i consulenti del lavoro);

4.      **Conciliazione giudiziale:** consente di chiudere un contenzioso con l’amministrazione finanziaria iniziato mediante la presentazione di un ricorso in commissione tributaria. Si tratta di uno strumento volto ad evitare la prosecuzione della lite evitando, per entrambe le parti, il rischio ed i costi della sua conclusione nei modi ordinari. Per effetto della conciliazione giudiziale le sanzioni amministrative sono ridotte ad 1/3, le pene previste per i reati tributari sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie, le spese di giudizio sono compensate e soprattutto si estingue completamente la controversia in corso. Come il concordato, anche la conciliazione giudiziale si conclude con un atto in cui sono indicati gli elementi addotti a favore della conciliazione e le somme a qualsiasi titolo dovute, e si perfezione con il pagamento delle medesime.

Se all’atto di accertamento non fa seguito un ricorso l’ufficio iscrive a ruolo le somme a lui dovute e le riscuote attraversola **cartella di pagamento**.

Tra gli strumenti di riduzione del contenzioso tributario dobbiamo ricordare anche:

* Il **ravvedimento operoso**: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 il contribuente che si accorge di aver omesso o irregolarmente compiuto un adempimento può regolarizzare la propria posizione, beneficiando di riduzione delle sanzioni, a condizione che detta regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione nel corso del quale è stata commessa la violazione. NON è ammesso invece ha già contestato la violazione o ha iniziato una specifica attività di accertamento. Mediante il ravvedimento la sanzione è ridotta:

-         ad 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 gg. dalla data della sua commissione;

-         ad 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore;

-         ad 1/8 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 gg.

Il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, nonché degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

**L’autotutela**

L’istituto dell'autotutela, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, prevede che: «salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria possono procedere all'annullamento dei propri atti riconosciuti **illegittimi o infondati** con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto». Successivamente, la L. 656/1994 ha demandato ad un successivo decreto ministeriale l'indicazione degli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento o di revoca. Alla luce dell’attuale normativa «il **potere di annullamento e di revoca o di rinuncia** all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla **Direzione Regionale** o **Compartimentale** dalla quale l'ufficio stesso dipende». Si evidenzia, inoltre, che è prevista l'estensione del ricorso a tale istituto anche alle regioni, alle province e ai comuni, relativamente ai tributi di loro competenza (Ici, Tarsu, Tosap, ecc.). L’esercizio dell’autotutela viene ad esempio utilizzato nelle ipotesi di errore di persona, doppia imposizione, errori materiali ecc. L’annullamento dell’atto può avvenire anche su iniziativa del contribuente che può attivarsi trasmettendo all’ufficio un’istanza in carta libera contenente un’esposizione dei fatti e corredata dalla documentazione atta a sostenere le tesi esposte.

***IL NUOVO CONCETTO DI IMPOSTA EVASA***

Il D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, modifica il sistema sanzionatorio penale. Per il calcolo dell’imposta evasa, ai fini della configurabilità dei reati tributari subordinati al superamento della soglia, occorra scomputare le perdite eventualmente conseguite nell’esercizio ovvero quelle pregresse spettanti ed utilizzabili. L’imposta evasa non è quella teorica derivante dalla violazione contestata, ma quella effettiva dopo il computo delle perdite stesse. Alcune violazioni tributarie costituiscono reato al superamento di una determinata soglia di imposta evasa. È il caso della dichiarazione infedele, della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dell’omessa presentazione della dichiarazione. Si ricorda, che, per espressa previsione contenuta nel D.Lgs. n. 74/2000, per “**imposta evasa**” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine. Ora **non si considera imposta evasa** quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a:

a) una **rettifica in diminuzione** di perdite dell’esercizio;

b) **perdite pregresse** spettanti e utilizzabili.

Ne consegue, che, se a seguito di un accertamento ad una società, fosse ripresa a tassazione una base imponibile la cui imposta evasa **superi la soglia di punibilità**, non è detto che il reato sia commesso. Potrebbe infatti verificarsi che la società quell’esercizio sia in perdita e, pertanto, computando il valore negativo, la **base imponibile** da tassare **diminuisca** con l’effetto che l’imposta evasa potrebbe scendere sotto la soglia penale oppure potrebbe ancora verificarsi che il contribuente abbia delle **perdite** degli **anni precedenti** da utilizzare per l’esercizio in contestazione, e quindi per effetto di tale valore negativo, la rettifica si traduca in un’imposta evasa sotto la **relativa soglia penale**. Queste ipotesi sembrano potersi applicare senza problemi per i delitti di **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici e di **dichiarazione infedele** invece, per quanto concerne, l’**omessa presentazione della dichiarazione** appare possibile l’utilizzo delle perdite pregresse rispetto all’anno in cui la dichiarazione non sia stata presentata, mentre pare più complicata l’ipotesi di computo delle perdite conseguite nell’esercizio in cui sia avvenuta l’omissione stessa. Difficilmente la Guardia di Finanza potrà segnalare direttamente il reato all’AG, dovendo intervenire l’Agenzia delle Entrate per calcolare l’imposta “effettivamente” evasa. Nella **quantificazione dell’imposta evasa**, la Suprema Corte penale, ha sempre attribuito al giudice penale e non all’Ufficio finanziario la sua esatta quantificazione nel processo, ancorché essa dovesse divergere dai risultati dell’accertamento tributario. Occorre segnalare, in ultimo, che la nuova previsione è certamente **favorevole al reo** con la conseguenza che essa troverà applicazione retroattiva potendone così beneficiare tutti coloro i quali in passato, trovandosi in questa posizione (che non configura più “imposta evasa”) sono stati denunciati e hanno un procedimento penale pendente. Analogamente, non verranno perseguiti coloro i quali in futuro dovessero ricevere simili contestazioni per violazioni commesse in passato.

***IL DOLO SPECIFICO DI EVASIONE***

Ogni singola fattispecie prevista dal Decreto Lgs.74/2000, ad eccezion fatta dell’art.10 bis e 11, è connotata dalla presenza del “dolo specifico” che si traduce nel comportamento adottato da un soggetto finalizzato a *evadere le imposte* o *consentire a terzi l’evasione.* Il primo fine è rinvenibile all’interno degli artt.2, 3, 4, 5 e 10 mentre il secondo, ossia quello di consentire a terzi l’evasione, è rintracciabile all’interno degli articoli 8 e 10. L’abbrivio per un’analisi approfondita del D. Lgs.74/2000 deve essere dato dalle definizioni date dall’art.1 dello stesso, il quale statuisce, alla lettera d, che “*il fine di evadere le imposte ed il fine di consentire a terzi l’evasione si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di consentire un indebito rimborso o al riconoscimento di un inesistente credito d’imposta e del fine di consentirli a terzi”.*

***LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA, INFEDELE ED OMESSA***

In base al nuovo sistema dei reati tributari, introdotto dal D.Lgs. 74/2000, la repressione penale è circoscritta ai fatti che provocano la lesioni d’interessi fiscali, mentre è venuta meno la punibilità dei c.d. reati prodromici, vale a dire delle violazioni formali e preparatorie (le omesse fatturazioni o annotazioni in contabilità di operazioni attive, o le irregolarità nella tenuta delle scritture contabili), introducendo un sistema formato da un ristretto numero di fattispecie, di natura delittuosa, tutte caratterizzate dal **dolo specifico** (con fine particolare) finalizzato ad evadere le imposte, che limitano la repressione penale ai soli comportamenti direttamente correlati ad un effettivo danno agli interessi dell’Erario. L’attenzione si è spostata sulla dichiarazione annuale (prevista ai fini delle imposte sui redditi o IVA) in quanto unico istante nel quale si realizza il presupposto dell’evasione.

Per cui oltre alle situazioni delittuose principali, vi sono quelle che mirano a colpire:

1. l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti c.d. F.O.I.;

l’occultamento o la distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari;

la sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti su propri od altrui beni.

***DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE***

Esso ricorre in presenza di una rappresentazione dei fatti non solo “mendace", ma anche particolarmente “insidiosa”, in quanto supportata da un impianto contabile e documentale inteso a rendere difficoltosa l’azione di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria o, comunque, ad accreditare artatamente i dati evidenziati nella dichiarazione (si gonfiano i costi per diminuire l’imponibile e l’imposta dovuta). È il delitto più grave, per la consumazione di questo reato, si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, e sono detenute a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. All’interno di tale categoria, si differenziano due fattispecie criminose, a seconda che la dichiarazione fraudolenta sia basata sull’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti oppure mediante altri artifici.

* ***Art.2: “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.*** 1. *È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni**relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

Occorre dunque che si indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi. Essi consistono:

in elementi passivi inesistenti in senso naturalistico o oggettivo, ossia quelli corrispondenti a costi o oneri che non sono mai stati conseguiti;

i costi e gli oneri che risultano non deducibili in concreto per violazione dei principi di competenza o inerenza.

Per quanto attiene alla condotta occorre sottolineare che il delitto in esame appartiene alla categoria dei delitti a condotta plurima, per i quali determinate condotte acquistano rilevanza se seguite da un’altra.

Due, quindi, sono le fasi temporalmente e logicamente distinguibili:

la prima, propedeutica e strumentale alla seconda, consiste nell’avvalersi delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti;

la seconda, successiva, dell'indicazione in una delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto di elementi passivi fittizi supportati dalla documentazione falsa.

La prima condotta penalmente rilevante di utilizzo dei documenti, consistente nella “registrazione” degli stessi, in quanto si considerano registrate le fatture nel momento in cui sono annotate nelle scritture contabili obbligatorie e, quindi, inserite in contabilità. La seconda modalità di utilizzazione, rappresentata dalla “detenzione” della documentazione falsa, si sottolinea che si riferisce ai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili ovvero a documenti per i quali non è prescritta la registrazione in scritture contabili. In particolare, al fine di integrare gli estremi del reato, non è sufficiente il semplice possesso di documenti falsi, in quanto la legge considera commesso il fatto quando tale detenzione è “al fine di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria”.

Non rientrano nella fattispecie di frode fiscale di cui all’art.2 del D.LGS. n.74/2000 i casi di mera irregolarità o mancanza od incompletezza dei dati necessari alla compilazione di fatture o degli altri documenti fiscali. Una semplice omissione, non è sufficiente ad integrare un falso, tenuto anche conto che tale delitto è punibile solo in presenza del provato fine di evadere le imposte sui redditi o Iva.

|  |
| --- |
| ***Schema riassuntivo elementi della fattispecie di cui all’art.2 D. Lgs.74/2000***   * è **un reato proprio** (solo chi sia contribuente lo può porre in essere) seppure a soggettività assai allargata (lo può compiere qualsiasi contribuente anche non soggetto Iva);   prevede come **pena principale** la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.  L’**elemento soggettivo** del reato è il “dolo specifico” finalizzato all’evasione dell’imposta;   * **no**n è prevista alcuna **soglia di punibilità**;   si tratta di un reato di pericolo, a **consumazione istantanea** che si realizza al momento di presentazione della dichiarazione (cosicché eventuali condotte successive non rilevano ai fini dell’esclusione della configurabilità del reato);  **no**n è ipotizzabile il **tentativo** ex art.56 C.P. (art.6). |

***Art.3: “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”***: 1*. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000,00;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

|  |
| --- |
| ***Schema riassuntivo elementi della fattispecie di cui all’art****.3* ***D. Lgs.74/2000***  possono essere rappresentati sia da condotte commissive che omissive a condizione che risultino assistite da un “*quid pluris*” di natura fraudolenta per cui:  non è sufficiente a tal fine la semplice “omessa” o “parziale” fatturazione/contabilizzazione;  occorre che vengano individuati comportamenti fraudolenti, quali:  l’impiego di documentazione ideologicamente/materialmente falsa (l’imprenditore che per avvalorare la sotto-fatturazione predispone corrispondenza commerciale in linea con la falsità);  tenuta ed occultamento di una contabilità nera.  *I mezzi fraudolenti*  Rilevano quali possibili mezzi fraudolenti (idonei, cioè, a rendere più difficile la ricostruzione della reale consistenza del reddito):  l’interposizione fittizia di persone;  l’utilizzazione di società di comodo;  la condotta del “reo” che sottofattura e si fa addebitare in nero il *quantum* non fatturato su un c/c intestato ad un nome di fantasia*.*  l’elemento soggettivo del reato è il dolo specifico di evasione;  si tratta di un reato a consumazione istantanea che si realizza al momento di presentazione della dichiarazione;  non è ipotizzabile il tentativo ex art.56 C.P. (art.6); |

**Art.4 D. Lgs.74/2000: “*dichiarazione infedele”*** 1. *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro* ***150.000,00****;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a* ***euro tre milioni****.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità' di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).*

**La dichiarazione infedele** ricorre allorquando le indicazioni mendaci di elementi attivi inferiori a quelli reali e/o di elementi passivi superiori a quelli effettivi siano supportate da un impianto contabile teso a sviare o ad ostacolare la successiva attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria.

|  |
| --- |
| ***Schema riassuntivo elementi della fattispecie di cui all’art****.4* ***D. Lgs.74/2000***  è un **reato proprio** (solo chi è obbligato alla presentazione di una dichiarazione tributaria lo può porre in essere) seppure a soggettività assai allargata;  prevede quale elemento soggettivo, il **dolo specifico di evasione;**  è caratterizzato dalla necessaria presentazione di una dichiarazione non veritiera e sottostimata (elementi attivi inferiori all’effettivo ovvero elementi passivi sovrastimati) senza altri comportamenti fraudolenti;  il reato si realizza al momento di presentazione della dichiarazione;  non è suscettibile di tentativo ex art.56 C.P. (art.6). |

**Art.5 D. Lgs.74/2000: “*omessa dichiarazione”*** *1. È punito con la reclusione da* ***un anno e sei mesi a quattro anni*** *chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad* ***euro 50.000.***

*1-bis. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000,00.*

*2. Ai fini della disposizione prevista* ***dai commi 1 e 1-bis*** *non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

|  |
| --- |
| ***Schema riassuntivo elementi della fattispecie di cui all’art****.5* ***D. Lgs.74/2000***  è un reato proprio (solo chi sia contribuente lo può porre in essere) seppure a soggettività assai allargata (lo può compiere qualsiasi contribuente anche non soggetto Iva);  prevede quale elemento soggettivo il **dolo specifico d’evasione** (con esclusione di condotte colpose);  in quanto reato **omissivo proprio** non è suscettibile di tentativo ex art.56 C.P.;  è un reato a consumazione istantanea; |

**Art.6 D. Lgs.74/2000: “*tentativo”*** *L’art.6 prevede il tentativo, per i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo*.

**DELITTI IN MATERIA DI DOCUMENTI**

**Art.8 D. Lgs.74/2000: “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”** *1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

**Art.10 D. Lgs.74/2000: “*occultamento o distruzione di documenti contabili”*** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione* ***da un anno e sei mesi a sei anni*** *chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Tale fattispecie si rivolge nei confronti di “chiunque” per cui non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti tale fattispecie contempla anche “documenti” per i quali non è previsto un particolare regime contabile, di guisa che siamo in presenza di un **reato comune.** Si configura come un **reato di pericolo concreto,** caratterizzato dal dolo specifico di danno, dato dal fine di evadere o far evadere terzi.

**Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate.** *È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute* ***dovute sulla base della stessa dichiarazione o*** *risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a* ***50.000 euro*** *per ciascun periodo d’imposta.*

**Art. 10-ter Omesso versamento di IVA.**  *È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta.*

**Art. 10-*quater* Indebita compensazione.** 1. *È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.*

*2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.*

***DELITTI IN MATERIA DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE***

Tale tipologia di delitti accomuna tutte le condotte, penalmente sanzionate, relative al conseguimento dell’**evasione da riscossione.** In origine il decreto presentava solo l’art.11 come norma di chiusura del sistema che censurava maggiormente le condotte fraudolente ed insidiose frustranti la procedura di riscossione. Pertanto tale unica ipotesi criminosa era destinata a prevenire, in termini di efficacia dissuasiva, e reprimere le condotte afferenti al momento dell’esazione del tributo. Dopo la riforma che ha avuto come effetto l’integrazione dello stesso decreto, a tale categoria di delitti si è aggiunta anche la condotta integrata dal sostituto d’imposta.

**Art. 11 Indebita compensazione.** 1. *È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 250.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

1. *È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 250.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

**CIRCOSTANZE ATTENUANTI , PARTICOLARI CAUSE DI NON PUNIBILITA’, PENE ACCESSORIE**

**Art. 12 Pene accessorie.**

***1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:***

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l'incapacità di contrattare con la PA per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni;

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale.

2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

**Art. 12-bis Confisca.** *1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del CPP per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.*

*2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta*.

**Art. 13 Causa di non punibilità.** 1. I reati di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-*bis*, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

**Art. 13-bis Circostanze del reato.** Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

**Art. 14 Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario.** Se i debiti indicati nell'art. 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

|  |
| --- |
| 2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'art. 135 CP della pena minima prevista per il delitto contestato.  3. Il giudice, sentito il PM, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a 10 giorni per il pagamento.  4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'art. 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'art. 13.  5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita. |

**Art. 15 Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie.** Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'art. 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.

**Art. 17 Interruzione della prescrizione.** Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.

1-*bis*. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.

**Art. 18 Competenza per territorio.** Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del PM che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale.

**Art. 18-bis Custodia giudiziale dei beni sequestrati.** 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

# 

**Computisteria ED ECONOMIA AZIENDALE**

***La gestione: aspetto finanziario, aspetto economico, i costi ed i ricavi, nozioni di reddito***

*Classificazione delle rilevazioni*

**Secondo il momento di effettuazione**

*rilevazioni antecedenti*: si effettuano prima che si manifesti il fatto amministrativo (un programma aziendale, un preventivo, ecc);

*rilevazioni concomitanti*: si effettuano man mano che i fatti si manifestano (si pensi al registratore di cassa che emettono lo scontrino nel momento stesso in cui la vendita avviene);

*rilevazioni susseguenti*: rilevano il fenomeno a posteriori e si basa sui documenti originari (le registrazioni sul libro giornale effettuate sulla base dell’emissione/ricevimento fatture).

**Secondo la loro obbligatorietà**

*rilevazioni obbligatorie: devono necessariamente effettuarsi perché previste da norme civilistiche, fiscali, sociali o di altro genere;*

*rilevazioni facoltative: eseguite per motivi di opportunità e/o convenienza dell’azienda.*

**Secondo l’ordine di effettuazione**

*rilevazioni cronologiche: effettuate secondo la successione temporale dei fatti di gestione;*

*rilevazioni sistematiche: avvengono secondo l’oggetto.*

**Secondo l’estensione del loro oggetto**

*rilevazioni elementari: riguardano un oggetto semplice per cui si effettuano su appositi libri elementari e di semplice tenuta, come il libro cassa, magazzino, ecc.*

*rilevazioni complesse: riguardano dati concernenti l’intera gestione e hanno come scopo fondamentale la determinazione del risultato economico e del patrimonio di funzionamento.*

***Sistemi e Metodi di scrittura***

***Il metodo è l’insieme di norme tecniche e di regole attraverso le quali si rilevano le grandezze quantitative; esso, pertanto, è inteso come procedimento.*** Possiamo distinguere in:

*metodo statistico: fa ricorso all’uso di strumenti matematici e grafico-geometrici.*

*metodo contabile: si avvale dei conti. Il più diffuso è il metodo della Partita Doppia basato sul principio bilanciante secondo cui ogni accadimento origina una doppia registrazione in modo da ottenere un bilanciamento di valori tra il Dare e l’Avere.*

***Il sistema, invece, è l’insieme di rilevazioni tendenti ad uno scopo comune e collegate da un fine comune***. I sistemi fondamentali sono:

il *Sistema Patrimoniale* del prof. Fabio Besta;

il *Sistema del Reddito* del prof. Gino Zappa;

il *Sistema del Capitale e del Risultato economico* del prof. Aldo Amaduzzi.

Sono tutti sistemi complessi in quanto rilevano oggetti o grandezze complesse come il patrimonio e il reddito. Esistono poi i cosiddetti sistemi minori o pseudo sistemi come:

il sistema dei rischi

il sistema degli impegni

il sistema dei finanziamenti

il sistema dei beni di terzi

il sistema dei beni presso terzi.

I sistemi contabili si svolgono su appositi libri, alcuni dei quali obbligatori come il Libro Giornale, il Libro degli Inventari e le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa).

**Il sistema patrimoniale**

Il sistema patrimoniale costituito da un insieme di scritture tra loro coordinate e collegate che hanno come oggetto il patrimonio dell’impresa rilevandone i mutamenti. Il sistema patrimoniale si differenza dal sistema del capitale e del risultato economico per diverso oggetto. Infatti, quest’ultimo sistema contabile ha come oggetto non solo il patrimonio aziendale, ma anche il reddito. Inoltre, mentre il sistema del capitale e del risultato economico, come pure il sistema del reddito, rileva i soli fatti esterni di gestione, il sistema patrimoniale rileva sia i fatti esterni che quelli interni: per questo si dice completo. Nel sistema patrimoniale il reddito dell’esercizio è determinato come somma algebrica degli incrementi e decrementi subiti dal patrimonio per effetto dei fatti di gestione.

**Il sistema del reddito**

Ideato dal Zappa, analizza la dimensione economica dell’impresa ai fini della determinazione e del controllo del reddito d’esercizio. Quest’ultimo si raggiunge attraverso l’individuazione e l’iscrizione nei conti delle componenti economiche positive e negative, misurate dal metro monetario. Non sono presi in considerazione, invece, i debiti e crediti di finanziamento liquidati come “elementi di degrado del sistema”.

*Schema dell’attività d’impresa. La logica reddituale*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASPETTO ORIGINARIO  =  ASPETTO NUMERARIO | VALORI NUMERARI | - Denaro  - Crediti e debiti di regolamento |
| ASPETTO DERIVATO  =  ASPETTO ECONOMICO | VALORI ECONOMICI | - Capitale  - Reddito (compresi crediti e debiti non numerari) |

**Il sistema del capitale e del risultato economico**

Nell’ambito delle evoluzioni del sistema reddituale particolare rilievo occupa l’opera di Aldo Amaduzzi, la quale prende in considerazione anche la categoria dei crediti/debiti di finanziamento. Egli afferma che “l’attività aziendale può essere considerata in un primo modo, come lo sviluppo di due aspetti di gestione: l’uno riguardante l’andamento numerario, l’altro l’andamento degli investimenti nel processo produttivo e finanziario e dei relativi disinvestimenti. Se invece si aggiunge il movimento dei crediti e debiti di finanziamento al movimento numerario, si ottiene una seconda ripartizione. Si ha quindi un *aspetto finanziario,* costituito dall’andamento del denaro e dei crediti e debiti di qualunque specie ed un *aspetto economico* costituito dal processo tecnico-economico della produzione da cui scaturisce il reddito.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASPETTO ORIGINARIO  =  ASPETTO FINANZIARIO | VALORI FINANZIARI | - Denaro  - Crediti e debiti di regolamento  - Crediti e debiti non numerari (di finanziamento) |
| ASPETTO DERIVATO  =  ASPETTO ECONOMICO | VALORI ECONOMICI | - Capitale  - Reddito (esclusi crediti e debiti non numerari) |

*Schema dell’attività d’impresa. Il modello di Amaduzzi.* Il sistema del patrimonio e del risultato economico è, dunque, un insieme coordinato di scritture complesse con le quali si rilevano, nel duplice aspetto finanziario ed economico, i fatti di gestione allo scopo di determinare il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento. Esso, sostanzialmente, si basa sulle seguenti regole:

sono oggetto di rilevazione i soli fatti esterni di gestione, che derivano da scambi con i terzi e che originano una o più variazioni finanziarie;

ogni operazione viene rilevata, dando luogo ad almeno due registrazioni, in Dare e in Avere di due o più conti, in modo che il totale degli addebitamenti sia uguale al totale degli accreditamenti;

le operazioni aziendali vengono rilevate nel momento in cui si manifestano le variazioni finanziarie, cioè entrate/uscite di cassa o aumenti/diminuzioni di crediti/debiti;

ogni operazione viene esaminata nell'aspetto finanziario e nell'aspetto economico. Se si verificano più variazioni finanziarie di segno opposto che si compensano tra di loro non vi sono variazioni economiche; se le variazioni finanziarie non si compensano tra di loro esse misurano variazioni economiche;

le registrazioni vengono effettuate in due serie di conti (conti finanziari e conti economici) coordinati a sistema, che accolgono valori espressi in un'unica moneta di conto e che funzionano in modo antitetico (opposto) secondo le regole di registrazione.

***IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA***

Il metodo della Partita Doppia poggia sul principio della costante uguaglianza tra il totale degli addebitamenti ed il totale degli accreditamenti. È, dunque, un metodo bilanciante che realizza il costante pareggio nel bilancio in quanto si porrà lo stesso valore sia in Dare che in Avere. Il metodo della Partita Doppia deve essere tenuto con riferimento ad una unità monetaria, chiamata “moneta di conto”. Presuppone l’uso di conti a doppia sezione (bisezionali) ovvero quella del Dare per gli addebitamenti e quella dell’Avere per gli accreditamenti.

***Il conto***

Il conto è l’insieme di valori riferiti ad un determinato oggetto ed ha lo scopo di evidenziarne la consistenza quantitativa iniziale e le successive variazioni.

È opportuno ricordare che:

*accendere un conto* significa iscrivere il primo valore;

*addebitare un conto* vuol dire registrare il valore in Dare;

*accreditare un conto* significa iscrivere il valore in Avere;

*tenere un conto* significa seguire le variazioni che vi avvengono;

*saldare un conto* equivale a determinare l’eccedenza del Dare rispetto all’Avere o viceversa;

*chiudere un conto* significa scrivere l’eccedenza nella zona a contenuto minore.

**Forme dei conti**

I conti possono avere le seguenti forme:

***Sezioni divise***: vi è la netta separazione tra la sezione del Dare (sinistra) e la sezione dell’Avere (destra).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DARE | | | AVERE | |
| Data | Descrizione | Importo | Data | Descrizione |

**Sezioni parzialmente divise**: le sezioni del Dare e dell’Avere risultano accostate, in comune la zona della causale.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CASSA | |  | | |
| Data | Operazioni | | Entrate | Uscite |

**Forma scalare**: le due sezioni sono perfettamente unite e si riconoscono attraverso l’indicazione del segno dell’operazione (D o A) davanti a ciascun importo. Questa forma prevede il costante aggiornamento del saldo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BANCA X NS. C/C | |  | |
| Data | Descrizione | | Segno |

**Classificazioni**

Rispetto alla estensione dell’oggetto distinguiamo:

*conti descrittivi*: rappresentano l’operazione descrivendone la data, la causa, il valore, il collegamento con la registrazione cronologica;

*conti sinottico-tabellari*: si limitano alla rappresentazione del solo valore.

Essi inoltre possono essere:

*sintetici*: quando rappresentano una componente omogenea e non articolabile;

*analitici*: riguardano componenti articolabili in vari sottoconti.

**Il piano dei conti**

È l’elenco dei conti, raggruppati per categorie omogenee, riguardante la contabilità di un’impresa.

I piani di conti variano da impresa ad impresa differenziandosi a seconda delle esigenze conoscitive che si vogliono soddisfare attraverso la contabilità. Generalmente si articolano nel modo seguente:

suddivisione in categorie di conti;

suddivisione delle categorie in classi di conti;

suddivisione delle classi in conti di mastro;

suddivisione dei conti di mastro in sottoconti.

**La natura ed il funzionamento dei conti**

I conti, funzionanti in maniera antitetica, sono di due tipi:

(a) conti numerari;

(b) conti economici e di capitale.

***Conti Numerari***

Sono quelli riguardanti la dimensione monetaria e finanziaria dell’impresa ed hanno funzionamento variantivo in quanto soggetti a variazioni in aumento e in diminuzione. Tali variazioni possono essere:

*positive*, buone e auspicabili, quindi attive: si hanno quando aumenta l’attivo (la cassa, i crediti, il conto in banca) o diminuisce il passivo (debiti, gli effetti da pagare, ecc.).

*negative*, non buone e non auspicabili, quindi passive: si hanno quando aumenta il passivo (come i debiti, le cambiali passive, ecc.) o diminuisce l’attivo (come la cassa, i crediti, il conto in banca, ecc.).

Essi si distinguono in:

*conti numerari certi attivi*: sono quelli riguardanti valori determinati con certezza ed in maniera obiettiva: il conto Cassa, il conto cassa assegni circolari, il conto cassa valori bollati, ecc.

*conti numerari assimilati*: sia attivi che passivi, sono quelli riguardanti i valori similari della cassa, valori sostitutivi della stessa, con la quale nel tempo permuteranno: i conti clienti nazionali, cambiali attive, banca c/c, fornitori, cambiali passive, erario c/iva, ecc.

*conti numerari presunti*: sia attivi che passivi sono quelli rappresentanti valori incerti nel momento della loro rilevazione. Essi esprimono grandezze approssimative, incerte, soggettive e presunte: i conti clienti e fornitori esteri, i fondi rischi e spese future, i ratei attivi e passivi, ecc.

***Conti Economici e di Capitale***

I primi, detti anche conti di reddito sono quelli accesi ai costi ed ai ricavi dipendenti dai fatti di gestione esaminati sotto il profilo economico e determinano la formazione del reddito attraverso il sostenimento dei costi (componenti negative) ed il conseguimento dei ricavi (componenti positive), mentre i secondi sono quelli riguardanti i valori accesi al capitale netto ed alle sue parti ideali (Capitale Sociale, i fondi di riserva, gli utili di esercizio e gli avanzi utili, le perdite d’esercizio, ecc). Il sistema del reddito è anch’esso caratterizzato da queste tre categorie di conti. Facciamo un riepilogo:

**Conti economici o di reddito o derivati**:

*Accesi ai costi e ricavi d’esercizio*: merci c/acquisti, spese generali, oneri bancari, ecc.

*Accesi ai costi pluriennali*: mobili, impianti, spese d’impianto, ecc.

*Accesi alle rimanenze d’esercizio*: merci c/rimanenze, imballaggi c/rimanenze, risconti attivi, risconti passivi, ecc.

Accesi ai crediti e debiti di finanziamento: mutui passivi, sovvenzioni passive, ecc.

*Accesi a particolari unità economiche*: titoli, imballaggi, partecipazioni, ecc.

*Accesi ai conti riepilogativi*: profitti e perdite, conto esercizio, ecc.

**Conti di capitale**

*Accesi al capitale e alle sue parti ideali*: capitale netto, capitale sociale, fondo riserva, utile d’esercizio, perdita d’esercizio, ecc.

*Accesi alle variazioni nette extra gestionali*: sopravvenienze attive e passive, insussistenze attive e passive, ecc.

**I criteri di registrazione**

Nei conti numerari: le variazioni attive si registrano in Dare, quelle passive in Avere.

Facciamo un esempio con il conto numerario per eccellenza: il conto Cassa.

|  |  |
| --- | --- |
| D ENTRATE | USCITE A |
| Variazioni attive | Variazioni passive |

Incassata somma di € 1.000,00 a saldo di una fattura emessa per la vendita del prodotto X (variazione attiva).

Pagata somma € 600,00 a saldo di una fattura ricevuta per l’acquisto del prodotto Y (variazione passiva)

|  |  |
| --- | --- |
| D CASSA A |  |
| 1.000,00 | |

In cassa avremo un saldo attivo di € 400,00

Nei conti economici: i costi o le variazioni economiche negative si registrano in Dare, i ricavi o le variazioni economiche positive in Avere. Osserviamo che il funzionamento antitetico dei due tipi di conti è necessario per il fatto che:

al costo, registrato in Dare, segue sempre una variazione passiva la quale, per il principio bilanciante, deve essere registrata in Avere;

al ricavo, registrato in Avere, segue sempre una variazione attiva che, per lo stesso principio di cui sopra, deve essere registrata in Dare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D C/ECONOMICO A | | D C/NUMERARIO A |
| Costo | Ricavo | Var. attiva |

In via sintetica avremo in un conto il seguente contenuto che chiaramente esprime il principio della Partita Doppia.

|  |
| --- |
| D Conto “X” A |
| Costo  Var. attiva |

da qui l’uguaglianza: **Variazioni attive + costi = variazioni passive + ricavi**

**La registrazione dei fatti amministrativi**

Nello svolgimento delle scritture contabili verrà adottato un procedimento logico di tipo graduale che, muovendo dall’uso dei soli conti numerari, procederà verso l’uso contemporaneo dei conti numerari e dei conti economici. Successivamente si rappresenteranno alcuni fatti complessi.

* *Esempio nr.1 Riscosso* un credito verso cliente di € 500,00. Si osserva che i conti interessati sono Cassa e crediti v/clienti. Il primo (conto numerario) è soggetto ad un aumento che corrisponde, quindi, ad una variazione attiva da registrare in Dare, mentre il secondo (conto numerario) diminuisce e pertanto corrisponde ad una variazione passiva da registrare in Avere.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23/9 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cassa a Crediti v/clienti 500,00

*Riscosso credito verso il cliente Bianchi*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CASSA | | A |  | D | CREDITI V/CLIENTI | | A |
| 500 | |  | |  |  | | 500 | |

*Esempio nr.2* Pagato un fornitore per € 2.000,00 come segue: € 700,00 in contanti e € 1.300,00 con assegno bancario.

Si osserva che i conti interessati sono Fornitori – Cassa – Banca c/c. Il primo corrispondente ad un debito viene meno essendo stato effettuato il pagamento; ciò corrisponde ad una variazione attiva da registrare in Dare. Anche gli altri due (conti numerari) diminuiscono segnando, in questo caso, due variazioni passive da registrare in Avere.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24/9 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fornitori 2000,00 a diversi 2.000,00

*saldato il fornitore Rossi come segue*:

Cassa 700,00

Banca c/c 1.300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Fornitori | | A |  | D | Cassa | | A |  | D | Banca c/c | | A |
| 2000,00 | |  | |  |  | | 700,00 | |  |  | | 1300,00 | |

*Esempio nr.3*

Riscossa una cambiale di € 800,00. I conti interessati sono: Cassa – Cambiali attive. Il primo aumenta segnando una variazione attiva da registrare in Dare, mentre il secondo (conto numerario assimilato) diminuisce segnando, viceversa, una variazione passiva da registrare in Avere.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25/9 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cassa 800,00 a Cambiali attive 800,00

*Riscosso effetto del cliente Verdi*.

*Esempio nr.4 Acquistate* merci per € 1000,00 + Iva al 20% come risulta da fattura nr 356. I conti interessati sono: Merci c/acquisti – Iva ns credito - Fornitori. Il primo (conto economico accesso ai costi d’esercizio) si registra in Dare; il secondo (conto numerario assimilato) rileva l’aumento del credito verso l’erario e quindi una variazione attiva da registrare in Dare; l’ultimo (conto numerario assimilato) vede l’aumento del debito verso i fornitori, quindi una variazione passiva da registrare in Avere.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 30/9 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diversi a Fornitori 1.200,00

*Acquistate merci come da fattura nr.356*.

Merci c/acquisti 1.000,00

Iva ns. credito 200,00

*Esempio nr.5* Vendute merci per € 2.000,00 + Iva 20% come risulta da fattura n.129. I conti interessati sono: Clienti - - Merci c/vendite – Iva ns debito. Il primo (conto numerario assimilato) rileva l’aumento del credito derivato dalla vendita, quindi una variazione attiva da registrare in Dare; il secondo (conto economico acceso ai ricavi d’esercizio) si registra in Avere; l’ultimo (conto numerario assimilato) rileva l’aumento del debito verso l’erario, quindi una variazione passiva che si registra in Avere.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1/10 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Clienti 2400,00 a diversi 2.400,00

*Vendute merci come da fattura nr.129*.

Merci c/vendite 2.000,00

Iva ns debito 400,00

*Esempio nr.6* Concesso il rinnovo parziale di un nostro credito oggi scadente di € 1000,00, ricevendo € 400 in contanti e, per la restante parte, un effetto maggiorato di € 50,00 di interessi. I conti interessati sono: Cassa – Cambiali attive – Crediti v/clienti – Interessi attivi. Il primo (conto numerario certo) registra la riscossione della somma di € 400,00 e quindi una variazione attiva da inserire in Dare; il secondo (conto numerario assimilato) aumenta, quindi una variazione attiva da registra in Dare; il terzo (conto numerario assimilato) diminuisce evidenziando una variazione passiva da registrare in Avere e l’ultimo (conto economico acceso ai ricavi d’esercizio) si registra in Avere.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4/10 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

diversi a diversi

*Concesso il rinnovo parziale di un credito.*

Cassa 400,00

Cambiali attive 650,00

Crediti v/clienti 1.000,00

Interessi attivi 50,00

**Le scritture di chiusura**

Consistono in un insieme di operazioni predisposte allo scopo di determinare il risultato economico conseguito al termine di un determinato periodo amministrativo. L’ordine di svolgimento di tali operazioni è il seguente:

Compilazione del bilancio di verifica;

Correzione degli eventuali errori;

Compilazione della situazione contabile:

Scritture di assestamento e di rettifica.

Riepilogo dei costi e dei ricavi di esercizio nel conto economico e determinazione del reddito;

Compilazione dell’ultimo bilancio di verifica e conseguente chiusura generale dei conti;

Stesura del bilancio di esercizio.

***Il bilancio di verifica***

È uno strumento attraverso il quale si realizzano i fini della rilevazione ovvero la conoscenza e soprattutto il controllo. Si accerta la sussistenza dell’uguaglianza fra il totale degli addebitamenti e quello degli accreditamenti relativamente alle operazioni registrate nel corso dell’esercizio. Questo utile strumento contabile viene svolto più volte nel corso dell’esercizio allo scopo di accertare le presenze di eventuali errori riguardanti il riporto a mastro, la trascrizione sul libro giornale, le inesattezze di calcolo e le omissioni di fatti amministrativi.

La non concordanza del totale degli addebitamenti con quello degli accreditamenti denuncia la presenza di errori nella contabilità dell’impresa, pertanto si dovranno collazionare le operazioni contabili ovvero svolgere la cosiddetta spunta al fine di identificare gli errori, le inesattezze e le omissioni.

Gli errori accertati origineranno una serie di scritture di storno per eliminare le registrazioni errate.

Possono consistere in:

errori numerici o di calcolo;

errori di registrazione o di scrittura.

Mentre si conferma la più ampia facoltà discrezionale nell’effettuare le opportune correzioni, si consiglia:

*nel caso di errore numerico*: l’integrazione dell’importo erroneamente registrato in meno o lo storno dell’importo erroneamente registrato in più.

*Esempio nr.1 Un* acquisto dell’importo di € 5.000,00 è stato erroneamente registrato per € 3.000,00.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d/d \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Merci c/acquisti a Fornitori 3.000,00

*acquistate merci come da fattura nr.98.*

Sarà sufficiente integrare la scrittura con un ulteriore articolo per la differenza:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d/d \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Merci c/acquisti a Fornitori 2.000,00

*Integrazione fattura nr.98 erroneamente registrata.*

*Esempio nr.2* Un acquisto dell’importo di € 4.000, 00 è stato erroneamente registrato per € 14.000,00.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d/d \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Merci c/acquisti a Fornitori 14.000,00

*acquistate merci come da fattura nr.101.*

Sarà sufficiente stornare la differenza erroneamente registrata in più.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d/d \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fornitori a Merci c/acquisti 10.000,00

*acquistate merci come da fattura nr.101*

*Nel caso di errore di scrittura* sarà opportuno lo storno totale della scrittura invertendo l’articolo errato.

***Compilazione della situazione contabile***

È un prospetto che si ottiene dallo stesso bilancio di verifica considerando le ultime due colonne ovvero quelle dei saldi. La situazione contabile può, come avviene per il bilancio di verifica, essere fatta in qualsiasi momento di vita aziendale allo scopo di porre in risalto la consistenza delle diverse componenti sia economiche che finanziarie. Il prospetto si compone di due sezioni: del Dare e dell’Avere.

***Scritture di assestamento e di rettifica***

Rettificare, per lo Zappa, significa “*trasformare i valori contabili in valori di bilancio*”. L’espressione pone in evidenza la necessità di operare talune scritture di assestamento allo scopo di presentare un bilancio i cui valori esprimano la piena corrispondenza con il valore finanziario o economico che rappresentano, nel rispetto del fondamentale principio di competenza. L’attività rettificativa è necessaria al raggiungimento di uno scopo ristrutturativo dei valori contabili onde attribuire agli stessi quella dimensione reale che il decorso del tempo indiscriminatamente modifica. La suddivisione della gestione in periodi amministrativi, crea il problema della competenza economica dei valori, pertanto si dovrà operare la piena separazione di questi con i valori riguardanti gli altri esercizi. In conclusione si dovrà svolgere l’attività di assestamento percorrendo le linee del completamento, della integrazione, della rettifica. Le scritture di completamento sono quelle tendenti all’assestamento dei valori numerari. Le scritture integrative e rettificative sono quelle ancorate alla dimensione economica, nel rispetto del principio della competenza.

*(a) Il conto Cassa*

Capita sovente che il saldo effettivo di cassa non corrisponda alle risultanze delle scritture contabili. In tal caso l’azienda dovrà individuare l’evento che ha provocato la differenza; se questo non è possibile, si deve stornare il conto cassa in modo da portarne il saldo al valore effettivo rilevando, nel contempo, una sopravvenienza passiva.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sopravvenienze passive a Cassa 200,00

*Rilevato ammanco di cassa*

*(b) Rilevazione interessi attivi e/o passivi*

Vi sono dei conti quali Banca c/c - c/c postale - Clienti - Fornitori, ecc.. che possono generare interessi attivi o passivi. La registrazione avviene nel modo seguente e deve tener conto delle spese di tenuta conto, della ritenuta d’acconto del 27% sugli eventuali interessi attivi corrisposti:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diversi a Interessi attivi 520,00

*Maturati interessi a nostro favore sul c/c nr…*

Banca c/c 349,60

Spese servizi bancari 30,00

Erario c/ritenute alla fonte 140,40

Nel caso di interessi passivi, la scrittura sarà:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Interessi passivi 500,00 a Banca c/c 500,00

*Maturati interessi passivi sul c/c nr*..........

*(c) Fatture da emettere e da ricevere*

A causa di operazioni di compravendita effettuate in prossimità della chiusura dell’esercizio, vi possono essere dei movimenti fisici di merci in entrata e/o in uscita dal magazzino per i quali non sia stata ancora emessa o pervenuta la fattura. Occorre allora rilevare in contabilità un componente presunto di reddito tenendo presente che, nel caso di acquisto, non va rilevata l’iva, nel caso di vendita, si:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Merci c/acquisti 500,00 a Fornitori c/fatture da ricevere 500,00

*Fatture da ricevere per merci già acquistate*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Clienti c/fatt. da emettere 600,00 a Diversi

*Fatture da emettere per merci già spedite*  Merci c/vendite 500,00

Iva ns debito 100,00

***(d) L’ammortamento***

È il procedimento attraverso cui si consente la partecipazione di un costo pluriennale al reddito di esercizio. Ammortizzare significa ripartire un costo pluriennale nei vari esercizi in cui tale componente economica ha prodotto utilità. Sono oggetto di ammortamento tutti quei beni economici definiti a “fecondità ripetuta”, ovvero quelli che ripetono l’utilità nel tempo, sia di tipo materiale, come i mobili, le macchine, gli impianti, ecc. che di tipo immateriale come i brevetti, l’avviamento, le spese di impianto.

Per poter ammortizzare bisogna conoscere:

il valore da ammortizzare; esso coincide con il costo sostenuto per l’acquisto o la produzione (chiamato costo storico), aumentato di tutte le spese collegate (c.d. costi accessori) come le spese di trasporto, di collaudo, di installazione, di manutenzione straordinaria, nonché gli oneri fiscali connessi.

il tempo di ammortamento; La determinazione della durata dell’ammortamento è in funzione del logorio a cui è assoggettato il cespite. Il concetto di logorio è duplice:

*Logorio fisico* ovvero quello derivante dall’uso, dalla intensità dell’utilizzo, che determinano il reale deprezzamento del bene (senescenza);

*Logorio economico* ovvero quello derivante dal superamento tecnico o invecchiamento chiamato “obsolescenza”.

***Il criterio di ammortamento,*** La disciplina civilistica (art.2426 c.c., c1 e 2) stabilisce che l’ammortamento deve essere effettuato “sistematicamente". Ciò significa che esso va operato secondo un preciso piano di ammortamento, cioè un piano tecnico-economico che assicuri una razionale ripartizione del costo del bene strumentale tra gli esercizi della sua vita utile, senza acceleramenti o rallentamenti del processo di ammortamento mirati a realizzare il livellamento dei redditi aziendali nel tempo. L’ammortamento, inoltre, va calcolato in ogni esercizio, quindi anche per i beni temporaneamente non utilizzati. Va iniziato nell’esercizio in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso ed eseguito in relazione alla residua possibilità di utilizzazione nelle produzioni d’impresa, cioè in base alla loro vita economica utile. La contabilizzazione dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali avviene rilevando:

un costo d’esercizio, per l’importo della quota di ammortamento, in Dare di specifici conti, quali Ammortamento Brevetti, Ammortamento Fabbricati, Ammortamento Macchinari, ecc. . ;

una pari riduzione del valore contabile dell’immobilizzazione, che - trattandosi di una rettifica indiretta - si registra in Avere del corrispondente Fondo Ammortamento (nel bilancio d’esercizio, però, i fondi ammortamento si sottraggono dai costi storici delle immobilizzazioni immateriali e materiali cui si riferiscono: queste, infatti, figurano tra le attività dello Stato patrimoniale al netto dei rispettivi ammortamenti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ammortamento 2000,00 a F. do Amm. to macchine 2.000,00

*Ammortizzate le macchine del 10%*

Esistono differenti criteri di ammortamento previsti dalla normativa fiscale.

*Ammortamento ordinario:* in via ordinaria, la deduzione di quote d’ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella che risulta applicando al costo dei beni gli appositi coefficienti stabiliti a livello ministeriale e fissati per categorie omogenee di beni con riferimento al normale deperimento e consumo di essi nei vari settori produttivi. Nel primo esercizio in cui i beni entrano in funzione, i coefficienti fiscali sono ridotti alla metà; se la durata dell’esercizio è inferiore o superiore a 12 mesi, le quote vanno ragguagliate a tale durata

*Ammortamento accelerato:* la misura “ordinaria” dell’ammortamento può essere superata negli esercizi in cui sia dimostrabile una più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore al quale l’azienda appartiene. Si parla, in questi casi, di ammortamento intensivo (o accelerato).

*Ammortamento anticipato:* nell’esercizio in cui i beni entrano in funzione per la prima volta e nei 2 successivi, è prevista la facoltà di aumentare gli ammortamenti deducibili di un’ulteriore quota pari a 1 volta la misura del coefficiente ordinario a titolo di ammortamento anticipato. Poiché la prima quota ordinaria è ridotta alla metà, anche l’ammortamento anticipato non potrà superare la metà del coefficiente ordinario. L’ammortamento anticipato non si ricollega all’utilizzazione dei beni strumentali; anticipare quote di ammortamento significa ridurre gli utili imponibili e differire nel tempo la tassazione.

***I fondi per rischi ed oneri*** sono valori finanziari presunti che evidenziano la previsione di perdite o di esborsi per il possibile verificarsi di eventi sfavorevoli relativi a operazioni in corso alla fine dell’esercizio. Questi valori sono soltanto probabili nella loro manifestazione e incerti nel loro ammontare. Ne sono esempi:

il *Fondo per imposte*, istituito in previsione degli esborsi che potrebbero essere provocati dalla conclusione sfavorevole di controversie già in atto o soltanto potenziali con l’amministrazione fiscale;

il *Fondo responsabilità civile*, istituito per il rischio di dover risarcire danni non coperti da assicurazione;

il *Fondo rischi per controversie legali in corso*.

**I fondi per oneri futuri** sono valori finanziari presunti che misurano costi futuri di competenza dell’esercizio, la cui manifestazione finanziaria è certa, ma che rimangono indeterminati nel loro importo e, spesso, anche nella loro scadenza.

I fondi per oneri futuri tipici delle imprese sono:

il *Fondo manutenzioni cicliche*, caratteristico delle imprese che eseguono con cadenza pluriennale ricorrente e programmata la manutenzione e la revisione dei loro impianti; il relativo costo va imputato in modo “frazionato” attraverso opportuni accantonamenti al fondo in questione ai vari esercizi che precedono quello in cui gli interventi saranno effettivamente compiuti;

il *Fondo garanzia prodotti*, che ha il compito di imputare ai vari esercizi una quota degli oneri conseguenti all’impegno contrattuale di riparare o di sostituire gratuitamente i prodotti che entro un certo tempo dalla vendita presentino difetti di funzionamento.

***Il fondo svalutazione crediti*** Tra le scritture di integrazione si fanno rientrare anche quelle che si riferiscono alle eventuali svalutazioni dei crediti, anche se i “fondi” che si istituiscono in questa sede non appartengono alla classe dei fondi per rischi e oneri, ma rappresentano dei fondi rettificativi, che vanno sottratti dai corrispondenti valori dell’attivo, ossia dal valore nominale dei crediti.

Com’è noto, ai sensi dell’art.2426 c.c., comma 1, punto 8), i crediti si valutano al loro presumibile valore di realizzazione. Perciò, in sede di inventario d’esercizio, sarà necessario esaminare le singole “posizioni” di credito per distinguerne il grado di esigibilità e poi procedere come segue:

*crediti sicuramente inesigibili*: vanno “stralciati”, ossia annullati, rilevando una perdita su crediti, se si tratta di crediti sorti nell’esercizio, una sopravvenienza passiva per l’importo non coperto da eventuali svalutazioni generiche o specifiche, se si tratta di crediti che risalgono ad esercizi precedenti;

*crediti di dubbia esigibilità*, desunta da fatti certi o molto probabili (debitore dichiarato fallito) vanno svalutati per l’importo che si ritiene di non riscuotere utilizzando, in contropartita, il Fondo svalutazione crediti;

*crediti di normale esigibilità*, ma per i quali esiste un rischio generico di possibili perdite di realizzo per circostanze non ancora individuabili: sono svalutati in base a una percentuale ricavata dall’esperienza storica, accreditando in contropartita il Fondo rischi su crediti

***Le Rimanenze***

Tra le componenti economiche della gestione figurano le rimanenze. Queste possono essere:

materiali o fisiche o di magazzino (merci, materie prime, titoli, ecc.)

contabili (risconti attivi, passivi, costi anticipati, ecc).

Per le rimanenze di Magazzino, i beni il cui valore concorre alla formazione di tale voce sono esclusivamente quelli destinati alla vendita o che concorrono alla produzione di beni destinati alla vendita nella normale attività dell’impresa, in giacenza presso l’azienda alla fine dell’esercizio (e conseguentemente all’inizio del successivo). Fanno, pertanto, parte di tale nozione:

le merci (prodotti acquistati per la rivendita), i prodotti finiti (beni prodotti dall’impresa);

i semilavorati;

i prodotti in corso di lavorazione;

le materie prime;

le materie sussidiarie e di consumo.

Concettualmente le rimanenze finali possono essere identificate come costi sospesi relativi a beni-merce in giacenza, i quali concorreranno alla formazione del risultato d’esercizio solo nel momento in cui i beni saranno ceduti. Solo in tale esercizio, infatti, sarà possibile contrapporre i ricavi di vendita ai costi ad essi relativi per il c.d. principio della correlazione tra i costi ed i ricavi. La loro rilevazione avviene attraverso l’inventario. Determinata la quantità di merce in magazzino si opererà il rinvio del costo. Per far ciò, si tenga presente che il D.LGS.n.127/1991, adeguando le disposizioni sul bilancio contenute nel Codice civile alla IV Direttiva CEE, ha adottato lo schema di Conto economico a valore e costi della produzione, redatto in forma scalare. In tale schema non trova spazio l’indicazione distinta di rimanenze iniziali e rimanenze finali, ma va direttamente indicata la variazione delle rimanenze, rilevata a fine esercizio.

**Esempio**: Si pensi ad un’impresa di nuova costituzione che abbia acquistato merci per € 1.000,00 (costo di acquisto) e che abbia venduto una quantità pari a 600,00 € di tale fornitura al prezzo di € 750, 00. Alla fine dell’esercizio il costo dei beni acquistati e non venduti nel corso dell’anno va rinviato all’esercizio successivo; a livello contabile viene pertanto effettuata una rettifica per il valore di acquisto dei beni rimasti in giacenza.

Come anticipato, però, nel Conto economico scalare di cui all’art.2425 c.c. viene esposta la sola variazione delle rimanenze intervenuta nel corso dell’esercizio da inserire in una delle sottovoci dei seguenti raggruppamenti:

nella **voce A) - Valore della produzione** vanno riportate la variazione delle rimanenze relative a:

*prodotti finiti*;

*prodotti in corso di lavorazione;*

*lavori in corso su ordinazione.*

Tenendo presente che, nel caso di incremento (variazione positiva), il valore deve essere inserito col segno più, nel caso di decremento (variazione negativa), col segno meno.

Nella **voce B) - Costi della produzione** va, invece, indicata la variazione delle rimanenze di: *merci; materie sussidiarie; materie di consumo.*

Tenendo presente che, nel caso di incremento (variazione positiva), il valore deve essere inserito col segno meno, nel caso di decremento (variazione negativa), col segno più.

La scrittura da effettuare è la seguente:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Variazione merci 1.000,00 a Merci c/esistenze iniziali 1.000,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Merci c/rimanenze finali 400,00 a Variazione merci 400,00

Come si nota facendo il saldo del mastrino “variazione merci” vi è stato un decremento della consistenza delle merci pari a 600,00 € che andrà inserito nella voce B) col segno positivo in base al criterio poc’anzi dettato.

***Le rimanenze contabili***

*I risconti (anticipati*) rappresentano quote di costo o di ricavo che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio, ma che sono in parte di competenza dell’esercizio successivo.

Supponiamo che il 1/10 si è ricevuta fattura di € 600,00 inerente il fitto di un capannone; la rata è pagata in via anticipata per il semestre 1/10 – 31/03.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 01/10 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fitti passivi 600,00 a Debiti v/fornitori 600,00

*Ricevuta fattura per fitto capannone*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d/d \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Debiti v/fornitori 600,00 a Cassa 600,00

*Saldata fattura nr.* …

Per il principio di competenza economica bisogna rinviare al futuro esercizio la quota del canone pagata in via anticipata, ma relativa a quest’ultimo; essa è pari a € 300, 00 (tre mesi). Il 31/12 si effettuerà la seguente scrittura:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Risconti attivi 600,00 a Fitti passivi 600,00

*I ratei (posticipati)*: rappresentano quote di rendita o di spesa maturate nell’esercizio, ma non ancora liquidate. Pertanto esse sono di competenza dell’esercizio, ma la loro manifestazione finanziaria si avrà nell’esercizio successivo.

Supponiamo che il 1/10 si stipula un contratto di locazione che preveda il pagamento di rate semestrali posticipate pari a € 600,00: Per il principio di competenza economica bisogna imputare all’esercizio in corso la parte di canone di competenza dell’esercizio medesimo pari a € 300,00 registrando la seguente scrittura:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fitti passivi 600,00 a Ratei passivi 600,00

***Le Operazioni di chiusura: determinazione dell’utile o della perdita d’esercizio***

Prima di effettuare la chiusura dei conti ancora accesi sarà opportuno svolgere un ultimo bilancio di verifica. Dopo il completamento, l’integrazione e la rettifica dei valori di conto, si possono determinare il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento. Con le scritture di assestamento i valori di conto si sono trasformati in valori di bilancio. Per ottenere il reddito occorre riepilogare, trasferendo i saldi in un conto di risultato che prende il nome di Conto Economico Generale, tutti i costi e tutti i ricavi d’esercizio, ormai diventati costi e ricavi di competenza. I riepiloghi al conto economico generale consistono nel trasferire al suddetto conto i saldi dei conti accesi ai componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio. I conti di reddito accesi ai componenti negativi d’esercizio (esistenze iniziali, costi e rettifiche dei ricavi) presentano eccedenze Dare, per cui si chiuderanno collocandoli in Avere e trasferendo il loro saldo in dare del conto economico generale. I conti accesi ai componenti positivi d’esercizio presentano eccedenze Avere e perciò si chiuderanno collocandoli in Dare e trasferendo il loro saldo in Avere del conto economico generale.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conto Ec. Generale a diversi

*Riepilogo costi d’esercizio*

Interessi passivi

Merci c/acquisti

Salari e stipendi

Fitti passivi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diversi a Conto Ec. Generale

*Riepilogo ricavi d’esercizio*

Merci c/vendite

Interessi attivi

Plusvalenze

Fitti attivi

Il saldo di tale conto riepilogativo esprime il risultato economico della gestione dell’esercizio. Ovviamente il reddito può avere segno positivo o negativo: nel primo caso, quando si ha un’eccedenza dei componenti positivi rispetto a quelli negativi, si parla di utile d’esercizio; nell’altro caso, se si ha un’eccedenza dei componenti negativi rispetto a quelli positivi, si parla di perdita d’esercizio.

Da un punto di vista contabile, la rilevazione del risultato economico di periodo è la seguente:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conto Ec. Generale a utile d’esercizio

*Determinazione risultato d’esercizio*

Ovvero:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

perdita d’esercizio a Conto Ec. Generale

*determinazione risultato d’esercizio*

***La chiusura generale dei conti***

Dopo la determinazione e la rilevazione del reddito d’esercizio, ed effettuate le scritture di giro del risultato economico e degli eventuali prelievi del titolare al patrimonio netto, rimangono aperte le seguenti classi di conti:

*Conti accesi a valori finanziari*, attivi e passivi (cassa, banca, crediti e debiti, ratei, fondi spese e fondi rischi);

*Conti accesi a valori economici di reddito sospesi* (rimanenze finali, risconti, costi pluriennali e relativi fondi di ammortamento);

*Conti accesi a valori economici di Capitale* (capitale sociale o capitale netto, riserve per sovrapprezzi e rivalutazioni monetarie, riserve di utili, utile o perdita d’esercizio).

Tali conti essendo accesi alle attività, alle passività e al netto del patrimonio di funzionamento vengono talvolta qualificati come conti patrimoniali, pertanto destinati a confluire nel conto riepilogativo “Stato Patrimoniale Finale” (o Bilancio di chiusura). In tal modo si evidenzieranno gli elementi costitutivi delle attività e passività, nonché la misura del capitale netto (differenza tra attività e passività). Fatto ciò si procede alla chiusura di tutti i conti, ormai bilanciati, ed alla formazione dello stato patrimoniale.

La chiusura dei conti può avvenire secondo due diverse modalità ossia con la:

**chiusura simultanea** tutti i conti con destinazione patrimoniale si spengono con un’unica scrittura complessa, nella quale si collocano in dare le passività e il patrimonio netto e in avere le attività. Con la chiusura successiva i conti di cui ci stiamo occupando vengono chiusi a gruppi, man mano che le operazioni di inventario rendono disponibili i dati necessari. In questi casi, ai conti che via via vengono chiusi si dà come contropartita un conto transitorio che si denomina Bilancio di chiusura. Quindi:

i conti accesi alle attività si chiudono in avere e i loro saldi sono portati in dare del conto Bilancio di Chiusura, mentre i conti accesi alle passività e al patrimonio netto si chiudono in dare e i loro saldi sono portati in avere del conto Bilancio di chiusura;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bilancio di chiusura a Diversi

*Chiusura delle attività*

Costi di impianto

Fabbricati

Attrezzature

Cambiali attive

Risconti attivi

—————————————— 31/12 —————————————

Diversi a Bilancio di chiusura

*Chiusura delle passività*

Fondo Amm. to fabbricati

Fondo Amm. to mobili

Debiti per Tfr

Cambiali passive

Debiti v/fornitori

Ratei passivi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31/12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimonio netto a Bilancio di chiusura

*Chiusura del patrimonio netto*

***Il bilancio d’esercizio (rinvio)***

È un formato da quattro documenti fondamentali: il Conto economico, lo Stato Patrimoniale e la nota integrativa e rendiconto finanziario. Si rinvia per una disamina completa dei singoli documenti.

***La riapertura dei conti***

I valori che in chiusura d’esercizio sono andati a formare la Situazione patrimoniale finale, costituiscono i valori iniziali dai quali prende avvio la contabilità del nuovo periodo, mettendo in evidenza i legami tra i vari esercizi e delle loro gestioni. La riapertura dei conti può avvenire o con un solo articolo complesso, nel quale si accendono in Dare tutti gli elementi patrimoniali attivi e in Avere tutti gli elementi passivi e il patrimonio netto, o con distinte rilevazioni impiegando il conto transitorio Bilancio di apertura.

*(a) Storno delle esistenze iniziali di magazzino.* Tra i saldi che vengono ripresi con la riapertura dei conti avremo i valori delle merci, degli imballaggi, delle materie di consumo, ecc. esistenti in magazzino, i quali rappresentano le esistenze iniziali del nuovo esercizio. Contabilmente esse hanno il significato di componenti negativi di reddito in quanto costi o complessi di costi manifestatesi finanziariamente nell’esercizio precedente, ma rinviati per competenza all’esercizio che si apre. Pertanto, i conti magazzino merci, magazzino imballaggi, ecc. sono da girare ai conti merci c/esistenze iniziali, imballaggi c/esistenze iniziali, cioè a conti economici di reddito accesi ai costi d’esercizio.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 01/01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Merci c/esistenze iniziali a Magazzino merci

*Storno dell’esistenza iniziale di merci*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 01/01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Imballaggi c/esistenze a Magazzino imballaggi

*Storno dell’esistenza iniziale di imballaggi*

*(b) Storno dei risconti iniziali*

Nella riapertura dei conti i risconti attivi iniziali rappresentano costi sospesi dell’esercizio passato che sono da imputare, per competenza economica, al nuovo esercizio, di cui diventano componenti negativi di reddito. I risconti passivi iniziali rappresentano ricavi sospesi dell’esercizio precedente da imputare, per competenza economica, al nuovo esercizio, di cui diventano componenti positivi di reddito. Facciamo un esempio:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 01/01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

premi di assicurazione a risconti attivi

*Storno del risconto iniziale del premio di*

*assicurazione*

*(c) Storno dei ratei iniziali.* I ratei attivi e passivi, di norma, vengono chiusi al momento in cui si ha la manifestazione finanziaria del fatto per cui sono sorti. Essi, pertanto, sono destinati a chiudersi in modo da rettificare, per la quota imputata all’esercizio precedente, i costi e ricavi relativamente ai quali sono stati calcolati e che si manifesteranno in via posticipata nel nuovo esercizio.

Si supponga sia stata imputata all’esercizio precedente una quota di interessi passivi di € 1.000,00 su interessi semestrali pari complessivamente a € 3.000,00 da pagarsi posticipatamente in data 1/5. Nell’esercizio n + 1, le scritture saranno:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 01/01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bilancio di apertura a Ratei passivi 1.000,00

*Apertura del conto ratei passivi*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 01/05 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

diversi a banca c/c 3.000,00

*Storno al conto interessi passivi del rateo passivo*

Interessi passivi su mutui 2.000,00

Ratei passivi 1.000,00

*(d) Le fatture da ricevere e le fatture da emettere.* Quando si ricevono le fatture di acquisto o si emettono le fatture di vendita relative ad un acquisto e/o vendita dell’anno precedente, non si registrano più i costi o i ricavi dei beni/servizi che ne sono oggetto, ma si stornano i conti Fornitori c/fatture da ricevere e/o Clienti c/fatture da emettere.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 01/01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bilancio di apertura a Fornitori c/fatture da ricevere

*Apertura del conto fatture da ricevere*

Nel momento di ricezione/emissione della fattura registreremo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 02/01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diversi a Debiti v/ fornitori

*Ricevuta fattura acquisto nr. ….*

Fornitori c/fatture da ricevere

Iva ns credito

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 02/01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Clienti a Diversi

*Emessa fattura vendita nr. …*

Clienti c/fatture da emettere

Merci c/vendite

Si ricordi che nelle scritture di integrazione concernenti acquisti e/o vendite non ancora scortate da fattura, l’iva è calcolata solo nel caso di vendita (iva a debito), ma non in quello di acquisto (iva a credito), per cui nel nuovo esercizio, al ricevimento/emissione della fattura, l’una scrittura contemplerà l’iva (scrittura di storno delle fatture da ricevere), l’altra no, poiché già calcolata (scrittura di storno delle fatture da emettere).

***IL BILANCIO***